



A cura di:
Vincenzo Maria Mastronardi



CRIMINOLOGIA

INVESTIGAZIONE PSICOPATOLOGIA E SCIENZE FORENSI INTERNAZIONALI - RIVISTA UFFICIALE IISCPF

CRIMINOLOGY

INVESTIGATION, PSYCHOPATHOLOGY AND INTERNATIONAL FORENSIC SCIENCE

seeking knowledge&finding solutions

Volume 56 Issue 3

July-September

2024

ISSN: 1826-7130



*Dalla Collana di Criminologia, Psicopatologia forense e Psicologia investigativa
dell'International Institute for Criminological and Forensic Sciences- IISCPF (Italia
- USA) a cura di Vincenzo Maria Mastronardi*

**Criminologia Investigazione Psicopatologia e Scienze Forensi
Internazionali –
Rivista Ufficiale IISCPF**

*(Criminology, Investigation, Psychopathology and International Forensic Science –
Official Journal of the IISCPF)*

**VOLUME 56
Issue 3
July-September 2024
Registration Civil Court of Rome
No. 560/2004 (22-12-2004)**

Istituto internazionale di Scienze criminologiche e psicopatologico-forensi (Italia – USA).

Soci onorari **R. Hazelwood, M.R.Napier Supervisors FBI Quantico (Usa), R.Kocsis (Australia), H.Wan Marley (Olanda), J.Endrass (Switzerland) , G. Palermo +(Las Vegas)**

(International Institute for Criminological and Psychopathological Forensic Sciences (Italy – USA)
Honorary Fellow: R.Hazelwood,

M.R. Napier Supervisors FBI Quantico (Usa), R.Kocsis (Australia),H.Wan Marley (Olanda), J.Endrass (Switzerland)

Editorial Staff:

Prof. Virgil Serban

Editor-in-Chief e Direttore Organizzativo
(Organizing Director):

Vincenzo Maria Mastronardi

Honorary Editor:

George B. Palermo +

Managing Editor:

Monica Calderaro

Gli elaborati vanno inviati al Prof. Vincenzo Mastronardi e al Prof. Virgil Serban.

(Entries should be submitted to Prof. Vincenzo Mastronardi and Prof. Virgil Serban)

Mail: iiscppf@gmail.com and

criminologia.internazionale@globalresearchpublishing.com

Editorial Committee

A. Agnese, L. Altieri, M. Calderaro, C. Cangelosi, G. Cicchitelli, C. Del Medico, E. Deplano, M. Furfaro, S. Montaldo, M. Pavone, P. Ricci, G. Saladini.

Tutti i diritti sono riservati: Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa e memorizzata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Per quanto non espressamente richiamato valgono le norme delle Leggi sulla Stampa e le norme internazionali sul Copyright©

(All rights reserved: Any part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means. International copyright and editorial laws are here recalled ©

Registrazione al Tribunale Civile di Roma n° 560/2004 (22.12.2004) (Registration at the Civil Court of Rome No. 560/2004 - 22.12.2004)

Comitato consultivo - (Advisory Committee)

ATTIANESE A. (Cons. Univ. Humanitas)
BARBIERI C. (Univ. Pavia)
BISI R. (Univ. Bologna)
BUJAN J. A. (Univ. L.A.I.C.A. Buenos Aires)
BUSARDÒ F. (Univ. delle Marche)
CALDERARO M. (Univ. UNINT Roma)
CARRIERI F. (Univ. Bari),
CIFALDI G. (Univ. Chieti-Pescara)
ENDRASS J. (Univ. Zurich)
FORNARI U. (Univ. Torino)
FRATI P. (Univ. Sapienza Roma)
MARINELLI E. (Univ. Sapienza Roma)
MASTRONARDI V. (Univ. Int. Roma)
MERZAGORA I. (Univ. Milano)
MONTANARI VERGALLO G. L. (Sapienza, Roma)
MORICONI S. (Ministero della Salute, Italia)
NARDIELLO G.A. (Buenos Aires)
O'DONNELL G. (Univ. U.C.E.S. Buenos Aires)
O'DONNELL H. (Univ. U.C.E.S. Buenos Aires)
PACCIOLLA A. (Cons. Univ. Humanitas Roma)
RICCI S. (Univ. Sapienza Roma)
SANCHEZ J. C. (Univ. Salamanca)
SANTINI M. (Roma)
SARTORI G. (Univ. Padova)
SBAILÒ C. (Univ. UNINT Roma)
SERBAN J.V. (Univ. Craiova -Romania)
SERENI J.A. (Univ. L.A.I.C.A. Buenos Aires)
SPOLETINI L. (Roma)
VEGA GRAMUNT L.E. (Univ. L.A.I.C.A. Buenos Aires)
WAN MARLEY H. (Rotterdam)
ZAAMI S. (Univ. Sapienza Roma)

N.D.R.: La presente rivista online nasce da una esigenza manifestata da più contesti universitari internazionali e si presenta in continuum con la Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia (di proprietà dell'Università di Roma "La Sapienza") con i suoi contenuti mirati specificamente al settore della Criminologia, Investigazione, Psicopatologia e Scienze forensi in generale e viene pubblicata in più lingue con abstract in italiano, inglese, spagnolo.

Note: This online journal was born from the need expressed by many Editors' international university contexts, and it is provided in continuum with the Review of Forensic Psychopathology, Legal Medicine, Criminology (owned by the University of Rome "La Sapienza"). Its contents are specifically targeted at Criminology, Investigation, Psychopathology and Forensic Sciences as a whole, and it is published in a number of languages, with abstracts in Italian, English and Spanish.

CONTENTS

Criminologia Investigazione Psicopatologia e Scienze Forensi

Internazionali

Volume 56 * Issue 3* 2024

Note redazionali. Breve storia della Rivista.	
Editorial notes. A brief history of the Journal.	6
<i>Vincenzo Maria Mastronardi</i>	
L'Infotainment nella cronaca nera: Il Caso Elisa Claps	8
<i>Simona Longo</i>	
Sradicare il fenomeno della violenza di genere: Protocollo di prevenzione per educare le nuove generazioni di uomini al rispetto	21
<i>Sara Cutrale</i>	
Il Fenomeno della Violenza di Genere. Statistiche e Legislazione: Un confronto tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti	42
<i>Monica Calderaro, Vincenzo Mastronardi, Camilla Fruet, Francesca Mincione</i>	
L'ascolto del Minore nel processo di famiglia e le novità psicoforensi introdotte dalla Riforma Cartabia	61
<i>Monica Calderaro, Chiara Del Medico, Camilla Fruet</i>	
Il rifiuto del Minore ad incontrare il genitore secondo la Riforma Cartabia	87
<i>Monica Calderaro, Chiara Del Medico, Camilla Fruet</i>	

Note redazionali

Breve storia della Rivista.

La presente Rivista trae ispirazione dal prezioso incontro accademico con alcuni dei docenti noti al panorama scientifico internazionale quale **George Palermo di Las Vegas, nonché Roy Hazelwood , Michael Napier e Gregory Vecchi già formatori FBI a Quantico in Virginia**, nonché da tutti gli incontri accademici nell'arco di vari decenni e dal 1988 dalla fondazione da parte del Prof. Vincenzo M. Mastronardi già Direttore della Cattedra di Psicopatologia forense dell'allora Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell'Università di Roma Sapienza, di più Master in Criminologia e Scienze Forensi, [4 in Italia (2 presso la Università Sapienza di Roma, 1 presso Unitelma- Sapienza e 1 presso Università degli Studi internazionali di Roma), nonché 2 in Sud America (uno a Buenos Aires con la Università de Ciencias Empresariales Y Sociales UCES diretto dal Rettore L.M. De Simoni dell'Università de la Policia federal Argentina e l'altro a Montevideo con la Universidad de la Empreza in convenzione della Policia Uruguayense)]. Le sue fondamenta poi hanno assistito a tutta una serie di eredità scientifico-culturali dello stesso Prof. Mastronardi e le sue dirette collaborazioni con il Prof. Francesco Carrieri Neuropsichiatra e Medico Legale dell'Università di Bari, il Prof. Franco Ferracuti Psichiatra forense dell'Università di Roma Sapienza e il Prof. Franco Granone dell'Università di Torino, ricordato come il primo neuropsichiatra che diede un corpus accademico e scientifico all'ipnosi clinica con il suo Trattato di ipnosi, edito dalla UTET.

Alla rivista hanno poi fornito il proprio contributo alcuni Autori della **“Rivista di Psicopatologia forense, Medicina Legale, Criminologia”** dell'Università di Roma “Sapienza” che ha dismesso le sue pubblicazioni nel 2021

Vincenzo M. Mastronardi

Editorial notes

A brief history of the Journal.

This Journal draws inspiration from the valuable academic encounter with some well-known lecturers, acclaimed from the international scientific scene, like **George Palermo of Las Vegas, as well as Roy Hazelwood, Michael Napier and Gregory Vecchi – former FBI Trainers in Quantico, Virginia** – as well as from all the academic encounters over decades and, since 1988, from the establishment of several Master's Degrees in Criminology and Forensic Science - founded by Prof. Vincenzo M. Mastronardi, former Holder of the Chair of Forensic Psychopathology of the then Department of Psychiatric Sciences (of Sapienza University, Rome): 4 Master's Degrees were activated in Italy (2 at the Sapienza University in Rome, 1 at Unitelma – Sapienza and 1 at the University of International Studies of Rome – UNINT), as well as 2 in South America (1 in Buenos Aires with the Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales – UCES, directed by the Rector L.M. De Simoni of the Universidad de la Policía Federal Argentina and 1 in Montevideo with the Universidad de la Empresa, partnering with the Uruguayan Police).

Its foundations have then witnessed the vast scientific and cultural heritage of Prof. Mastronardi himself and his direct collaborations with Prof. Francesco Carrieri - Neuropsychiatrist and Medical Examiner - of the University of Bari, with Prof. Franco Ferracuti - Forensic Psychiatrist - of the Sapienza University in Rome, and with Prof. Franco Granone of the University of Turin, remembered as the first Neuropsychiatrist who gave an academic and scientific body to clinical hypnosis with his "Hypnosis Treaty" published by UTET.

Some Authors of the "**Journal of Forensic Psychopathology, Forensic Medicine, Criminology** (Rivista di Psicopatologia forense, Medicina Legale, Criminologia)" – owned by the Sapienza University in Rome, which divested its publications in 2021 - have also provided their contributionsto this Journal.

Vincenzo M. Mastronardi

Notas editoriales.

Breve historia de la revista.

Esta revista se inspira en el precioso encuentro académico con algunos de los profesores más conocidos en el panorama científico internacional, como **George Palermo de Las Vegas, Roy Hazelwood, Michael Napier y Gregory Vecchi ex entrenadores del FBI en Quantico en Virginia**, así como de todas las reuniones académicas en el lapso de varias décadas y desde 1988 desde la fundación por el Prof. Vincenzo M. Mastronardi ex Director de la Cátedra de Psicopatología Forense del entonces Departamento de Ciencias Psiquiátricas de la Universidad de Roma Sapienza, con Maestría en Criminología y Ciencias Forenses, (4 en Italia; 2 en la UniversidadSapienza de Roma, 1 en la Unitelma-Sapienza y 1 en la Universidad de Estudios Internacionales de Roma), así como 2 en Sudamérica (uno en Buenos Aires con la Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales UCES dirigida por el Rector L.M. De Simoni de la Universidad de la Policía federal Argentina y la otra en Montevideo con la Universidad de la Empreza en convenioioón de la Policía Uruguayense)]. Sus cimientos han sido testigos de toda una serie de legados científico-culturales del propio Prof. Mastronardi y sus colaboraciones directas con el **Prof. Francesco Carrieri Neuropsiquiatra y Médico Forense de la Universidad de Bari, el Prof. Franco Ferracuti Psiquiatra Forense de la Universidad Sapienza de Roma y el Prof. Franco Granone de la Universidad de Turín**, recordado como el primer neuropsiquiatra que dio un corpus académico y científico a la hipnosis clínica con su Tratado de hipnosis, publicado por la UTET.

Algunos autores de la "**Revista de Psicopatología Forense, Medicina Legal, Criminología**" de la Universidad de Roma "Sapienza" dieron su contribución a la revista, que cesó sus publicaciones en 2021.

Vincenzo M. Mastronardi

L'INFOTAINMENT NELLA CRONACA NERA: IL CASO ELISA CLAPS

Simona Longo¹

RIASSUNTO:

Il copioso interesse verso la cronaca nera da parte dei media moderni desta preoccupazioni circa il suo impatto sulla percezione pubblica e sul sistema di giustizia penale. Questo articolo approfondisce il caso di Elisa Claps, una studentessa italiana di 16 anni scomparsa nel 1993 e ritrovata assassinata 17 anni dopo. Il caso ha raccolto una rinnovata attenzione da parte dei media a partire dal 2021, svolgendo un'analisi di come essi, tra cui stampa, televisione e fonti online, hanno inquadrato e narrato la storia. I risultati rivelano un passaggio dal reporting oggettivo all'infotainment, dove la spettacolarizzazione e gli appelli emotivi risultano essere in primo piano. Questa tendenza evidenzia la necessità di linee guida etiche e di una riorganizzazione nel fare informazione critica per garantire una segnalazione responsabile e obiettiva degli eventi di cronaca nera.

Parole chiave: Cronaca nera; Infotainment; Elisa Claps; Media

ABSTRACT:

The abundant interest in crime reporting in the modern media raises concerns about its impact on public perception and the criminal justice system. This article explores the case of Elisa Claps, a 16-year-old Italian schoolgirl who disappeared in 1993 and was found murdered 17 years later. The case has garnered renewed media attention since 2021, conducting an analysis of how they, including print, television and online sources, have framed and narrated the story. The results reveal a shift from objective reporting to infotainment, where spectacle and emotional appeals come to the fore. This trend highlights the need for ethical guidelines and a reorganisation in critical reporting to ensure responsible and objective reporting of crime events.

Key Word: Crime Reporting; Infotainment; Elisa Claps; Media

RESUMEN:

El abundante interés que despierta la información sobre crímenes en los medios de comunicación modernos suscita preocupación por su impacto en la percepción pública y en el sistema de justicia penal. Este artículo explora el caso de Elisa Claps, una colegiala italiana de 16 años que desapareció en 1993 y fue encontrada asesinada 17 años después. El caso ha suscitado una renovada atención mediática desde 2021, realizando un análisis de cómo han enmarcado y narrado la historia fuentes impresas, televisivas y en línea. Los resultados revelan un cambio de la información objetiva al

¹ Psicologa; Specializzata in Criminologia Clinica e Scienze Forensi

infoentretenimiento, donde el espectáculo y las apelaciones emocionales pasan a primer plano. Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad de directrices éticas y de una reorganización de la información crítica para garantizar una cobertura responsable y objetiva de los sucesos delictivos.

Palabras clave: Información criminal; Infoentretenimiento; Elisa Claps; Medios de comunicación

1) Introduzione

La relazione che intercorre tra i media e la cronaca nera rappresenta una caratteristica incisiva del modo di fare informazione al giorno d'oggi, in quanto ha un'importante influenza oltre che sulla divulgazione di notizie, anche sul modo in cui queste vengono percepite e successivamente interpretate ed interiorizzate dai lettori. Secondo Luca Steffenoni, criminologo e autore del libro "Nera – Come la cronaca cambia i delitti", le origini della cronaca nera possono essere fatte risalire al XVIII secolo ma nel corso del tempo, essa ha subito varie trasformazioni, acquisendo sempre più un fascino ed interesse quasi morboso per il pubblico. Per tale ragione, una volta che questa tendenza è stata colta dai vari editori, questi non hanno esitato a cavalcare l'onda per rispondere alla richiesta con un'aumentata produzione di articoli di tale genere, al fine di ottenere un maggior guadagno.

È avvenuta così la trasformazione della narrazione verso un modello di infotainment, termine che sta ad indicare l'ibridazione tra informazione e intrattenimento. Tuttavia, questo cambiamento non è stato privo di critiche. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha condotto un'indagine sulle cattive pratiche della cronaca nera, evidenziando come sia posta un tipo di enfasi preoccupante sui casi di omicidi e/o scomparse, strumentalizzando il dolore.

A conferma di questi dati, è stata svolta un'indagine su come l'omicidio di Elisa Claps, una giovane studentessa scomparsa nel 1993 a Potenza e ritrovata morta dopo 17 anni nel sottotetto della chiesa della SS. Trinità di Potenza, sia stato presentato e narrato dai vari media. Il caso è stato riportato all'attenzione del pubblico a seguito della notizia della riapertura della chiesa e successivamente grazie anche alla messa in onda di una serie televisiva dedicata a lei. I vari media, da canto loro, hanno affrontato il caso utilizzando diversi frame, tra cui quello legato alla giustizia, alla figura di Danilo Restivo, a quella di Elisa e al contesto giuridico.

L'obiettivo finale è proprio quello di analizzare nelle pagine a seguire come questi temi vengano trattati ed analizzati, a seconda della piattaforma di riferimento.

2) I media e il rapporto con la cronaca nera

Da definizione per *cronaca* si intende la “narrazione di fatti esposti secondo la successione cronologica, senza alcun tentativo di interpretazione o di critica degli avvenimenti, che costituisce la forma primitiva della narrazione storica”². Essa rappresenta uno dei settori principali dell’attività di un giornale, il quale successivamente ha il compito di differenziare i vari *fatti* a seconda dell’area di riferimento. La declinazione della cronaca in *nera*, invece, si riferisce a delitti, furti, scandali³.

Il criminologo Luca Steffenoni nel suo libro *Nera – Come la cronaca cambia i delitti* (Ed. San Paolo, 2011, 312 pag.) fa coincidere le origini della stessa allo scrittore inglese Henry Fielding; il quale nel XVIII secolo, per convincere la camera dei Lords dell’importanza dei poliziotti di quartiere, iniziò a stilare resoconti dei processi giudiziari e delle indagini dando inizio alla “nera”.

Nel corso del tempo e con i cambiamenti della società, il modo di fare cronaca nera è cambiato ed essa ha sempre più acquisito un fascino sui lettori. Questo ha portato i giornali a non limitarsi alla semplice elencazione dei fatti ma ad arricchirli con maggiori dettagli circa le persone coinvolte, le vittime, l’autore ecc.

Nel panorama italiano, il 13 giugno 1981 a Vermicino, con la tragedia di Alfredino Rampi, qualcosa cambiò. La Rai, sperimentò un’inedita diretta sulle tre Reti⁴ e per la prima volta, milioni di persone assistettero in diretta ad un evento di cronaca nera, ancora inconsapevoli che si sarebbe sempre più fatto spazio a questo tipo di “spettacolo” nei palinsesti televisivi oltre che giornali, e nella loro quotidianità. Con la modernità e l’avvento dei social media il modo in cui la cronaca nera viene raccontata cambia radicalmente, e si iniziano ad utilizzare sempre più tecniche di storytelling per catturare l’attenzione del pubblico e aumentare l’audience. Si è quindi passato da fare informazione ad infotainment.

Con il termine *infotainment* si vuole indicare l’ibridazione tra informazione e intrattenimento, dove la notizia diventa un prodotto utile nella lotta degli ascolti, e utilizza tecniche tipiche dell’intrattenimento per rendersi ancora più appetibile: si arricchisce con modalità narrative rubate alla fiction, fa uso di musiche ad effetto e grafiche ad hoc e cerca forme espositive riprese dal varietà⁵. È possibile quindi assistere sulle varie piattaforme digitali, anche di importanti testate giornalistiche e non, ad un’exasperazione della notizia, all’uso di un linguaggio evocativo e sempre meno obiettivo,

² Treccani. *crònaca* in Vocabolario - Treccani

³ Magrin, V. (2022, settembre 24). *La cronaca nera nei secoli* - Treccani. Treccani

⁴ Rai. (2021, giugno 13). *Quarant'anni fa a Vermicino la tragedia di Alfredino Rampi*. Rai - Ufficio Stampa

⁵ Treccani. *infotainment* in "Lessico del XXI Secolo" - Treccani. Treccani.

una ricerca spasmodica di qualche retroscena, meglio se piccante, e un uso sfrontato delle immagini, con messa in onda dei video fatti durante i sopralluoghi⁶.

Già nel 2015 questo problema era noto allo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che aveva svolto un'indagine di tipo qualitativo e quantitativo sulle "cattive pratiche". L'obiettivo fu quello di indagare la rappresentazione di casi di cronaca nera e giudiziaria (omicidi, atti di bullismo, suicidi, scomparse) o di storie di interesse umano nell'emittenza televisiva nazionale⁷, andando ad analizzare tutti i programmi a contenuto informativo. È emerso che gli omicidi sono il focus privilegiato di quasi tutte le trasmissioni analizzate (oltre il 43% del tempo totale). Le scomparse sono altresì rilevanti nell'economia editoriale dei programmi. Inoltre, l'enfasi posta sui casi è funzionale al processo di serializzazione della vicenda in maniera continua nel corso del tempo, anche in assenza di sviluppi reali nella vicenda. Nell'analisi di tipo qualitativo sono state individuate diverse aree di criticità, tra cui:

- La raffigurazione strumentale del dolore: pianti, volti affranti, violenza, accanimento morbosi, soggetti deboli etc;
- Lo spettacolo nel dolore: litigi, atteggiamenti irrispettosi, generalizzazioni, pregiudizi, sessismo, istigazione all'odio etc;
- L'eccesso patemico nel racconto;
- La narrazione empatica;
- Il processo virtuale: valutazione delle perizie, credibilità dei testimoni, partecipazione degli avvocati delle parti etc;

Tutto questo appare uno schema comune, che viene seguito a prescindere al tipo di trasmissione. Gli effetti dello storytelling nella cronaca nera tra le varie conseguenze ha anche quello di poter influenzare l'opinione pubblica, quasi direzionarla a proprio piacimento, avendo sempre come obiettivo finale quello del guadagno.

3) Il caso di Elisa Claps

La storia di Elisa per la cronaca nera ha inizio il 12 settembre 1993, a Potenza, Basilicata, con la sua scomparsa. All'epoca dei fatti Elisa ha 16 anni, è una studentessa liceale e quella domenica doveva incontrarsi, davanti alla Chiesa della SS. Trinità, con un ragazzo che da tempo le faceva la corte e che le aveva promesso un regalo per la promozione agli esami di riparazione. Questo però la famiglia di Elisa non lo sa; la versione a loro riferita è che lei debba incontrarsi con una sua amica per la messa

⁶ Steffenoni, L. (2011). Nera: come la cronaca cambia i delitti. San Paolo.

⁷ Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. (2014, dicembre 17). La televisione del dolore. Osservatorio di Pavia

domenicale. Da quel giorno di Elisa non si seppe più nulla per 17 anni. Dalle prime indagini, che videro nel corso degli anni diversi tentativi, più o meno riusciti di depistaggi, l'ultima persona ad aver visto Elisa risultò essere il ventunenne Danilo Restivo, studente di Giurisprudenza, conosciuto in città per essere un ragazzo con modi di fare strani, che importunava le ragazze da cui spesso era ossessionato e tagliava loro di nascosto i capelli.

Le ricerche di Elisa iniziarono fin da subito ed il principale sospettato indicato dalla famiglia, la quale ha spinto fin da subito affinché fosse indagato, era proprio Restivo, che nelle ore successive al delitto, si recò al pronto per una medicazione alla mano. Egli raccontò di essersi fatto male nei pressi del cantiere delle scale mobili in costruzione al tempo. Questa sua versione però non sembrava essere plausibile. Piuttosto per la quantità di sangue che aveva anche macchiato i suoi vestiti, questa sembrava essere riconducibile ad una ferita provocata da una lama. Le indagini nei suoi confronti non seguirono un giusto corso giudiziario lineare; infatti, al ragazzo non furono sequestrati i vestiti e di lui si persero altresì le tracce per qualche giorno. Successivamente dichiarerà di aver sì incontrato Elisa ma cambiando diverse volte motivazione.

Passano 17 anni, dove si susseguono silenzi omertosi, depistaggi e ipotesi: Elisa potrebbe essere scappata di casa, potrebbe essere stata rapita o potrebbe aver avuto un incidente. Il 17 marzo 2010, però arriva una notizia: il corpo di Elisa viene ritrovato nel sottotetto della SS. Trinità di Potenza, durante lavori di ristrutturazione. Danilo, nel frattempo, si era trasferito a Bournemouth, in Inghilterra dove dal 2002 era tenuto sotto controllo dalla polizia locale per sospetto omicidio, confermato poi con la condanna all'ergastolo a giugno del 2011, della sua vicina di casa Heather Barnett.

Restivo fu temporaneamente estradato in Italia, per il processo a suo carico per l'omicidio di Elisa Claps. Questo fu celebrato a Salerno con rito abbreviato a fine 2011. In questa occasione fu chiesto il massimo della pena data la prescrizione ormai di alcuni reati, ossia 30 anni, ed al processo d'Appello nel 2013 fu confermata tale condanna. Stesso esito ottenuto in via definitiva dalla Corte di Cassazione nell'Ottobre del 2014, che si esprime affermando "*straordinaria gravità del reato nelle sue componenti soggettive ed oggettive; piena capacità di intendere e volere dell'imputato, evincibile anche dalla lucida strategia difensiva posta in essere e dall'autocontrollo mostrato in giudizio*"⁸.

⁸ Quaratino, E. (2015, febbraio 12). Cassazione sul delitto Claps, delitto di 'straordinaria gravità' - Notizie - Ansa.it. ANSA

3.1) Lo storytelling rinnovato per il caso di Elisa

Del caso di Elisa Claps se ne torna a parlare nel 2021, con la notizia in cui viene annunciata la prossima riapertura al culto della SS. Trinità; avvenuta poi ufficialmente il 24 agosto 2023, terminati i lavori di restauro. Seguirà da allora un nuovo interesse mediatico nel bene e nel male, attorno al caso che vedrà anche la produzione di una miniserie televisiva: “Per Elisa - Il caso Claps” prodotta dalla Rai e un podcast “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps”, realizzato da Chora Media⁹. È proprio cavalcando questo rinnovato interesse che nelle seguenti pagine si vuole presentare l’analisi fatta su come i vari media hanno strutturato il loro storytelling per raccontare nuovamente al pubblico la tragica storia di Elisa Claps.

La ricerca quindi si è focalizzata a partire dal 2021. Il primo step è stato quello di selezionare quali sarebbero stati i media maggiormente di spicco per avere una panoramica completa ed eterogenea sul caso, anche dal punto di vista del pubblico di riferimento. Questi si possono così suddividere:

- a. Carta stampata: La repubblica e Il messaggero;
- b. Trasmissioni televisive di cronaca: Chi l’ha visto? e La vita in diretta;
- c. Siti di informazione online: Fan Page e Vanity Fair.

I singoli giornali, programmi tv e siti online sono stati vagliati in modo univoco, utilizzando due tecniche di analisi: del frame e del discorso, per scoprire su quali aspetti e con quali termini si è parlato della vicenda. Complessivamente, sono risaltati i frame: *Elisa, Danilo, Giuridico e Giustizia*. Verranno ora presentati i singoli media nel dettaglio:

1. Il caso Elisa Claps per la carta stampata: sono stati presi in considerazione La Repubblica, al secondo posto in Italia per diffusione totale e per quantità di lettori¹⁰, e Il Messaggero, l’ottavo quotidiano italiano per diffusione e il più venduto nella capitale¹¹.

1.1 La Repubblica: A partire dal 16 Marzo 2021, a seguito della notizia della futura riapertura della chiesa¹², il quotidiano ha trattato svariate volte il caso. Nella lettura di questi, è stato riscontrato la presenza dei frame “giuridico” e “giustizia”, quest’ultimo risulta il più frequente soprattutto in concomitanza con la trasmissione della serie televisiva “Per Elisa - Il caso Claps” a lei dedicata. Di seguito presentati alcuni titoli più significativi:

⁹ (Chora Media, 2023)

¹⁰ Accertamenti Diffusione Stampa. (2021). ADS - Accertamenti Diffusione Stampa. Accertamenti Diffusione Stampa: ADS

¹¹ Accertamenti Diffusione Stampa. (2021). ADS - Accertamenti Diffusione Stampa. Accertamenti Diffusione Stampa: ADS

¹² Pertici, L., Martino, A., & Montella, A. (2021, March 16). Potenza, riapre la chiesa del caso Claps. Il fratello: "Offesa la memoria di Elisa". Repubblica Napoli

- *Potenza, riapre la chiesa del caso Claps. Il fratello: Offesa la memoria di Elisa.* (16.03.2021)
- *Il bottone color porpora e le ciocche di capelli: la morte di Elisa Claps è un vortice di misteri.* (27.08.2022)
- *Caso Claps, Federica Sciarelli: "La messa nella chiesa di Elisa: chiedano scusa a mamma Filomena".* (09.11.2023)

1.2 Il Messaggero: nei vari articoli analizzati durante lo stesso periodo preso in considerazione, il quotidiano ha pubblicato articoli sul tema, in minor numero rispetto al precedente menzionato. Dall'analisi è stato riscontrato la presenza dei frame "giustizia" e "Danilo".

- *Caso Claps, dal 24 ottobre su Rai 1 la serie "Per Elisa". Pontecorvo: «La battaglia lunga 17 anni della famiglia».* (16.10.2023)
- *Danilo Restivo, che fine ha fatto il killer di Elisa Claps: dove si trova e quanto deve ancora scontare di pena.* (8.11.2023)

2. Il caso Elisa Claps sul mezzo televisivo: i programmi presi in considerazione sono entrambi di successo e rispettivamente "Chi l'ha visto?" è una trasmissione di genere investigativo, criminologico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoliti, "La vita in diretta" è un programma di genere talk show, un mix tra cronaca, sociale ed intrattenimento.

2.1 Chi l'ha visto?: ha affrontato fin dal primo momento il caso, prima incasellato sotto la categoria scomparsi, successivamente sotto misteri. Gli aggiornamenti da parte del programma riprendono a partire dal 12 Settembre 2021, dopo essersi interrotti nel 2017¹³, per poi tornare ad essere più intensivi nel 2023, con una serie di interviste ai familiari, aggiornamenti da parti di inviati a Potenza. La trasmissione nel corso delle varie puntate dà spazio nel trattare tutti i frame selezionati, mostrando anche un coinvolgimento personale molto sentito anche da parte della conduttrice stessa.

- *Elisa Claps: "Spero che la gente di Potenza non entri più in quella chiesa".* (24.08.2023)
- *Elisa Claps, Federica Sciarelli: "Chiediamo noi scusa a mamma Filomena".* (08/11/2023)

2.2 La vita in diretta: ha dedicato una sola puntata al caso, in data 24 Ottobre 2023, giorno di debutto della serie Rai "Per Elisa - Il caso Claps"¹⁴. Durante lo spazio dedicato al caso nel corso della trasmissione, sono stati utilizzati tutti i frame, in particolare:

- *Frame Elisa:* con il racconto della madre Filomena;
- *Frame Danilo:* con il focus sulla sua psicopatologia;

¹³ Claps, E. Chi l'ha Visto - Misteri - Elisa Claps - La scheda. Chi l'ha visto

¹⁴ Rai. (2023, 10 24). La vita in diretta. RaiPlay.

- *Frame giuridico*: con un'iniziale servizio che ha riassunto e ripercorso tutta la storia e i vari sviluppi nel corso degli anni;
- *Frame giustizia*: con l'intervento del fratello di Elisa, Gildo Claps e dell'attore che veste i suoi panni nella serie, Gianmarco Saurino. Fanpage.it è un giornale on-line.

3. Il caso Elisa Claps sui siti di informazione online: i siti presi in considerazione sono FanPage.it, giornale on-line ed il periodico di costume e cultura Vanity Fair.

3.1 *Fan Page*: A partire dal 2021, il sito¹⁵ ha dedicato svariati articoli al caso, trattando tutti i frame selezionati. In particolare, è possibile notare una maggiore attenzione al frame "Elisa"¹⁶ con articoli dedicati per parlare ai lettori, della breve storia di vita della ragazza, del suo carattere, ecc., mettendo sempre in buona luce la sua persona. Inoltre, sono stati pubblicati anche video-interviste a Gildo Claps e video reportage da Potenza, per documentare le proteste e la manifestazione contro la riapertura della chiesa a novembre 2023. A seguire gli articoli di riferimento:

- *Elisa Claps e Danilo Restivo, l'omicidio e quei capelli strappati diventati firma dell'assassino*. (12.09.2023)
- *Chi era Elisa Claps prima dell'omicidio, nel diario scriveva: "Sono la ragazza più felice della terra"*. (31.10.2023)
- *I video originali della polizia inglese su Restivo: così venne incastrato il killer di Elisa Claps*. (14.11.2023)
- *Chi è Danilo Restivo e dove si trova il colpevole dell'omicidio di Elisa Claps*. (14.11.2023)

3.2 *Vanity Fair*: dall'analisi del periodico è emerso come anche questo abbia trattato tutti i frame d'interesse a partire dalla messa in onda della serie tv.

- *Il caso Elisa Claps: le tappe della tragica vicenda della studentessa scomparsa*. (24.10.2023)
- *Giacomo Giorgio e Gianmarco Saurino in piazza con gli studenti di Potenza per Elisa Claps*. (11.11.2023)
- *Il fratello di Elisa Claps: «Per noi è impossibile la riconciliazione con la Curia»*. (13.11.2023)

¹⁵ Fanpage. L'omicidio di Elisa Claps. Fanpage.

¹⁶ Artiaco, I. (2023, October 31). Chi era Elisa Claps prima dell'omicidio, nel diario scriveva: "Sono la ragazza più felice della terra". Fanpage

3.2) I risultati dell'indagine svolta e riflessioni finali

Al termine dell'indagine svolta in riferimento al caso di Elisa Claps, viene di seguito presentata una tabella riepilogativa, il cui scopo è mostrare in maniera semplificata e chiara come i diversi media abbiano trattato e trattino tutt'oggi questa pagina di cronaca nera utilizzando più o meno differenti frame.

FRAME	MEDIA					
	La Repubblica	Il Messaggero	Chi l'ha visto?	La vita in diretta	Fan Page	Vanity Fair
Elisa			X	X	X	X
Danilo		X	X	X	X	X
Giuridico	X		X	X	X	X
Giustizia	X	X	X	X	X	X

Nel caso di Elisa Claps è quindi possibile notare come a seguito della riapertura della SS. Trinità, luogo del suo assassinio e sepoltura per 17 anni fino al ritrovamento del cadavere avvenuto il 17 marzo 2010, i diversi media abbiano ricominciato a parlare del caso. Da allora e in particolar modo dalla messa in onda della serie tv "Per Elisa - Il caso Claps", gli articoli prodotti e le puntate dei programmi tv sui canali nazionali dopo un'iniziale ricapitolazione della storia e dei vari sviluppi giudiziari, si siano focalizzate sul frame Giustizia. Infatti, la Famiglia Claps, in particolar modo il fratello di Elisa, Gildo Claps, e la madre Filomena hanno sempre chiesto che fosse fatta giustizia per Elisa. Fin dal primo giorno della sua scomparsa, non hanno mai creduto che Elisa si fosse allontanata volontariamente o che Danilo non fosse il suo assassino; anche quando nessuno credeva loro, si sono sempre battuti affinché la verità venisse fuori.

Questo spirito guerriero è stato cavalcato dai media, che hanno lasciato loro spazio di parlare più volte di come durante le indagini, il processo e nel corso degli anni successivi si sia cercato di nascondere come Danilo Restivo sia riuscito ad uccidere Elisa, se abbia avuto dei complici e perché, ma soprattutto come, sia stato possibile che il cadavere sia stato nascosto sotto gli occhi di tutti, nella SS. Trinità, in pieno centro cittadino. Dalle varie puntate televisive, video reportage, articoli di giornale online ecc non sono mancate da parte della famiglia, gli attacchi alla Chiesa; anche in questo

caso veniva sempre chiesto che giustizia fosse fatta e che tutti i responsabili, non solo l'autore materiale dell'atto, pagassero.

Il tono utilizzato da parte della famiglia, perciò, è molto caldo in termini di sentimenti quando si parla della loro cara figlia e sorella, ma anche duro nei confronti delle istituzioni. È possibile notare come i giornali si siano dimostrati più freddi; il loro stile comunicativo è più improntato al riportare citazioni di frasi pronunciate dei famigliari e notizie di carattere narrativo-oggettivo. Il mondo della TV, invece, punta maggiormente alla drammatizzazione e spettacolarizzazione, nonostante l'uso di interviste a Gildo Claps, viene usato un linguaggio che punta all'emozione anche durante la presentazione di servizi focus su alcuni aspetti della vicenda, come quando si parla di Danilo Restivo. Di quest'ultimo, infatti, se ne parla in termini quasi di mistero, affrontando, anche con l'utilizzo di musiche di tensione, della psicopatologia e malvagità che lo ha portato a compiere tali atti criminali. Il mondo delle notizie online invece è ampio, ma nello specifico dei siti analizzati: Fanpage.it adotta quasi uno stile investigativo affrontando tutti i frame e pubblicando non solo sul sito principale ma anche sui suoi canali social, con dirette da Potenza durante i momenti cult come le proteste e i presidi a Potenza in memoria di Elisa; al contrario Vanity Fair, giornale di differente impronta stilistica, presenta un assortimento tra presentazione delle notizie meramente riportate e interviste ai famigliari e ai personaggi del mondo dello spettacolo.

4) Conclusioni

La riflessione operata in questo articolo, sul rapporto tra i media e la cronaca nera e focalizzata successivamente sul caso di Elisa Claps, ha voluto offrire degli spunti di riflessione sui vari attori coinvolti in questo tipo panorama mediatico; questi comprendono figure che spaziano dai giornalisti agli attivisti, dai familiari delle vittime agli spettatori stessi. Si è cercato di mettere in luce come si è evoluta la cronaca, di come la sua declinazione in nera venga raccontata e consumata dalla società contemporanea, andando ad evidenziare il tipo di storytelling, mediatico, che viene usato.

Il fenomeno della cronaca nera, infatti, è intimamente influenzato dai vari mezzi di comunicazione di massa, che oltre a riportare gli eventi, spesso, li reinterpretano e riadattano per fini narrativi. Questo processo di rielaborazione è evidente nel caso di Elisa Claps, dove i vari media, dalla tv al giornale cartaceo e quello digitale, hanno avuto un ruolo importante per mantenere alta l'attenzione del pubblico sulla vicenda, in particolar modo a partire dalla recente riapertura al culto della chiesa della SS. Trinità.

L'analisi dei diversi stili di comunicazione utilizzati per raccontare il caso ha rivelato come, questo tema possa essere affrontato attraverso diversi punti di vista focali, che vanno da quello giuridico e/o di giustizia ma anche attraverso la focalizzazione sui protagonisti della vicenda, quindi Elisa Claps e

Danilo Restivo. Dalla carta stampata alla televisione, dai siti web di notizie fino ai social media, ognuno di questi sceglie di adottare singolarmente o meno, delle strategie mirate al fine di coinvolgere il pubblico. Si è osservato come la stampa, ad esempio, tende a mantenere uno stile più oggettivo e neutrale nella presentazione dei fatti, anche se non mancano titoli accattivanti. Parallelamente i programmi televisivi, di solito enfatizzano il lato emotivo della storia, attraverso la drammatizzazione e la spettacolarizzazione per coinvolgere gli spettatori. I siti web di notizie, invece, offrono un mix di approcci, da articoli investigativi a interviste a vari personaggi anche del mondo dello spettacolo o ad esperti del settore come psicologi e criminologi.

In conclusione, il caso di Elisa Claps offre uno spunto di riflessione importante sul rapporto tra i media e la cronaca nera: se da un lato i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel portare alla luce casi di ingiustizia e nel sensibilizzare l'opinione pubblica, dall'altro è importante essere consapevoli dei rischi che possono accompagnare la copertura mediatica di tali eventi. È fondamentale quindi promuovere un giornalismo etico e responsabile, che ponga al centro il rispetto per le vittime e la ricerca della verità.

È bene specificare come l'analisi presentata in questo elaborato ha preso in considerazione solo un numero limitato di media e i relativi riferimenti al caso, per questo è opportuno ricordare di non generalizzare in modo totalitario questi risultati e se interessati al caso, ampliare attraverso una ricerca personale, lo studio di tale fenomeno.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

ADS notizie. (2021). *Dati DMS*. Tratto da <https://www.adsnotizie.it/>

Antonucci, S. (2023, Ottobre 16). Tratto da Il Messaggero: https://www.ilmessaggero.it/televisione/elisa_claps_serie_rai_1_quando_inizia_dove_vederla-7694660.html

Artiaco, I. (2023, Ottobre 31). *L'omicidio di Elisa Claps*. Tratto da <https://www.fanpage.it/attualita/chi-era-elisa-claps-prima-dellomicidio-nel-diario-scriveva-sono-la-ragazza-piu-felice-della-terra/>

Artiaco, I. (2023, Ottobre 31). *L'omicidio di Elisa Claps*. Tratto da FanPage.it: <https://www.fanpage.it/attualita/chi-era-elisa-claps-prima-dellomicidio-nel-diario-scriveva-sono-la-ragazza-piu-felice-della-terra/>

Artiaco, I. (2023, Novembre 14). *L'omicidio di Elisa Claps*. Tratto da FanPage.it: <https://www.fanpage.it/attualita/i-video-originali-della-polizia-inglese-su-restivo-cosivenne-incastrato-il-killer-di-elisa-claps/>

Artiaco, I. (2023, Novembre 14). *L'omicidio di Elisa Claps*. Tratto da FanPage.it: <https://www.fanpage.it/attualita/chi-e-danilo-restivo-e-dove-si-trova-il-colpevole-dellomicidio-di-elisa-claps/>

Chi l'ha visto. (2023, Agosto 24). Tratto da https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=669160098604949

Chi l'ha visto? (1993, Ottobre 5). *Misteri - Elisa Claps - La scheda*. Tratto da <https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Misteri/ContentSet-44181156-43d6-4474-b957-82287351f4a2.html>

Chi l'ha visto? (2023, Novembre 8). *Elisa Claps, Federica Sciarelli: "Chiediamo noi scusa a mamma Filomena"*. Tratto da <https://www.raiplay.it/video/2023/11/Elisa-Claps-Federica-Sciarelli-Chiediamo-noi-scusa-a-mamma-Filomena---Chi-lha-visto---08112023-23d95f00-9065-4e60-88ab-c99099c89b7e.html>

Chora Media. (2023, Agosto). *Chora Media, podcast "Dove nessuno guarda"*. Tratto da <https://choramedia.com/podcast/dove-nessuno-guarda/>

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. (2014, Dicembre 17). *La Televisione del Dolore – Un'indagine sulle "cattive pratiche" televisive*. Tratto da <https://www.osservatorio.it/la-televisione-del-dolore-unindagine-sulle-cattive-pratiche-televisive/>

Coviello, M. (2023, Ottobre 24). Tratto da Vanity Fair: <https://www.vanityfair.it/article/caso-elisa-claps-studentessa-scomparsa-miniserie>

Coviello, M. (2023, Novembre 13). Tratto da Vanity Fair: <https://www.vanityfair.it/article/gildo-fratello-elisa-claps-impossibile-la-riconciliazione-con-la-curia>

D'Andrea, L. (2022, Agosto 27). *La Repubblica - cronaca*. Tratto da https://www.repubblica.it/cronaca/2022/08/27/news/il_bottone_color_porpora_e_le_ciocche_di_capelli_la_morte_di_elisa_claps_e_un_vortice_di_misteri-363063899/?ref=search

- Fan Page. (s.d.). *L'omicidio di Elisa Claps*. Tratto da <https://www.fanpage.it/story/lomicidio-di-elisa-claps/>
- Il Messaggero. (2023, Novembre 8). Tratto da Il Messaggero: https://www.ilmessaggero.it/schede/danilo_restivo_oggi_elisa_claps_dove_si trova_cosa_f_a_pena_quanto_deve_scontare-7742874.html
- La vita in Diretta. (2023, Ottobre 24). Tratto da RaiPlay - La vita in diretta: <https://www.raiplay.it/video/2023/10/La-Vita-in-Diretta---Puntata-del-24102023-133078c9-6ffd-4155-b585-48296cc29a4a.html>
- Magrin, V. (2022, Settembre 25). *Treccani*. Tratto da https://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/La_cronaca_nera_nei_secoli.html
- Martino, A. (2021, Marzo 16). Tratto da La Repubblica: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/03/16/news/potenza_la_chiesa_della_trinita_sara_riaperta_al_culto-292475931/?ref=search
- Quarantino, E. (2015, Febbraio 12). Tratto da Ansa: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/02/12/cassazione-sul-delitto-claps-delitto-di-straordinaria-gravita_164dfd4c-e89e-421f-be73-dd95633069e6.html
- Rai . (2021, Giugno 13). *Rai Ufficio Stampa*. Tratto da <https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2021/06/Quarantanni-fa-a-Vermicino-la-tragedia-di-Alfredino-Rampi-8732ee07-9ae6-47b8-8de2-490c5ee407d9.html>
- Redazione spettacoli La Repubblica. (2023, Novembre 9). *Spettacoli - La Repubblica*. Tratto da https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2023/11/09/news/federica_sciarelli_caso_claps_chi_lha_visto-419933417/?ref=search
- Steffenoni, L. (2011). *Nera. Come la cronaca cambia i delitti*. San Paolo Edizioni.
- Treccani. (s.d.). *Treccani Enciclopedia infotainment*. Tratto da [https://www.treccani.it/enciclopedia/infotainment_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/infotainment_(Lessico-del-XXI-Secolo)/)
- Treccani. (s.d.). *Treccani Vocabolario on line*. Tratto da <https://www.treccani.it/vocabolario/cronaca/>
- Vagli, A. (2022, Settembre 12). *L'omicidio di Elisa Claps*. Tratto da FanPage.it: <https://www.fanpage.it/attualita/elisa-claps-lomicidio-e-quei-capelli-strappati-dopo-la-morte-diventati-firma-dellassassino/>

Address correspondence to simona.longo25@gmail.com

Received 7 July, accepted 15 July 2024.

SRADICARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE: PROTOCOLLO DI PREVENZIONE PER EDUCARE LE NUOVE GENERAZIONI DI UOMINI AL RISPETTO

Sara Cutrale ¹

RIASSUNTO:

La violenza di genere è un fenomeno ancora oggi radicalmente vivido e presente nella società, diffuso non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Le sue forme sono differenti: da quelle identificabili con maggior facilità, come la violenza fisica e/o sessuale, a quelle più celate e nascoste, come la violenza psicologica ed economica. Si cerca da diverso tempo di combattere tale fenomeno e la soluzione non risiede tanto nel cercare di proteggere e tutelare le donne e la loro progenie, ma nel rieducare e aiutare gli uomini autori di violenze, così da sradicare il problema alla radice. Per questo motivo, vi sono programmi studiati *ad hoc* che hanno l'obiettivo di accompagnare i soggetti violenti in un percorso di cambiamento dei propri comportamenti aggressivi, oltre che permettendo di tutelare le vittime e interrompere gli atti da loro subiti, prevedendo eventuali *escalation*, recidive o nuove azioni violente. Pur essendo ancora in fase di sperimentazione e analisi, tali programmi sembrano avere la loro efficacia; tuttavia, in Italia la presenza di centri che ne offrono l'utilizzo sono ancora presenti solo a livello locale e la distribuzione sul territorio nazionale non è omogenea, con maggiore concentrazione al centro-nord.

La prevenzione di tipo primario è essenziale per un fenomeno feroce quale è la violenza di genere e il lavoro più grande andrebbe fatto fin dalla prima infanzia. Infatti, bisognerebbe educare le nuove generazioni al rispetto altrui e alla comprensione delle emozioni, potendo così sviluppare la predisposizione al dialogo e alla non violenza, creando generazioni differenti rispetto a quelle passate, che non vadano a reprimere le emozioni e non debbano trattare i problemi tramite l'uso di aggressività e violenza. Da questo sunto nasce l'idea del protocollo univoco, istituito su i diversi contesti, dal nome "E.Ri.Ge", ossia "Educare al Rispetto di Genere".

Parole chiave: Violenza di genere, uomini autori violenti, programma di prevenzione.

¹ Psicologa clinica, Specializzata in Criminologia Clinica e Scienze Forensi

ABSTRACT:

Gender violence is a phenomenon that is still radically alive and present in society today, widespread not only in our country but throughout the world. Its forms are different: from those that can be identified more easily, such as physical and/or sexual violence, to the more hidden and hidden ones, such as psychological and economic violence. Attempts have been made to combat this phenomenon for some time now, and the solution is not so much to protect and protect women and their children, but in reeducating and helping the men who commit violence, to eradicate the problem at its root. For this reason, there are programs designed specifically to accompany violent subjects in a path of change of their aggressive behavior, in addition, it allows the protection of victims and stop their actions, anticipating possible escalation, recurrence or new violent actions. While still in the testing and analysis phase, these programmes appear to be working; however, in Italy the presence of centers offering its use is still only present at local level and distribution on the national territory is not homogeneous, with greater concentration in the center-north.

Primary prevention is essential for a ferocious phenomenon such as gender violence and the greatest work should be done from early childhood. In fact, it would be necessary to educate the new generations to respect others and to understand emotions, thus being able to develop a predisposition to dialogue and non-violence, creating different generations than the past, that do not go to repress emotions and do not have to deal with problems using aggression and violence. From this summary the idea of the unique protocol, established on different contexts, with the name "E.Ri.Ge", that is "Educate to Respect for Gender", was born.

Keywords: Gender violence, men who commit violence, prevention programme.

RESUMEN:

La violencia de género es un fenómeno todavía hoy radicalmente vivo y presente en la sociedad, difundido no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Sus formas son diferentes: desde las más fácilmente identificables, como la violencia física y/o sexual, hasta las más ocultas y ocultas, como la violencia psicológica y económica. Se ha intentado combatir este fenómeno desde hace mucho tiempo y la solución no radica tanto en tratar de proteger y proteger a las mujeres y sus descendientes, Pero en la rehabilitación y ayuda a los hombres violadores, para erradicar el problema de raíz. Por esto motivo, existen programas diseñados específicamente para acompañar a los sujetos violentos en un proceso de cambio de sus comportamientos agresivos, Además, permite proteger a las víctimas y detener los actos que han sufrido, previendo posibles escaladas, reincidencias o nuevos actos violentos. Aunque todavía se están ensayando y analizando, estos programas parecen tener su

efficacia; sin embargo, en Italia la presencia de centros que ofrecen su uso están todavía solo a nivel local y la distribución en el territorio nacional no es homogénea, con mayor concentración en el centro-norte.

La prevención primaria es esencial para un fenómeno tan feroz como la violencia de género y el trabajo más importante debería hacerse desde la primera infancia. En efecto, sería necesario educar a las nuevas generaciones al respeto de los demás y a la comprensión de las emociones, pudiendo así desarrollar la predisposición al diálogo y a la no violencia, creando generaciones diferentes a las anteriores, que no repriman las emociones y no deben tratar los problemas con el uso de la agresión y la violencia. De este resumen nace la idea del protocolo unívoco, instituido en los diferentes contextos, con el nombre "E.Ri.Ge", es decir, "Educar al Respeto del Género".

Palabras clave: Violencia de género, hombres autores de violencia, programa de prevención.

Introduzione

La violenza di genere è un concetto estremamente sfaccettato, che include “qualsiasi forma di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne”, come si legge nell’art.1 della dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.² Si tratta di una vera e propria questione sociale, che vede la violazione dei diritti delle donne e del loro benessere, senza distinzione di paesi e culture, classi o etnie, livelli di istruzione, reddito o fasce di età.³ Il fenomeno, in quanto tale, trova un’importante preoccupazione per la salute globale.⁴ Difatti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità⁵ descrive la violenza contro le donne come un problema di salute pubblica, che incide sul benessere generale delle stesse, delle loro famiglie e, quando presenti, anche dei figli; inoltre, indirettamente, questo fenomeno incide sul benessere sociale e culturale di tutta la popolazione. È risaputo come questo sia difficile da contrastare, perché spesso si annida nella vita degli individui, sin dall’infanzia, in modo sfuggente, spesso insospettabile, manifestandosi in modo silenzioso nella quotidianità di molti. La violenza di genere, soprattutto in ambito familiare, è una realtà statisticamente in aumento. Infatti, oggi giorno sentiamo spesso parlare di casi di violenza sessuale, molestie, maternità forzate, incesti, e così via... ma, spesso, non si coglie l’essenza comune di tutti questi reati; per tale motivo,

² ONU, (1993). *Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne*. In Università degli Studi di Padova.

³ UNICEF – United Nations Children’s Fund, (2000). *La violenza domestica contro le donne e le bambine*. *Innocenti Digest*, 6: 1-28.

Council of Europe, (2011). *La Convenzione di Istanbul – Un potente strumento per porre fine alla violenza di genere*. *Parliamentary Assembly*.

⁴ Ellsberg, M., et al., (2015). *Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say?* *Lancet*, 385(9977): 1555-1566.

⁵ OMS, (2013). *Il rapporto dell’OMS definisce la violenza contro le donne “un problema di salute di proporzioni globali enormi”. Nuove linee guida per facilitare il Servizio Sanitario Nazionale a reagire correttamente*.

vi è la necessità di trattare il fenomeno in modo da infrangere un tabù ed affrontare in modo deciso e serio il problema. Questo tipo di reato è in costante espansione e di continuo interesse per la società. È complesso da analizzare, in quanto gli autori commettono gli atti perlopiù entro le mura domestiche e ciò spesso comporta il silenzio delle vittime, dato che in questi casi condividono un legame di tipo intrafamiliare con il carnefice.

Violenza di genere: Analisi e aspetti criminologici-fenomenologici di una problematica culturale e sociale

La violenza di genere riguarda una precisa discriminazione che avviene in base al sesso, avente un tasso più elevato per le donne rispetto agli uomini. In particolare, troviamo la *Intimate Partner Violence (IPV)*, una forma di violenza di genere perpetrata dal *partner*, più spesso un uomo verso una donna, andandone a ledere i diritti.⁶ Questa violenza ha effetti negativi per la vittima, sia nel breve che nel lungo termine; infatti, può incidere sulla sua salute fisica come su quella mentale, oltre che, molto spesso, su quella riproduttiva. Alle volte le donne che subiscono tale efferato atto portano con loro delle conseguenze importanti: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei figli, ove presenti.

La violenza contro le donne è un fenomeno estremamente complesso, influenzato da molteplici fattori. Si può dire che la sua causa, o una delle molte, sia radicata nella condizione specifica della donna, oltre che nelle condizioni gerarchiche che la circondano. Perciò, si tratta delle discriminazioni sistemiche che avvengono tra i generi, determinate da fattori di tipo sociale, culturale, ma anche storici e criminologici, che si risolvono in ostacoli al riconoscimento dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi e al pieno sviluppo della personalità e delle capacità umane delle donne.⁷ Ciò che più può portare ad essere predisposte a tali aggressioni e a diventare soggetti passivi di certi reati è proprio l'appartenere al sesso femminile, e questo è uno dei fattori socio-ambientali. Per tale motivo, la violenza contro le donne può essere definita come fenomeno sociale, legato a ruoli e comportamenti che la società stabilisce per i due sessi, ma anche come fenomeno culturale, in quanto è la cultura a contribuire all'accettabilità sociale della violenza sulle donne e, in particolare, al modo di percepire e stabilire il rapporto tra i sessi.⁸

Tipi di violenza e conseguenze del fenomeno

La violenza sulle donne può avere diversi volti, dato che non esiste solamente la tipologia più comunemente conosciuta, ossia quella fisica. Infatti, esistono diversi abusi, talvolta difficili da

⁶ Ellsberg et al., (2015).

⁷ Graziano, C., (2021). Gli aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere. *Ius in Itinere*.

⁸ Ibidem

riconoscere. Le varie forme di violenza sono spiegate nella “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” dell’Assemblea Generale.⁹ L’articolo 2 della dichiarazione fornisce una spiegazione dettagliata delle varie tipologie di questo fenomeno: “La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue: a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l’abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte di marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada”.

Da questo si può denotare come le forme di violenza sulle donne siano di diverso genere, da quella psicologica, fino ad arrivare allo *stalking*, alla violenza economica e a quella verbale. Tutte hanno comunque un comune denominatore: le conseguenze negative che provocano a chi le subisce, ossia gravi danni alla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima.

Il tipo di violenza più evidente e facile da riconoscere e tracciare è quella fisica, anche perché è la più denunciata. Comprende l’uso di qualsiasi atto guidato dall’intenzione di fare del male o provocare terrore alla vittima che la subisce. Tra gli atti riconducibili alla violenza fisica vi sono il lancio di oggetti, spintoni, schiaffi, morsi, calci o pugni; ma anche il colpire l’altra persona o cercare di colpire con un oggetto, le percosse, il soffocamento e anche l’uso e/o la minaccia con arma da fuoco o da taglio. Tali forme ricorrono, per l’aggressore, nei reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio e sequestro di persona.¹⁰

Per esprimere la violenza fisica esercitata dall’uomo sulla donna con un movente di genere si fa riferimento al femminicidio, termine approdato nei nostri vocabolari per indicare la violenza maschile sulle donne per motivi di genere. Letteralmente, viene definito femminicidio¹¹ “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetrare la subordinazione e di annientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”. Spesso le cause del femminicidio e della violenza fisica sulla donna sono date dalla sensazione dell’uomo di essere abbandonato, quando lo stesso sente che la donna vuole intraprendere una strada in autonomia e,

⁹ Risoluzione dell’Assemblea Generale 48/104 del 20 dicembre 1993.

¹⁰ Donne in Rete contro la violenza (2018). *Che cos’è la violenza contro le donne?*

¹¹ Devoto, G., & Oli, G.C., (2009). *Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana*, (a cura di) L. Serianni, M. Trifone. Mondadori Education.

quindi, non più al suo fianco. Così, questo sentimento innesca un senso di rabbia, agitazione e malumore che lo possono portare a commettere un reato così crudele ed efferato.

Collegabile alla violenza fisica vi è la violenza sessuale che si riferisce a chiunque, con la forza, la minaccia o l'abuso di autorità, forzi un'altra persona a commettere o subire atti sessuali, come recita il Codice penale, all'articolo 609 bis.¹² Vengono considerati come atti di violenza sessuale tutte quelle situazioni in cui si è costretti a compiere o subire atti sessuali di vario genere contro la propria volontà. Tra questi vi sono inclusi lo stupro, il tentato stupro, le molestie sessuali, la costrizione a rapporti sessuali con altre persone e i rapporti sessuali indesiderati, oltre che quelle attività sessuali fatte per paura delle conseguenze, di tipo degradanti e umilianti. Comunque, a prescindere dal nome che si vuole attribuire al tipo di violenza sessuale in sé, la caratteristica in comune rimane il carattere di non consensualità che si presenta nell'atto.

La violenza sessuale rimane una delle forme, oltre quella fisica, tra le più facili da riconoscere e soprattutto tra le più diffuse anche ai giorni nostri in tutte le parti del mondo e in tutte le società. Spesso le vittime non riescono a trovare giustizia e risarcimenti; anzi, spesso sono le stesse donne ad essere accusate come responsabili dell'atto subito.

Un'altra forma di violenza è quella psicologica, che è stata definita, in materia di violenza sulle donne, come "ogni costrizione di natura fisica o psichica che porti con sé il terrore, la fuga, la disgrazia, la sofferenza o la morte di un essere animato; o ancora, qualunque atto intrusivo che ha come effetto volontario o involontario l'espropriazione dell'altro, il danno o la distruzione di oggetti inanimati".¹³

La violenza psicologica è sicuramente una forma difficile da riconoscere, soprattutto sull'immediato; infatti, molto spesso si ripercuote sulla vita della vittima in un modo piuttosto celato e si può esprimere attraverso offese, accuse, atti denigratori, minacce, insulti, umiliazioni e limitazioni della libertà. In particolare, questa racchiude e comprende ogni forma di abuso che lede l'identità della donna: attacchi e minacce verbali (la derisione, la molestia verbale, l'insulto, la denigrazione, minaccia di aggressione o tortura nei confronti della donna e dei suoi familiari, come anche dei figli, degli amici e/o persino dei suoi animali) finalizzati a convincere la stessa di essere una nullità, per meglio tenerla sotto controllo; isolarla, allontanandola dalle relazioni sociali di supporto o impedendole l'accesso alle risorse, tra cui quelle economiche, in modo da limitare la sua indipendenza (vedi anche violenza economica); forme di gelosia ed ossessività, come controllo eccessivo, accuse ripetute di infedeltà e controllo delle frequentazioni; minacce ripetute di abbandono, divorzio, inizio di una nuova relazione se la donna non dovesse soddisfare le richieste dell'uomo; infine, anche danneggiamento o distruzione di oggetti a lei cari o di sua proprietà.¹⁴

¹² Brocardi, (2023). *Titolo XII. Codice Penale. Dei delitti contro la persona. Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale – Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale, Articolo 609 bis: Violenza sessuale.*

¹³ Heritier, F., (1997). *Sulla violenza*, (a cura di) L. Pacelli. Meltemi Editore.

¹⁴ Donne in Rete contro la violenza (2018).

Tale forma di violenza è molto pericolosa, in quanto, a differenza della forma fisica, che si compie, ad esempio, in un momento e termina nello stesso, questa inizia con delle umiliazioni gradualmente più “leggere”, che poi si intensificano, ma anche con vessazioni sempre più gravi con il passare del tempo. Pur essendo molte volte una violenza non visibile fin da subito, questa tipologia può portare a gravissime conseguenze nella sfera morale della persona che le subisce; infatti, essendo perpetrata nel tempo, può portare la vittima a sentirsi sempre colpevole e incapace, e questo senso di colpevolezza e incapacità potrebbe crescere di giorno in giorno. La problematica maggiore per fronteggiare tale comportamento è che, essendo difficile da dimostrare ed evidenziare, rimane ancora oggi complesso da denunciare.

Un’ulteriore forma di violenza, a cui si è accennato in precedenza, è la violenza economica. L’*European Institute for Gender Equality*¹⁵ la definisce come un insieme di atti di controllo da parte del *partner* in merito all’utilizzo e alla distribuzione del denaro, compreso il negare alla donna, costantemente, le risorse economiche. La forma di violenza economica è rappresentata da qualsiasi azione che crea un comportamento di dipendenza economica della donna nei confronti del proprio *partner* e vi sono diverse distinzioni: nel caso in cui la donna lavori, l’uomo può mettere in atto delle strategie sul luogo di lavoro che porteranno al licenziamento della stessa; nel caso, invece, in cui la donna cerchi lavoro, l’uomo può cercare di accrescere il senso di disistima in lei per evitare che si proponga per eventuali ruoli lavorativi. Tra le forme di violenza economica vi sono anche il vietare, ostacolare o boicottare l’accesso ad un lavoro fuori casa; sfruttare la donna come forza lavoro nella propria azienda di famiglia senza, però, darle alcuna retribuzione, né potere decisionale o accesso ai mezzi finanziari; privarla dello stipendio o controllarlo, appropriandosi dei proventi del lavoro della stessa e/o usarli a proprio vantaggio; controllare la gestione della sua vita e delle sue attività quotidiane; indebitare la donna per far fronte alle proprie inadempienze; negare, controllare o limitare l’accesso alle finanze familiari; attuare ogni forma di tutela giuridica, anche preventiva, a proprio vantaggio e a danno della donna; infine, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti da leggi e sentenze.¹⁶

La violenza economica rimane una delle tipologie più sommerse, nascoste e meno evidenti del fenomeno. Infatti, come nel caso di quella psicologica, è talvolta difficilmente riconoscibile. Questa si verifica più spesso nel contesto familiare ed è rimasta una forma non subito riconosciuta fino all’avvento della Convenzione di Istanbul¹⁷ che, all’articolo 3, la definisce come una violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione contro le donne.

¹⁵ European Institute for Gender Equality (2013). *The gender equality index. Report.*, pp.1-186.

¹⁶ Adami, N.A., (2018). Il fenomeno della violenza di genere. *CentroMoses – Benessere psicofisico*.

¹⁷ Council of Europe (2011).

Infine, si possono citare la violenza domestica e la violenza assistita. L'espressione "violenza domestica" mette in risalto tutti quegli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno delle mura domestiche e familiari, e tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida, o abbia condiviso, la stessa residenza o domicilio con la vittima: "nelle situazioni di violenza domestica la relazione si trasforma in un luogo insicuro dove i comportamenti violenti agiti dal *partner* abusante compromettono la salute fisica e mentale di chi li subisce".¹⁸ Quindi, la violenza domestica è tra le più diffuse all'interno della nostra società e può assumere diverse forme che possono presentarsi singolarmente o manifestarsi tutte contemporaneamente.

In relazione alla violenza subita dalle donne vi è la violenza assistita; infatti, quando la donna che subisce tali aggressioni è madre, l'atto violento non colpisce solo i membri della coppia, ma diviene anche un attacco alla relazione madre-bambino/i. Quindi, questo tipo di violenza viene subita, quasi come riflesso, dai figli della donna maltrattata e/o della coppia. Le aggressioni, che siano fisiche e/o psicologiche, di solito creano un clima di terrore e pericolo all'interno della casa; inoltre, possono minare alla base l'autostima e l'identità stessa della donna, che viene degradata anche relativamente alle proprie competenze genitoriali e nel ruolo di madre. Tra le conseguenze di questi atti vi è anche la possibilità di impedire lo sviluppo di un rapporto sereno tra la mamma e i suoi figli. Inoltre, spesso i bambini e le bambine che assistono alla violenza nei confronti della madre vedono configurarsi in sé un trauma complesso che riverbera gli effetti del fenomeno subito a livello emotivo, cognitivo e relazionale, con un alto rischio di trasmissione intergenerazionale della violenza.¹⁹

Caratteristiche degli uomini autori di violenza

La violenza maschile contro le donne rappresenta un fenomeno sociale molto diffuso e strutturale con radici culturali profonde che, ancora oggi, permeano le relazioni tra uomini e donne in tutto il mondo. Quando si parla di uomini che usano violenza contro le donne sentiamo perlopiù dire "uomini autori di violenza" e mai "uomini violenti o maltrattanti". Questa è da sempre una scelta ben precisa e pensata, perché vi è la convinzione che vi sia la possibilità di lavorare sui comportamenti di questi uomini, portando a un loro cambiamento che, quindi, non sia considerato come radicato e insito in loro. È di tutta evidenza, infatti, che se non si interviene per cambiare il comportamento degli autori di tale reato, il contrasto alla violenza contro le donne non potrà dirsi mai del tutto sradicato. Di certo, non tutti gli uomini autori di violenza cambiano, bisogna sottolinearlo, ma ogni progresso che si evidenzia in questo genere di uomini rappresenta comunque un passo avanti nel contrasto alla

¹⁸ Ibidem

¹⁹ Save the Children (2022). *I segnali della violenza domestica e come riconoscerli*.

violenza sulle donne. Infatti, il cambiamento di ogni singolo soggetto è un nuovo tassello nel cambiamento culturale del Paese e del mondo intero.²⁰

Gli uomini autori di violenza sono, nel 94% dei casi, persone che rientrano nella categoria di uomini c.d. “perbene”, verso cui si ripone fiducia e, spesso, anche con una brillante carriera e con un rispettabile ruolo nella società. Insomma, tipi considerati mansueti, saggi e educati che nessuno direbbe mai essere violenti, ma che considerano tali comportamenti come legittimi quando si scatena la loro furia incontrollata sulla donna al loro fianco, di solito anche per motivi banali. Proprio per tale ragione, molto spesso si mette in dubbio la credibilità delle donne maltrattate, perché quegli uomini, all’apparenza perfetti e a modo, non sembrano mai capaci di tali atti.²¹

La Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla violenza contro le donne, con il supporto di diversi consulenti, ha da tempo tracciato un ritratto o profilo degli uomini che uccidono le donne e ha ricostruito più o meno nei dettagli le dinamiche comportamentali sottese al fenomeno sociale.²²

Hanno identificato come l’autore di tali violenze è nel 48% dei casi il marito della vittima, mentre nel 21% il convivente e nel 23% l’ex compagno. Per quanto riguarda i casi di stupro in particolare, nel 70% dei casi si tratta del *partner* o dell’ex, di cui il 62,4% di tali atti sembrano essere stati commessi davanti ai figli. I femminicidi, invece, sono commessi nel 46,3% dall’attuale compagno della donna e nel 10,6% dall’uomo appena lasciato. Di solito l’autore di violenza è identificato come una persona di età matura (tra i 35 e i 45 anni), primitiva, rozza, psicopatica esplosiva ma istruita, che ha anche un lavoro stabile. Molto spesso, inoltre, si tratta di soggetti che non fanno uso di sostanze stupefacenti o sostanze alcoliche.²³ Non è ovviamente possibile stilare un *identikit* preciso o un profilo psicologico di base dell’uomo che commette violenza. Tuttavia, sarebbe bello e anche rassicurante poter individuare dei tratti, delle caratteristiche e degli indicatori decisi e maggiormente specifici che ci possano far capire chi è l’uomo c.d. “maltrattante”, perché di solito questi appaiono come esseri semplici e comuni, dapprima attenti e innamorati, che poi agiscono con comportamenti di aggressione e violenza; insomma, uomini qualunque, normali, che usano abusi fisici, emotivi, verbali, economici e/o sessuali per controllare le loro *partner*. Questo genere di uomini vogliono dominare e avere controllo sull’altra persona; tuttavia, in pubblico sono capaci di misurare i propri atteggiamenti e comportamenti, per poi mostrarsi per quel che sono nel proprio privato.²⁴ Negli anni diversi studiosi hanno provato a ritrarre delle classificazioni rispetto agli uomini autori di violenza ma, non essendo questi un gruppo unico ed omogeneo, attualmente sono disponibili diverse

²⁰ Bernetti A., Sica, A., & Corn, E., (2022). Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime. *Osservatorio Violenza sulle Donne, Università degli Studi di Milano*.

²¹ Budai, V., (2011). La violenza sulle donne. *QUALE Psicologia*, 38: 89-95.

²² Marrone, L., (2021). *Gli uomini che commettono violenza sulle donne. Le dinamiche e le azioni preventive*. Convegno ANCAF.

²³ Mantovani, F., (2013). La violenza di genere sotto il profilo criminologico-penale. *Edizione ETS*, 59-72.

²⁴ Baccaro, L., (2021). *Tipi e identikit dell’uomo maltrattamenti*.

categorizzazioni, realizzate in base a differenti prospettive che a loro volta sono basate su diverse dimensioni. Tali classificazioni sono state strutturate in base a diverse variabilità: gravità della violenza e rischio per le vittime, caratteristiche psicopatologiche e di personalità degli aggressori, controllo della rabbia e, rispetto all'intervento, in base alla motivazione al cambiamento. In particolare, una classificazione ha preso come riferimento il profilo psicopatologico degli aggressori, valutato principalmente con il test MMPI-2²⁵ e indicando due gruppi di individui: quelli con caratteristiche antisociali, che hanno punteggi elevati in deviazione psicopatica e depressione o in personalità antisociale e narcisista, e i soggetti privi di caratteristiche psicopatologiche, con punteggi non rilevanti alle scale applicate. Una seconda classificazione, di Gottman e colleghi (1995),²⁶ si basa sulla misurazione della risposta psicofisiologica (cardiaca) degli uomini c.d. violenti durante una discussione di coppia e di come questa vari rispetto alla condizione consueta e solita. Secondo tale classificazione esistono, difatti, due tipi di uomini maltrattanti: cobra e pitbull. Il primo tipo, l'uomo cobra, durante una discussione di coppia mostra una diminuzione del battito cardiaco e manifesta molta aggressività, oltre che disprezzo verso la vittima. Tendenzialmente, a livello psicopatologico, questi uomini mostrano caratteristiche antisociali e aggressivo-sadiche e hanno una maggiore probabilità di tossicodipendenza. Infine, agiscono una violenza strumentale, cioè il comportamento aggressivo è pianificato, esprime un livello profondo di insoddisfazione e non genera sentimenti di colpa. Invece, al secondo tipo di uomo maltrattante di questa classificazione, quello di tipo 2, anche detto pitbull, durante una discussione di coppia aumenta la frequenza cardiaca. Da un punto di vista psicopatologico, questi tendono a mostrare disturbi di personalità evitante e borderline, caratteristiche passivo-aggressive, rabbia cronica e uno stile di attaccamento insicuro. Inoltre, agiscono una violenza di tipo impulsivo, caratterizzata da un comportamento regolato dalla rabbia e che riflette difficoltà nel controllo degli impulsi o nell'espressione degli affetti. Un'altra classificazione, di Holtzworth-Munroe e Stuart (1994),²⁷ si concentra su tre variabili rilevanti: il funzionamento psicologico, l'estensione della violenza e la gravità dei comportamenti. Da queste dimensioni è venuta fuori l'osservazione di tre tipi di aggressori: quelli limitati all'ambito familiare (o sovra controllati), quindi soprattutto contro la compagna e i figli, con una violenza più costante nel tempo, ma meno grave; i tipi di aggressori borderline/disforici (impulsivi), che mostrano una violenza di media o alta intensità, diretta contro *partner* e altri membri della famiglia, a volte anche con esterni; infine, abbiamo i violenti in generale/antisociali (strumentali) che fanno un uso strumentale della violenza fisica e psicologica, che si manifesta in modo generalizzato e non solo tra le mura domestiche. Infine,

²⁵ Hathaway, S.R., & McKinley, J.C., (1997). *MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2*. Firenze, Organizzazioni Speciali.

²⁶ Gottman, J.M., et al., (1995). The relationship between heart rate reactivity, emotionally aggressive behavior and general violence in batterers. *Journal of Family Psychology*, 9, 227-248.

²⁷ Holtzworth-Munroe, A., & Stuart, G.L., (1994). Typologie of male batterers: Three subtypes and the differences among them. *Psychological Bulletin*, 116, 476-497.

Cavanaugh e Gelles (2005)²⁸ strutturano un'altra classificazione di abusanti in base alla gravità della violenza e del rischio per le vittime, identificando tre gruppi di uomini violenti: quelli a basso rischio, con violenza di bassa gravità e messa in atto raramente, con poca o nessuna psicopatologia e senza precedenti penali, generalmente; quelli a rischio moderato, che mettono in atto violenze un po' più di frequente e di media gravità, e presentano livelli psicopatologici moderati o elevati; infine, i maltrattanti ad alto rischio, che commettono violenze più gravi e frequenti, presentano alti livelli psicopatologici e tendono ad avere precedenti penali.

Interazione tra la violenza perpetrata, l'abuso di sostanze e i disturbi mentali

Molte visioni che abbiamo del mondo sono, inevitabilmente, influenzate da stereotipi e concezioni di pensiero comune, tra queste vi è la concezione per cui il maltrattamento messo in atto da un uomo verso la compagna possa essere correlato e dettato dall'abuso di sostanze e/o *alcool*, ma anche da eventuali disturbi mentali.

In particolare, riguardo alla correlazione tra abuso di sostanze e/o *alcool* e la messa in atto di un comportamento violento, sembra che le due problematiche si accompagnino, ma non è detto che si influenzino a vicenda. Vi sono diversi *offender che* affermano di abusare e maltrattare la propria *partner* solo quando ubriachi e/o sotto effetto di alcune sostanze e che diventano irascibili a causa dei problemi di dipendenza. Vi sono sicuramente alcune sostanze che aumentano l'aggressività e possono aumentare la potenza dell'atto maltrattante; di contro, invece, l'*alcool* risulta essere una sostanza depressogena che, quindi, non rende il soggetto più aggressivo, ma lo dovrebbe disinibire.²⁹ Perciò, il maltrattante può usare la sostanza alcolica, ad esempio, per fare ciò che da sobrio non riuscirebbe a mettere in atto, ma questo non cambia le sue motivazioni. Insomma, la problematica della violenza agita, soprattutto domestica, e quella dell'abuso di *alcool* e/o di sostanze possono coesistere ma devono essere trattate in maniera separata, in quanto la cessazione dell'una non vede automaticamente la cessazione dell'altra. È vero che non è la sostanza in sé a indurre l'individuo al maltrattamento, ma questa ne può compromettere sicuramente l'autocritica personale. Ecco perché spesso questi soggetti non sono accettati in programmi per uomini maltrattanti, o ne viene vincolata la partecipazione alla contemporanea iniziazione di un percorso di disintossicazione, perché la sostanza gioca un ruolo molto importante sulla messa in discussione del soggetto. Difatti, spesso le stesse donne sono portate a pensare che il comportamento violento sia causato dalla sostanza attiva o dall'*alcool*, o perché l'uomo ne è in astinenza, ma in realtà la mentalità violenta dello stesso soggetto è pregressa all'uso della sostanza e permane anche dopo la sua disintossicazione. Quindi, la

²⁸ Cavanaugh, M.M., & Gelles, R.J., (2005). The utility of male domestic violence offender typologies: New directions for research, policy and practice. *Journal of Interpersonal Violence* 20(2): 155-166.

²⁹ Bancroft, L., (2013). *Uomini che maltrattano le donne. Come riconoscerli per tempo e cosa fare per difendersi*. Milano, Vallardi Editore.

dipendenza viene spesso usata in modo manipolatorio in un certo senso (“ti picchio perché sono ubriaco”, “ti picchio perché sono sotto effetto di una sostanza stupefacente”) e questa strategia può essere usata per evitare di prendersi le responsabilità, attribuendo l’azione a qualcosa di esterno, una sorta di tecnica di negazione che il maltrattante può adottare per giustificarsi, quasi per passare da carnefice ad altrettanto vittima della situazione.³⁰

Alcuni studiosi,³¹ invece, ritengono come alcuni uomini violenti siano affetti da disturbi mentali e come questi siano decisivi nell’atto in sé:

“Nelle aggressioni contro la persona che avvengono entro le mura domestiche (sia inter o intragenerazionali) prevale nettamente la patologia mentale rispetto alle aggressioni extrafamiliari (contro conoscenti e ignoti)” (Fornari, 2007, p.17).

Tale affermazione, tuttavia, può essere criticata perché proviene da ricerche e studi sostenuti perlopiù in istituti di pena o psichiatrici; quindi, i soggetti analizzati avevano sicuramente una maggiore probabilità di essere portatori di malattia mentale. Molte volte, inoltre, gli uomini maltrattanti vengono ritenuti affetti da specifici disturbi della personalità. In particolare, c’è chi sostiene che la maggior parte dei *partner* violenti, come chi commette gli abusi in modo ripetuto e ciclico nel tempo, siano spesso affetti dal disturbo borderline di personalità e che, per tale motivo, sarebbero ossessionati dalla possibile perdita della compagna. Tuttavia, la descrizione dei soggetti maltrattanti con disturbo di personalità rischia di diventare tautologica, soprattutto se il maltrattamento viene inteso come comportamento anomalo dato dalla cultura in cui si trova il soggetto.³² D’altro canto, c’è anche chi descrive i *partner* violenti più che soggetti affetti da psicopatologie come soggetti poco raccomandabili.³³ Per lo studioso, infatti, i soggetti narcisistici sono persone che hanno bisogno della continua ammirazione della compagna e, allo stesso tempo, sono poco attenti ai sentimenti e al vissuto della stessa. Hanno bisogno di stare al centro dell’attenzione, sono pieni di sé e tendono ad isolare la *partner* che deve rimanere sempre a loro disposizione. Invece, egli definisce gli antisociali come soggetti aventi uno stile di vita che male si adatta alle regole di condotta socialmente condivise; inoltre, spesso hanno difficoltà nel mantenere un’occupazione stabile, non si pentono delle loro condotte che possono mettere in pericolo la propria o altrui sicurezza e improntano le proprie relazioni sull’aggressività. Questi soggetti sembrano essere più pericolosi per la donna, perché non provano sensi di colpa verso gli altri. I borderline, di contro, soffrono di continue crisi in cui provano paura per l’abbandono alternata alla paura per il troppo coinvolgimento. Questi ultimi sono coloro che più spesso fanno uso di sostanze e/o *alcool*; inoltre, a volte ricorrono anche all’autolesionismo per

³⁰ Merzagora Betsos, I., (2009). *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*. Milano, Raffaello Cortina Editore.

³¹ Fornari, U., (2007). *Trattato di psichiatria forense*. Milano, UTET.

³² Merzagora Betsos, I., (2009).

³³ Hirigoyen, M.F., (2006). *Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia*. Milano, Einaudi.

scaricare la tensione. Possono essere dolci come aggressivi, a fasi alterne; per tale motivo, non sono espressamente pericolosi, ma possono diventarlo. Infine, i paranoici sono coloro che hanno una visione limitata dei ruoli di genere, per cui la donna viene ritenuta capace di adempiere a pochi compiti, perlopiù domestici. Questi sono continuamente sospettosi e gelosi della loro congiunta; infatti, il loro comportamento porta spesso la *partner* ad allontanarsi, facendo sì che i loro dubbi diventino realtà. Tuttavia, bisogna sottolineare che, in generale, nonostante ciò che molti sostengono, a livello del profilo psichiatrico, gli autori dei reati di genere sono, di solito, soggetti capaci di intendere e di volere, quindi per questo imputabili e punibili. Sono rari, invece, i casi di uomini maltrattanti identificati come aventi disturbi psichiatrici o anomalie patologiche della personalità, dato che in genere si tratta di soggetti che agiscono per motivazioni per loro razionali, come l'incapacità di accettare ed elaborare cognitivamente l'abbandono di persone significative, come la donna che poi diventa vittima, o il desiderio di vendetta.³⁴

Servizi per l'aiuto e la rieducazione degli autori di reati violenti

In Italia esistono una serie di centri destinati e creati per accogliere, su base volontaria, uomini violenti e maltrattanti che vogliono riabilitarsi: stiamo parlando dei CAM, i Centri di Ascolto per uomini Maltrattanti, che oggi sono chiamati CUAV, Centri per Uomini Autori (o potenziali autori) di Violenza. I CAM nacquero nel 2009 in forma sperimentale e il primo ebbe origine a Firenze, grazie ad un'associazione *onlus* in collaborazione con l'ASL 10 di Firenze. Dopo il 2014 vennero aperte altre quattro sedi: a Ferrara, nel Nord della Sardegna, a Roma e a Cremona. Così, nel giro di circa dieci anni questi si sono diffusi su tutto il territorio nazionale. Il centro di ascolto è da sempre un luogo di riferimento per quegli uomini che vogliono intraprendere un percorso di cambiamento ed assumersi la responsabilità dei loro comportamenti aggressivi e violenti. È stato poi nel 2022 che l'intesa Stato-Regioni ha istituito i CUAV, che hanno sostituito i CAM. L'obiettivo dei CUAV è sempre quello di prevenire e interrompere la violenza, anche al fine di evitare la recidiva, attivare programmi integrati rivolti ai soggetti autori di violenza, incoraggiandoli a adottare comportamenti non aggressivi, avendo sempre come priorità la sicurezza e i diritti umani delle vittime, in stretto accordo con i servizi specializzati di sostegno a queste ultime.

Ogni centro per uomini autori di violenza deve essere formato da almeno tre operatori e tra questi vi deve essere almeno un professionista con qualifica di psicologo e/o psicoterapeuta che ha una formazione specifica nel campo della violenza di genere. I professionisti dovranno assicurare una serie di prestazioni minime: i colloqui di valutazione iniziali, con la finalità di verificare che vi siano le condizioni necessarie per l'avvio del programma; la presa in carico, ossia l'attivazione dei

³⁴ Mantovani, F., (2013).

programmi; la valutazione in itinere, volta ad indagare le attitudini e la motivazione degli autori di violenza, al fine di evitare i c.d. accessi strumentali; infine, le attività di prevenzione primaria, che sono dirette a prevenire la violenza attraverso interventi di sensibilizzazione e di formazione.

Secondo una prima indagine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel 2018 i CUAV erano 54 e quattro regioni (Basilicata, Calabria, Molise e Valle d'Aosta) non ne avevano nessuno. Anni dopo, precisamente nel 2022, una seconda indagine ha stabilito che questi sono diventati 141 e che si trovano ormai in ogni regione del nostro territorio nazionale.

Come già accennato in precedenza, l'accesso degli uomini a questi centri e programmi può avvenire solo su base volontaria e, se è in corso un processo penale per maltrattamenti in famiglia, il giudice nel decreto può solamente consigliare la partecipazione dell'*offender* ad un percorso di riabilitazione e presa di coscienza dell'atto violento, ma non può adottare nessun obbligo o prescrizione. Ovviamente l'accettazione da parte dell'uomo violento della partecipazione a questi programmi è sempre valutata positivamente. Allo stesso modo, anche i servizi sociali che hanno in carico un utente che mette in atto violenza verso la *partner* possono solo consigliare al soggetto agente di partecipare a gruppi o programmi di aiuto. Inoltre, il soggetto violento può presentarsi autonomamente in un centro e, spesso, l'accesso volontario, più che motivato da una vera e propria presa di coscienza da parte dell'uomo, avviene quando la compagna lo mette di fronte ad un *aut-aut*, ma può avvenire anche quando il soggetto ritiene di aver superato la soglia di violenza che è ritenuta e considerata da lui come accettabile.³⁵ Alcune tra queste strutture, come il CAM di Firenze, si avvalgono anche di una linea telefonica a cui l'autore di violenza si può rivolgere per illustrare preliminarmente la sua situazione all'operatore, con cui successivamente fisserà un primo colloquio valutativo, durante cui si raccoglieranno i dati anamnestici e le informazioni di base, dell'utente e della *partner*, e si parlerà della natura e della durata della relazione. Inoltre, viene anche indagata la motivazione al cambiamento: se vi è la presenza di una dipendenza, da *alcool* o da altre sostanze, e/o di disturbi mentali, pregressi o attuali. Infine, tra le altre informazioni sono richieste anche quelle riguardanti gli episodi di violenza agita e su quale forma questa abbia assunto, oltre che sulle ripercussioni subite dalla vittima e se siano stati coinvolti eventuali minori.

Bisogna sottolineare che per coloro che hanno commesso reati di maltrattamento e abuso è stato ritenuto più efficace il modello di approccio motivazionale rispetto, invece, ad approcci di tipo coercitivo.³⁶

³⁵ Bancroft, L., (2013).

³⁶ Murphy, C.M., & Baxter, V.A., (1997). Motivating batterers to change in the Treatment Context. *Journal of Interpersonal Violence*, 12(4): 607-619.

Tra questi soggetti che fanno riferimento ai centri si ritiene che siano maggiormente propensi al cambiamento coloro che coniugano un'elevata motivazione interna a una legata a fattori esterni.³⁷ Questi ultimi sono quelli legati alle pressioni provenienti dal contesto, in particolar modo dalla compagna. Mentre, per i fattori interni si può ritenere fondamentale la presenza di tre caratteristiche: la frattura interiore, cioè la discrepanza fra quella che è la situazione attuale del soggetto e quella desiderata; l'autoefficacia, intesa come il ritenersi capace di raggiungere un obiettivo, anche in virtù di esperienze passate positive; infine, la disponibilità al cambiamento, che prevede il riconoscimento della criticità e della possibilità della sua modificazione.³⁸

La prevenzione nella violenza di genere

La prevenzione della violenza nelle relazioni domestiche e di genere è l'obiettivo principale di tutti i percorsi trattamentali sugli uomini autori di reato. Infatti, questa è volta a promuovere e conservare modalità di relazioni positive e non aggressive ed evitare l'insorgenza di fenomeni di maltrattamento. Ovviamente il lavoro con gli uomini autori di tali reati è da considerarsi a metà tra un intervento di prevenzione e di protezione; difatti, si tratterebbe di prevenzione anche quando la violenza si è già manifestata, in quanto, si andrebbe ad agire sulla possibilità di prevenire la recidiva. Insomma, la prevenzione può assumere caratteristiche differenti a seconda dell'arco temporale su cui si intende lavorare: che sia una prevenzione a lungo o a breve termine e della quantità di soggetti che si intende coinvolgere, che sia un singolo individuo, piuttosto che un gruppo di persone o una più ampia popolazione. Inoltre, i professionisti coinvolti nell'atto preventivo della violenza di genere con autori di tale reato possono essere diversi: di tipo educativo, formativo, psicologico, sociologico, ma anche di supporto legale, fino alle forze dell'ordine.

La prevenzione è costituita e attuata su diversi modelli, per questo è utile rifarsi ad una consolidata distinzione dei tre livelli preventivi per il fenomeno: la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria consiste in interventi atti al mantenimento di uno stato di benessere e di assenza di situazioni di violenza o a una sua promozione; quella secondaria consiste, invece, in interventi rivolti a situazioni in cui la violenza è in uno stato di potenzialità, oppure alle prime fasi del processo di *escalation*; infine, la prevenzione terziaria che riguarda interventi volti a contrastare la violenza in atto, oltre che ad evitare in particolar modo ulteriori gradi di *escalation* di comportamenti lesivi, oppure casi di recidiva della condotta di maltrattamento. Ovviamente un piano di contrasto completo ed efficace contro la violenza deve prevedere interventi preventivi per ognuno di questi tre gradi citati e specifici per ogni soggetto coinvolto nel fenomeno violento e di

³⁷ Grifoni, G., (2013). *Non esiste una giustificazione. L'uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento*. Roma, Romano.

³⁸ Miller, W., & Rollnick, S., (2002). Il colloquio motivazionale. Preparare la persona al cambiamento. In G. Grifoni, *Non esiste una giustificazione. L'uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento*. Roma, Romano.

maltrattamento: la vittima diretta, i minori vittime dirette/indirette, l'autore della violenza e la comunità nel suo complesso.

Proposta di un programma preventivo di tipo primario: l'educazione all'emotività e al rispetto fin dalla tenera infanzia con "E.Ri.Ge"

La mia personale idea come professionista si basa sull'esigenza di porre la prevenzione contro tale efferato fenomeno e delle sue varianti fin dalla prima infanzia, in quanto è già da bambini che tutti noi apprendiamo alcuni valori essenziali, ed è così che anche i maschi apprendono il rispetto per la figura femminile e il valore delle emozioni e della comunicazione.

L'idea da cui nasce questo progetto è quella di strutturare un programma di intervento *standard* da attuare in ogni ambito sociale, dove trattare argomenti dal valore essenziale come quelli della famiglia, dell'identità e della libertà individuale.

La denominazione del programma di mia ideazione è "E.Ri.Ge": "Educare al Rispetto di Genere". Il progetto dovrebbe prevedere l'introduzione di modalità di insegnamento di una serie di regole all'interno di diversi momenti della vita e/o in ambienti sociali frequentati da tutti i bambini e gli adolescenti. Partendo, in primis, dal coinvolgimento degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, dove si dovrebbe introdurre almeno un'ora settimanale di educazione al rispetto della figura femminile come tema centrale, oltre a trattare l'importanza di ciò che contorna tale aspetto, ossia l'insegnamento all'uso della comunicazione proattiva ed empatica, alla comprensione delle emozioni, proprie come altrui, alla pratica del dialogo e alla non violenza, fisica come verbale. Ovviamente strutturando il programma con tecniche e contenuti *ad hoc* in base al periodo scolastico.

Nella scuola dell'infanzia si dovrebbe creare e attuare un programma di spiegazione adatto all'età dei bambini sulle varie emozioni che ognuno di loro possono provare, ad esempio attraverso l'utilizzo di disegni di espressioni facciali o vere e proprie *emoji*, per interpretarle e far capire loro come reagire, portandoli alla consapevolezza del non utilizzo dell'aggressività e alla riflessione prima di ogni loro azione; inoltre, si dovrebbe spiegare ai bambini il concetto di fragilità altrui e cercare di far comprendere anche ai più piccoli che non bisogna reagire con violenza alle situazioni, ma usando l'incoraggiamento e il supporto. Tale insegnamento potrebbe avvenire attraverso l'uso di esempi con contatto fisico propositivo con gli altri bambini e anche con gli insegnati, come abbracci e carezze, soprattutto quando avvengono dei litigi, approccio funzionale che, se compreso, porterebbero autonomamente anche nei propri contesti familiari ed extrascolastici.

Con l'entrata nella scuola elementare, invece, i bambini iniziano ad avere maggiore comprensione dei gesti; per tale motivo, è in questo periodo che si dovrebbe spiegare loro la comprensione delle emozioni in maniera più attiva, ad esempio tramite l'uso di racconti e situazioni reali, per poterle

anche interpretare e per imparare a gestirle, cosa molto sottovalutata soprattutto nelle figure maschili, a cui spesso nella società non è permesso “provare dei sentimenti”, emozionarsi, essere empatici e comprensivi, perché si crede che vada a ledere la loro virilità, idea che invece dovremmo estirpare con tale programmazione preventiva. Inoltre, è in tale periodo scolastico che si dovrebbe insegnare ai bambini la propensione al dialogo e il favorire l’uso della non aggressività, o a forme eccessive di rabbia, in situazioni di discordia, con coetanei ma anche con adulti, di qualsiasi genere.

Lo stesso stile di programma di insegnamento e adattamento preventivo dovrebbe essere inserito nelle scuole medie come superiori, iniziando anche a spiegare il senso del rispetto e il consenso da parte delle donne, parlando così anche di sessualità.

In tutte le situazioni precedentemente citate, oltre a lezioni teorico-esplicative, bisognerebbe proporre momenti di *role-playing* e simulazioni, rappresentando situazioni di vita quotidiana che si potrebbero trovare ad affrontare e spiegare loro come sarebbe corretto comportarsi. Tutto ciò dovrebbe avvenire con lezioni frontali tenute da professionisti esperti e settimanalmente. Inoltre, la giusta prassi sarebbe quella di istruire altre serie di professionisti e inserire tali modalità di regole, gli insegnamenti citati e questi *input* nelle varie comunità frequentate di solito da bambini e ragazzi di tali età, oltre che all’interno della scuola. Parliamo, ad esempio, di strutture scuole-calcio, palestre, catechismo e chiesa, associazioni scout ma anche, e soprattutto, nei contesti familiari. Bisognerebbe, perciò, istruire tutti gli adulti di questi gruppi e contesti comunitari, compresi i genitori, ad utilizzare un protocollo univoco, adattato alle varie età, per implementare nella mente dei bambini e dei ragazzi la comprensione delle proprie emozioni, l’uso del dialogo proattivo e non aggressivo, come al non uso della violenza fisica, oltre che al rispetto altrui.

Sarebbe utile vedere divulgate le stesse ideologie e gli stessi insegnamenti di tale programma attraverso *media* classici, come telegiornali, giornali e pubblicità, ma anche tramite *social*, sempre con pubblicità ma anche grazie a professionisti del settore, come psicologi, educatori, etc..., dato che oggi i *social* sono il terreno più fertile per istruire i giovani.

Infine, concorde con l’idea di tale programmazione preventiva, vedrei la necessità di istituire una legge *ad hoc* che regolasse l’inserzione di annunci all’inizio di ogni film o video con scene violente, fisiche come psicologiche, o che possano richiamare tale idea. Una dicitura esplicita di come tali atti siano errati e di come non dovrebbero essere mai commessi.

Riepilogando, la mia idea è quella di istituire un vero e proprio protocollo per ogni contesto di prima educazione dei bambini e dei giovani adulti, istruendo dapprima genitori, insegnanti e tutti quei professionisti e adulti coinvolti negli ambienti di vita dei giovani, in modo da poter dare loro, fin dalla prima infanzia, un’educazione al rispetto in generale e soprattutto alla non violenza, in particolar modo rispetto alla donna.

Conclusioni

La violenza di genere è un fenomeno ancora oggi fortemente diffuso e per questo, a livello nazionale come internazionale, si cerca da diverso tempo di combatterlo. Per tale motivo si sta cercando di soffermarsi sulla rieducazione degli uomini autori di violenza e non solo nella tutela delle donne e dei loro figli. Da qui nascono programmi e strutture di sostegno *ad hoc*. L'istituzione e il sostegno dato dai programmi rivolti agli uomini autori di violenza di genere, infatti, hanno l'obiettivo di accompagnare tali soggetti in un percorso di cambiamento dei comportamenti aggressivi, oltre che per tutelare le vittime e interrompere la violenza da loro subita. Pur essendo ancora tutti in fase di sperimentazione e analisi, tali programmi sembrano avere la loro efficacia. Infatti, i dati statistici sono confortanti circa il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio del rischio del fenomeno, delle finalità di abbattimento delle *escalation* e del tasso di recidiva dei comportamenti violenti. Tuttavia, rimane ancora una pecca la non omogeneità di tali programmi e dei centri in tutta Italia, in quanto la loro presenza ha una maggiore concentrazione al centro-nord rispetto al sud. A tal proposito, sarebbe utile una mappatura di tutti i centri presenti sulla nostra penisola, così da raccogliere le esperienze maggiormente positive.

A mio avviso, la prevenzione rispetto a tale fenomeno è essenziale, ma il lavoro più grande andrebbe fatto a partire dalle nuove generazioni, fin dalla tenera infanzia, spiegando loro il rispetto per gli altri e per le donne. Ciò servirebbe sicuramente a improntare in loro la comprensione alle emozioni, la predisposizione al dialogo e alla non violenza. È da ciò che è nata l'idea del protocollo univoco "E.Ri.Ge": un programma preventivo di primo livello ancora in fase di studio ed elaborazione, ma con la componente essenziale della forza di volontà e educativa per sradicare il fenomeno dalle sua fondamenta.

BIBLIOGRAFIA

- Adami, N.A., (2018). Il fenomeno della violenza di genere. *CentroMoses – Benessere psicofisico*.
- Bancroft, L., (2013). *Uomini che maltrattano le donne. Come riconoscerli per tempo e cosa fare per difendersi*. Milano, Vallardi Editore.
- Bernetti A., Sica, A., & Corn, E., (2022). Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime. *Osservatorio Violenza sulle Donne, Università degli Studi di Milano*.
- Brocardi, (2023). *Titolo XII. Codice Penale. Dei delitti contro la persona. Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale – Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale, Articolo 609 bis: Violenza sessuale*.
- Budai, V., (2011). La violenza sulle donne. *QUALE Psicologia*, 38: 89-95.
- Cavanaugh, M.M., & Gelles, R.J., (2005). The utility of male domestic violence offender typologies: New directions for research, policy and practice. *Journal of Interpersonal Violence* 20(2): 155-166.
- Council of Europe, (2011). La Convenzione di Istanbul – Un potente strumento per porre fine alla violenza di genere. *Parliamentary Assembly*.
- Devoto, G., & Oli, G.C., (2009). *Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana*, (a cura di) L. Serianni, M. Trifone. Mondadori Education.
- Merzagora Betsos, I., (2009). *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*. Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Miller, W., & Rollnick, S., (2002). Il colloquio motivazionale. Preparare la persona al cambiamento. In G. Grifoni, *Non esiste una giustificazione. L'uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento*. Roma, Romano.
- Murphy, C.M., & Baxter, V.A., (1997). Motivating batterers to change in the Treatment Context. *Journal of Interpersonal Violence*, 12(4): 607-619.
- Ellsberg, M., Arango, D.J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C., (2015). Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? *Lancet*, 385(9977): 1555-1566.
- Fornari, U., (2007). *Trattato di psichiatria forense*. Milano, UTET.

Gottman, J.M., Jacobson, N.S., Rushe, R.H., Shortt, J.W., Babcock, J., La Taillade, J.J., & Waltz, J., (1995). The relationship between heart rate reactivity, emotionally aggressive behavior and general violence in batterers. *Journal of Family Psychology*, 9, 227-248.

Graziano, C., (2021). Gli aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere. *Ius in Itinere*.

Grifoni, G., (2013). *Non esiste una giustificazione. L'uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento*. Roma, Romano.

Hathaway, S.R., & McKinley, J.C., (1997). *MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2*. Firenze, Organizzazioni Speciali.

Heritier, F., (1997). *Sulla violenza*, (a cura di) L. Pacelli. Meltemi Editore.

Hirigoyen, M.F., (2006). *Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia*. Milano, Einaudi.

Holtzworth-Munroe, A., & Stuart, G.L., (1994). Tipologie of male batterers: Three subtypes and the differences among them. *Psychological Bulletin*, 116, 476-497.

Mantovani, F., (2013). La violenza di genere sotto il profilo criminologico-penale. *Edizione ETS*, 59-72.

Marrone, L., (2021). *Gli uomini che commettono violenza sulle donne. Le dinamiche e le azioni preventive*. Convegno ANCAF.

Risoluzione dell'Assemblea Generale 48/104 del 20 dicembre 1993.

UNICEF – United Nations Children's Fund, (2000). La violenza domestica contro le donne e le bambine. *Innocenti Digest*, 6: 1-28.

SITOGRAFIA

Baccaro, L., (2021). *Tipi e identikit dell'uomo maltrattamenti*. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.laurabaccaro.it/2021/12/29/tipi-e-identikit-delluomo-maltrattante/>

Di.Re. – Donne in Rete contro la violenza (2018). *Che cos'è la violenza contro le donne?* Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.direcontrolaviolenza.it/cose-la-violenza-contro-le-donne/#>

EIGE – European Institute for Gender Equality (2013). *The gender equality index. Report.*, pp.1-186. Disponibile al seguente indirizzo: <https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Gender-Equality-Index-Report.pdf>

Save the Children (2022). *I segnali della violenza domestica e come riconoscerli*. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/i-segnali-della-violenza-domestica-e-come-riconoscerli>

ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite (1993). *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*. In Università degli Studi di Padova. Disponibile al seguente indirizzo: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27

OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità (2013). *Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne "un problema di salute di proporzioni globali enormi". Nuove linee guida per facilitare il Servizio Sanitario Nazionale a reagire correttamente*. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_942_listaFile_itemName_0_file.pdf

Address correspondence to sacutral10@gmail.com

Received 20 July, accepted 30 July 2024

IL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE STATISTICHE E LEGISLAZIONE, UN CONFRONTO TRA ITALIA, INGHILTERRA E STATI UNITI

Monica Calderaro¹, Vincenzo Mastronardi², Camilla Fruet³, Francesca Mincione⁴

RIASSUNTO:

Il fenomeno della violenza di genere rappresenta una questione cruciale in diverse nazioni, incluse Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Questi paesi condividono un contesto sociale in cui la violenza fisica, psicologica e sessuale contro le donne continua a persistere, sebbene con differenze culturali e legislative. Le statistiche evidenziano l'incidenza della violenza domestica e sessuale, con dati allarmanti che indicano che una donna su tre negli Stati Uniti subisce violenza fisica da parte di un partner intimo, mentre in Italia il 66% dei femminicidi è commesso da partner o ex partner. Nonostante gli strumenti legislativi come la VAWA negli Stati Uniti e la Convenzione di Istanbul in Europa, le sfide per la protezione e l'assistenza alle vittime rimangono significative. L'isolamento sociale, le barriere culturali e la mancata denuncia continuano a ostacolare la lotta contro la violenza di genere, richiedendo interventi integrati e un impegno continuo per la tutela dei diritti delle donne.

Parole chiave: Violenza di genere, Femminicidi, Giurisprudenza, Dati statistici, Confronto internazionale

ABSTRACT:

The phenomenon of gender-based violence remains a critical issue in countries such as Italy, England, and the United States. These nations share a societal context in which physical, psychological, and sexual violence against women persists, despite differing cultural and legislative frameworks. Statistics highlight the prevalence of domestic and sexual violence, with alarming data indicating that one in three women in the U.S. suffers physical violence from an intimate partner, while in Italy, 66%

¹ Criminologa, Grafologa Forense, Docente di Psicologia del Crimine Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT. Docente del Master in Psicodiagnostica Clinica e Forense Consorzio Universitario Humanitas – Università San Raffaele di Roma. Docente e Coordinatore didattico del Master in Criminologia Clinica e Scienze Forensi Consorzio Universitario Humanitas – Università San Raffaele di Roma

² Psichiatra, Criminologo Clinico. Già Direttore della Cattedra di Psicopatologia forense, Università di Roma "Sapienza". Direttore di diversi Master universitari tra cui il Master in Criminologia clinica e scienze forensi e del Master di Psicodiagnostica clinica e forense Consorzio Universitario Humanitas – Università San Raffaele di Roma. Docente di Teoria della Devianza e Criminogenesi UNINT (Università degli Studi Internazionali di Roma). Garante Nazionale dei Diritti delle Vittime di Reato (Ass. Nazionale Difensori Civici Italiani)

³ Dottoressa in Comunicazione e ricerca sociale. Laurea in Comunicazione Pubblica e d'impresa. Università Sapienza di Roma. Tirocinante presso l'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi, Roma

⁴ Dottoressa in Investigazione Criminalità e Sicurezza Internazionale - Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

of femicides are committed by partners or ex-partners. Despite legal tools like the VAWA in the U.S. and the Istanbul Convention in Europe, challenges in protecting and assisting victims remain significant. Social isolation, cultural barriers, and underreporting continue to hinder efforts to combat gender violence, necessitating integrated interventions and sustained commitment to women's rights protection.

Keywords: Gender violence, Femicides, Jurisprudence, Statistical data, International comparison

RESUMEN:

El fenómeno de la violencia de género sigue siendo un tema crítico en países como Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Estas naciones comparten un contexto social donde persiste la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, aunque con diferencias culturales y legislativas. Las estadísticas destacan la prevalencia de la violencia doméstica y sexual, con datos alarmantes que indican que una de cada tres mujeres en EE. UU. sufre violencia física por parte de una pareja íntima, mientras que en Italia, el 66% de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas. A pesar de instrumentos legales como la VAWA en EE. UU. y la Convención de Estambul en Europa, los desafíos para la protección y asistencia a las víctimas siguen siendo significativos. El aislamiento social, las barreras culturales y la falta de denuncias continúan obstaculizando los esfuerzos para combatir la violencia de género, requiriendo intervenciones integradas y un compromiso continuo con la protección de los derechos de las mujeres.

Palabras clave: Violencia de género, Femicidios, Jurisprudencia, Datos estadísticos, Comparación internacional

Introduzione

La violenza di genere non è solo un problema di sicurezza personale, ma riflette anche profondi squilibri sociali e culturali che continuano a permeare molte società moderne. In ambito sociale, la disuguaglianza di genere si manifesta attraverso stereotipi di genere, norme patriarcali e un'asimmetria nei rapporti di potere tra uomini e donne, che contribuiscono a legittimare comportamenti abusanti. In molte culture, le vittime di violenza di genere sono spesso stigmatizzate, mentre gli aggressori godono di impunità o di giustificazioni sociali, creando un ambiente in cui la denuncia è scoraggiata e l'abuso minimizzato.

Dal punto di vista normativo, sono stati fatti progressi significativi a livello internazionale e nazionale. Strumenti come la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013, definiscono la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e stabiliscono obblighi per gli Stati nel prevenire, punire ed eliminare tali atti. Allo stesso modo, negli Stati Uniti il Violence Against Women Act (VAWA) del 1994 ha introdotto una serie di misure per proteggere le vittime e rafforzare le pene contro gli aggressori. Tuttavia, nonostante queste normative, l'implementazione resta spesso

carente, con barriere culturali e istituzionali che ostacolano l'accesso alla giustizia e ai servizi di supporto per le vittime.

Questi aspetti evidenziano l'importanza di interventi non solo legislativi, ma anche educativi e culturali, per promuovere un cambiamento profondo e duraturo che possa sradicare le cause strutturali della violenza di genere e garantire la piena parità tra uomini e donne.

Una panoramica sulla fenomenologia della violenza di genere

La scienza ha indagato il legame tra fragilità psichica e la permanenza in relazioni tossiche e violente, esplorando una possibile connessione con il disturbo di personalità dipendente. Tuttavia, è cruciale comprendere le strategie di sopravvivenza adottate dalle vittime per sfuggire al pericolo. Ciò rende complessa la rottura definitiva del legame tossico e la rinascita dell'individuo. Nonostante stereotipi diffusi, solo il 13,7% dei femminicidi è commesso da uomini con disturbi mentali, suggerendo che molti omicidi sono premeditati, un comportamento raro nei soggetti con patologie psichiatriche.

I cinque modelli sociali di violenza contro le donne descrivono diverse dinamiche di abuso:

1. Violenza sessuale: Lo stupro, sia da parte di sconosciuti che di partner vicini alla vittima, spesso accompagnato da maltrattamenti fisici.
2. Violenza come espressione di potere: Nelle coppie tradizionali, specialmente anziane o di origine straniera, la violenza deriva da una cultura patriarcale, con uomini socializzati in un modello di mascolinità violenta e donne sottomesse.
3. Violenza come perdita di potere: Quando la donna ha uno status socio-economico superiore, l'uomo compensa il suo senso di inferiorità con la violenza.
4. Violenza come conflitto tra culture: Nelle coppie straniere, la violenza nasce dal tentativo della donna di emanciparsi da modelli tradizionali.
5. Violenza come aberrazione della passione: In coppie sia etero che omosessuali, l'amore passionale può degenerare in controllo fisico e abuso.⁵

L'urgenza di quanto appena esposto si deve ergere a necessario motore per la ricerca sociale nel campo di un rinnovamento nelle politiche di sostegno alle donne vittime di abusi. Come per la maggioranza dei fenomeni sociali, sia essi positivi o pratiche aberranti delle comunità, anche per la violenza di genere sono state individuate e categorizzate sue diverse sfaccettature e differenti modalità di perpetrazione della stessa, le quali consentono di individuare svariati percorsi di prevenzione, gestione e repressione della spiacevole vicenda:

⁵ C. Corradi, *op. cit.*, pp. 115-116.

- Violenza fisica: Utilizzo della forza per causare danni o limitare la libertà della vittima, culminando nel femminicidio.
- Violenza psicologica: Manipolazione e controllo per abbattere l'autostima della donna.
- Violenza sessuale: Atti sessuali forzati, senza consenso libero o dopo la sua revoca.
- Violenza economica: Privazione della donna della sua autonomia finanziaria.
- Stalking: Comportamenti persecutori che inducono ansia e paura nella vittima.
- Violenza assistita: Bambini esposti a violenze domestiche, con gravi effetti psicologici.
- Matrimoni forzati: Violazione della libertà individuale, spesso coinvolgendo minori.
- Mutilazioni genitali femminili: Pratiche culturali dannose con conseguenze devastanti.
- Violenza ostetrica: Abusi fisici o psicologici inflitti alle donne durante il parto da parte del personale medico.⁶

La discriminazione di genere è una questione critica su scala globale, come dimostrato dalle numerose analisi condotte nelle scienze sociali. La marginalizzazione femminile contribuisce significativamente alla perpetrazione della violenza contro le donne, con impatti devastanti a livello fisico e psicologico. Questo fenomeno è amplificato dall'isolamento sociale, che ne rafforza la legittimazione. Dal punto di vista politico, ad esempio, fino ai primi anni del XXI secolo, l'88% dei parlamentari in Italia era di sesso maschile, evidenziando il persistente squilibrio di genere nelle istituzioni. A livello globale, i diritti riproduttivi restano una problematica chiave: nel 2004, il diritto all'aborto era ancora non riconosciuto in molte regioni come l'America Latina e l'Africa, con costi proibitivi anche dove la pratica era legale. Circa 20 milioni di donne ricorrevano a procedure non sicure, con un rischio elevato di setticemie e mortalità per infezioni.⁷

Risulta essere chiaro, grazie a questo breve excursus tra anni, percentuali e gap di genere, quanto le donne debbano sacrificarsi affinché possano ottenere il giusto e legittimo riconoscimento di semplici diritti essenziali per condurre una vita nel rispetto della propria dignità e del proprio benessere. Con lo scorrere del tempo, il welfare del gentil sesso è venuto meno per mano di una concezione estremamente maschilista e patriarcale, causa generatrice delle più disparate forme di brutalità e violenza consumate dall'uomo senza ombra di rimorso o pentimento.

Indagini ed analisi svolte a livello internazionale sono la testimonianza di quanto il fenomeno della violenza di genere rappresenti un'atroce piaga e un fastidioso parassita in qualsivoglia società, permeata dalle più disparate religioni, culture od etnie. La differenza tra Paesi in via di sviluppo, Stati del Terzo Mondo e realtà ormai ben avviate è labile e ambiguo: sono proprio i governi di popolazioni quali i danesi, i finlandesi o gli svedesi a dover fronteggiare il sintomo su larga scala. Difatti, come

⁶ M. L. Bonura, *op. cit.*, pp. 53-66.

⁷ P. Romito, *Un silenzio assordante: la violenza occultata su donne e minori*, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 35-36.

riportato da uno studio espletato nel 2014 dall’Agenzia Europea per i diritti fondamentali sui soprusi riguardanti i Paesi della comunità europea, il fenomeno riguarda tristemente soggetti di sesso femminile in percentuali quali il 52% in Danimarca, il 47% in Finlandia, il 46% in Svezia e il 45% nei Paesi Bassi. Deduzione lapalissiana attiene alle modalità e alla frequenza con cui le donne sono solite denunciare qualunque forma di abuso: gli Stati sopra menzionati vantano delle strategie di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere ineguagliabili; pertanto, una chiara conseguenza è da ricercare nelle tradizioni e nei lignaggi culturali delle società del Nord Europa, ambienti all’interno dei quali la donna gode di riconoscimenti ed emancipazioni tali che, considerati concomitanti alla struttura di salvaguardia dei Paesi, rendono maggiormente efficace l’applicazione di misure di sicurezza derivanti da indagini avviate in seguito all’emissione di una denuncia. A tal proposito, l’Italia non è distante dalla problematica: le donne della penisola, sovente, vengono ridotte a vittime del sistema di maltrattamento proprio dai loro connazionali. Difatti, solamente circa il 10% degli avvenimenti di stupro compiuti da estranei è perpetrato da soggetti stranieri ed appartenenti ad un diverso Stato. In aggiunta, la comune credenza sulla preponderante pericolosità dei luoghi isolati o degradati nelle ore notturne non trova riscontro nei numeri delle statistiche: nella patria italica, il 62,7% degli abusi sessuali è ferocemente ultimato da partner o ex partner; mentre, lo 0,9% dei casi è ad opera di soggetti sconosciuti. Dunque, la nefasta narrazione di una donna dal carattere precipuamente prudente, oltre a presentarsi come scenario dalle inutili soluzioni, simboleggia una limitazione della libertà personale e la traslazione della responsabilità sulla vittima e non sul carnefice.⁸

Questi dati evidenziano come, nonostante i progressi in alcune aree, le disuguaglianze di genere e la violenza contro le donne continuano a rappresentare una sfida complessa e multidimensionale, che richiede interventi mirati a livello politico, sociale e culturale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel suo impegno a monitorare le questioni sanitarie e sociali, ha prodotto una stima allarmante riguardante la violenza di genere. Secondo le sue analisi, il 35% delle donne nel mondo, ovvero una donna su tre, ha subito almeno un episodio di violenza fisica o sessuale da parte di un uomo. Di questi casi, il 25% dei femmicidi è commesso dal partner.

⁹

In Italia, circa 7 milioni di donne hanno subito violenze fisiche o sessuali, con il 10,6% di queste vittime colpite in età adolescenziale, prima dei 16 anni. Tuttavia, un dato particolarmente preoccupante riguarda il fatto che il 90% dei crimini di questo tipo non viene denunciato alle autorità. Molte vittime, infatti, scelgono di rivolgersi ai centri antiviolenza piuttosto che alle forze dell’ordine,

⁸ M. L. Bonura, *op. cit.*, pp. 35-37.

⁹ Ivi, p. 18.

temendo ripercussioni personali o verso i propri familiari. Si stima che circa 14.000 donne all'anno cerchino aiuto presso tali centri, la maggior parte delle quali di cittadinanza italiana, così come i loro aguzzini. Inoltre, i dati sui femminicidi sono particolarmente sconvolgenti: ogni tre giorni una donna viene uccisa, e nel 66% dei casi il colpevole è un partner o ex-partner. Nonostante ciò, le donne non sono sempre le sole vittime della violenza di genere. Alcuni casi vedono anche la componente femminile come aggressore. Tuttavia, il divario è significativo: secondo l'OMS, il 38,6% dei femminicidi è perpetrato da uomini, mentre solo il 6,3% dei maschicidi è compiuto da donne. In Italia, negli ultimi vent'anni, il numero complessivo di omicidi è diminuito, ma la probabilità che la vittima sia una donna è aumentata. Oltre il 70% degli uomini che commettono violenza fatale affermano di "amare" la propria vittima.¹⁰

Lo stupro è il crimine che più colpisce la psiche delle donne, generando paura e terrore più di qualsiasi altra forma di violenza. In Italia, un'indagine dell'ISTAT ha rivelato che il 4% delle donne ha subito uno stupro o un tentato stupro nel corso della propria vita. Sebbene questa percentuale possa sembrare relativamente bassa, vi è una discrepanza sostanziale con altre indagini. Ad esempio, un sondaggio su un campione di studentesse universitarie ha rivelato che il 20% ha subito almeno una forma di violenza sessuale, evidenziando un evidente divario tra i risultati ufficiali e quelli percepiti. Le statistiche sfatano inoltre il mito secondo cui lo stupratore è solitamente uno sconosciuto in luoghi isolati: tra il 70% e l'80% degli aggressori sono persone conosciute dalla vittima, come partner, familiari, amici o conoscenti stretti.¹¹

Questi dati confermano che la violenza di genere non è limitata a specifiche culture o regioni, ma è un fenomeno diffuso che richiede un approccio integrato e multiforme per la prevenzione e la gestione. Il fenomeno della violenza sessuale e dello stupro trovano un terreno particolarmente fertile nei Paesi in via di sviluppo, dove i diritti delle donne sono spesso minimamente riconosciuti o del tutto inesistenti. In Paesi come Nicaragua, India e Zimbabwe, un quarto delle donne ha dichiarato di essere stata violentata dal proprio partner almeno una volta. La situazione è particolarmente grave in Sud Africa, dove si stima che circa 4.000 donne vengano violentate ogni 24 ore. Tuttavia, si ritiene che il numero effettivo delle violenze sia molto più alto a causa del timore di ritorsioni e del conseguente mancato ricorso alla denuncia.¹²

La violenza domestica si colloca al secondo posto, seguitamente al fenomeno di stupro, come forma di maltrattamento che terrorizza e depreda la donna di qualsivoglia forza o vivacità di reazione al sopruso vissuto. La violenza domestica sottende ad una definizione piuttosto chiara: con il termine si

¹⁰ Ivi, p. 39.

¹¹ P. Romito, *op. cit.*, pp. 27-28.

¹² Ivi, p. 29.

racchiude un insieme di comportamenti, malati e tossici, attraverso i quali l'aguzzino è libero di esprimere il suo dominio sulla vittima, considerata un oggetto di proprietà, utilizzato a proprio piacimento al fine di scaricare rabbia e stress o da tenere sotto controllo. I paesi industrializzati riportano numeri preoccupanti riguardo la suddetta questione: circa il 20-30% delle donne è stata vittima di soprusi ed abusi domestici, perpetrati per alcuni mesi fino ad arrivare ad una durata di una decina di anni, nella propria vita. Tuttavia, le dimostrazioni italiane sul fenomeno sembrano scarseggiare: vengono prodotte analisi a livello locale, le quali finiscono per coincidere con le percentuali mondiali. Infatti, a Trieste il 29% della componente femminile della città ha coraggiosamente ammesso di essere stata martire di una qualsivoglia tipologia di violenza, sia essa psicologica o fisica, messa in atto dal proprio partner. In aggiunta, la violenza domestica è madre di un processo subdolo e borderline: essa continua anche quando la relazione viene interrotta. A riprova di quanto appena esplicitato, nella città sopra menzionata le dinamiche violente all'interno di situazioni di coppia giunte al termine arrivano a moltiplicarsi fino al loro quadruplo, a differenza di quanto avviene nelle coppie ancora integre.¹³

L'angosciante problematica del fenomeno della violenza di genere si accompagna ad ulteriori logoranti questioni, le quali rafforzano e nutrono di ego e di rabbia l'atteggiamento di sopruso ed abuso nei confronti dei soggetti femminili. In effetti, l'enorme mole di adolescenti e giovani donne vittime di molestie o apprezzamenti sessuali disagianti ha dichiarato di non essere stata investita dal coraggio necessario all'effettuazione di una denuncia, nel 29% dei casi per paura di ritorsioni e nel 21% dei restanti per un forte senso di vergogna. In aggiunta, il mondo dei social network, sovente illuminante e divulgatore di campagne di sensibilizzazione, si mostra come un'arma a doppio taglio: il 39% degli individui in età puberale visualizza contenuti che giustificano la violenza contro le donne; mentre, il 41% delle ragazze ha visto contenuti social ritenuti offensivi ed umilianti pubblicati dalla propria rete di contatti. Tuttavia, le stime ricavate da un'intervista posta agli adolescenti da parte della Onlus Save the Children fa ben sperare: nonostante quasi il 18% degli intervistati ha assistito direttamente ad un episodio in cui una persona cara è stata vittima di una qualsivoglia tipologia di violenza di genere, circa nell'83% delle situazioni è stato possibile osservare un intervento, sia esso diretto o indiretto.¹⁴

Nonostante gli sforzi dei Paesi più sviluppati, dove la violenza di genere viene considerata un crimine aberrante, in alcune culture del mondo essa è ancora considerata un comportamento socialmente

¹³ Ivi, pp. 32-33.

¹⁴ Save the Children Italia (2020), *Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici, il 64% si è sentita a disagio per avance di un adulto di riferimento*, consultabile su: <https://www.savethechildren.it/press/violenza-contro-le-donne-il-70-delle-ragazze-dichiara-di-aver-subito-molestie-e-apprezzamenti>

accettabile. Un esempio drammatico di questa normalizzazione è il delitto d'onore, diffuso in Paesi come Pakistan, Yemen ed Egitto, dove centinaia di donne vengono uccise ogni anno per presunti oltraggi alla dignità e all'onore maschile.¹⁵

Violenza di genere come fenomeno internazionale: confronto tra Italia, Regno Unito e America.

L'ONU, attraverso l'adozione di trattati e convenzioni internazionali, ha progressivamente riconosciuto il legame tra violenza di genere e discriminazione strutturale. In particolare:

- Nel 1979 è stata adottata la CEDAW – *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne*: un testo vincolante sul piano giuridico per gli Stati membri dell'organizzazione; la ratifica italiana è avvenuta nel 1985;
- Nel 1993 l'ONU ha elaborato la definizione della violenza contro le donne come segue: “manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra un uomo e una donna che ha portato al dominio dell'uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro impedendo un vero progresso nella condizione delle donne”;¹⁶
- Nel 1995 sono state approvate la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'azione, strumenti concernenti la protezione dei diritti delle donne attraverso l'applicazione dei concetti di approccio di genere e di empowerment;
- Nel 1999 viene istituita la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in data 25 novembre, grazie alla Risoluzione n. 54/134 dell'ONU;
- Nel 2002 il Consiglio d'Europa sancisce una nuova definizione attinente al fenomeno del maltrattamento di genere, affermando che si tratta di una qualsivoglia azione abusatrice derivante dall'appartenenza sessuale e che affligge la componente femminile sul fattore fisico, sessuale e/o psicologico.¹⁷

Uno dei principali strumenti normativi in questo ambito è la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2013. Essa riconosce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione di genere, derivante da disuguaglianze strutturali e dalla persistenza di dinamiche patriarcali. La Convenzione enfatizza la violazione di diritti fondamentali come il diritto alla vita, all'uguaglianza, e alla salute, includendo anche il diritto all'aborto sicuro. L'importanza di questo trattato è rafforzata da precedenti strumenti internazionali come la Raccomandazione Generale n. 19 del CEDAW (1992), che identifica la violenza di genere come un

¹⁵ P. Romito, *op. cit.*, p. 34.

¹⁶ M. L. Bonura (in collaborazione con M. Pirrone), *op. cit.*, p. 15.

¹⁷ Ivi, p. 16.

ostacolo al godimento dei diritti fondamentali delle donne., tra cui il diritto alla vita, all'uguaglianza e all'accesso a opportunità lavorative e al diritto all'aborto.¹⁸

Differenze socioculturali e strutturali tra Stati. Uno dei principali strumenti normativi in questo ambito è la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2013. Essa riconosce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione di genere, derivante da disuguaglianze strutturali e dalla persistenza di dinamiche patriarcali. La Convenzione enfatizza la violazione di diritti fondamentali come il diritto alla vita, all'uguaglianza, e alla salute, includendo anche il diritto all'aborto sicuro. L'importanza di questo trattato è rafforzata da precedenti strumenti internazionali come la Raccomandazione Generale n. 19 del CEDAW (1992), che identifica la violenza di genere come un ostacolo al godimento dei diritti fondamentali delle donne.¹⁹

Negli Stati Uniti, la violenza di genere assume connotazioni differenti, con un tasso preoccupante di femminicidi. Ogni giorno, in media, tre donne vengono uccise dal partner, con il Texas tra gli Stati più colpiti, registrando circa 250 femminicidi l'anno, spesso facilitati dalla facile accessibilità alle armi da fuoco. Il governo federale e associazioni locali, sostenute dal Dipartimento di Giustizia, hanno implementato misure di protezione per le vittime, come la VAWA Green Card, per migliorare la sicurezza delle donne in pericolo. Tuttavia, le donne native americane continuano a subire livelli particolarmente elevati di violenza, spesso non denunciata, a dimostrazione delle persistenti disuguaglianze e della normalizzazione della violenza in alcune comunità.²⁰

Comparazione di statistiche e numeri: le percentuali di comportamenti abusanti e femminicidi.

Italia, Inghilterra e Stati Uniti, pur presentando differenze culturali, economiche e sociali significative, condividono la tragica realtà della violenza di genere, un fenomeno che attraversa i confini e si manifesta in modi diversi in ogni Paese. Sebbene il contrasto a questo fenomeno si sia evoluto in ciascun contesto, la radice patriarcale e le disuguaglianze strutturali restano comuni denominatori.

Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, lo studio della violenza di genere ha iniziato a prendere forma già dagli anni '60, grazie anche all'attenzione dei movimenti femministi. Tuttavia, il fenomeno della reciprocità della violenza, che suggerisce la possibilità che anche le donne possano essere autrici di abusi, è stato ampiamente contestato dalle femministe radicali, poiché distoglie l'attenzione dalla violenza sistematica perpetrata contro le donne come espressione del potere patriarcale. Sebbene

¹⁸ Ivi, pp. 16-17.

¹⁹ Laura Fazzini, OSSERVATORIO DIRITTI (2019), *Violenza sulle donne: in America Latina sempre più vittime under 15*, consultabile su: <https://www.osservatoriodiritti.it/2019/07/02/violenza-sulle-donne-dati-america-latina/>

²⁰ Francesca Gottardi, ISSUU (2022), *La violenza di genere negli Stati Uniti*, consultabile su: https://issuu.com/edizioniiprinted/docs/feltrinonews_feb_2022_web/s/14712074

alcuni studi, come quelli condotti dalla PASK (Partner Abuse State of Knowledge), indichino che in una piccola percentuale di casi le donne possano essere autrici di violenza, la stragrande maggioranza delle violenze domestiche e sessuali è commessa da uomini contro donne, consolidando l'idea della violenza come espressione di controllo e dominio maschile.²¹

Negli Stati Uniti, le statistiche sulla violenza sessuale sono allarmanti: tra il 15% e il 24% delle donne dichiara di aver subito uno stupro da adulte, con una stima che sale al 44% quando si includono anche tentati abusi sessuali. L'età media delle vittime è estremamente bassa, con un'alta percentuale di casi che coinvolgono ragazze tra i 16 e gli 11 anni. Numeri simili si riscontrano anche nei contesti educativi, con una significativa percentuale di studentesse che denuncia esperienze di abusi.²²

Anche in Europa, i dati sono preoccupanti. In Gran Bretagna, 32.017 donne hanno cercato rifugio nei centri antiviolenza, mentre in Italia solo 1.422 hanno usufruito di tali strutture. Questa discrepanza potrebbe derivare da differenze nei sistemi di supporto, ma anche da fattori culturali e sociali che rendono più difficile per le vittime italiane denunciare le violenze subite. Inoltre, i tentativi di allontanamento o separazione non bastano a proteggere le donne: negli Stati Uniti, il 74% dei femminicidi avviene dopo la separazione dal partner, mentre in Italia viene commesso più di un omicidio a settimana per violenza di genere.²³

In Italia, la raccolta di dati nazionali sulla violenza di genere è ancora limitata. Un'indagine condotta dall'Istat ha rilevato che circa il 4% delle donne intervistate ha subito violenza sessuale nel corso della vita, un dato che sembra inferiore rispetto agli Stati Uniti, ma che potrebbe essere influenzato dalle differenze metodologiche nella raccolta dei dati o dalla scarsa propensione a denunciare.²⁴

Un ulteriore aspetto critico comune a tutti e tre i Paesi riguarda la disuguaglianza di genere sul lavoro. In tutti i contesti, le donne continuano a guadagnare meno rispetto agli uomini e sono sotto rappresentate nelle posizioni di potere. Negli Stati Uniti, il 95% dei dirigenti industriali e l'80% dei membri del Congresso sono uomini, mentre in Italia solo il 7% dei presidi universitari e il 3% dei rettori sono donne. Inoltre, le donne sono ancora pesantemente sovraccaricate dal lavoro domestico e di cura, spesso non retribuito: negli Stati Uniti, le donne dedicano 30 ore settimanali al lavoro domestico, rispetto alle 24 ore degli uomini, mentre in Italia il divario è ancora più marcato.²⁵ In ambito domestico, il femminicidio è accompagnato da abusi fisici e psicologici: molte delle vittime erano affette da dipendenze da alcool o sostanze psicotrope (116 casi) o da disabilità (115 casi), con

²¹ B. Benedettelli (prefazione di M. R. Parsi), *op. cit.*, pp. 118-120.

²² P. Romito, *op. cit.*, pp. 27-28.

²³ Ivi, p. 33.

²⁴ Ivi, p. 28.

²⁵ Athanasia Kontochristou (in collaborazione con Margherita Apone), (2021), *Dati e conclusioni dal Femminicide Census*, consultabile su: <https://femicidiocasadonne.wordpress.com/2021/04/16/dati-e-conclusioni-dal-femicide-census/>

le dipendenze spesso originate da abusi prolungati. Questi crimini, pur essendo segnalati, spesso non portano a condanne adeguate, poiché il sistema giudiziario mostra una scarsa sensibilità nei confronti della violenza di genere. In Italia, le denunce sono numerose, ma restano spesso inascoltate, mentre nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sebbene vi siano più condanne, le misure di protezione risultano inefficaci.²⁶ Per quanto riguarda la prevenzione, mentre l'Italia ha istituito una Commissione d'inchiesta sul femminicidio, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno avviato politiche di tutela più inclusive, considerando anche la protezione degli uomini vittime di violenza domestica. In Inghilterra e Galles, ad esempio, sono attivi 60 centri di supporto per uomini maltrattati. I dati del 2018 mostrano che quasi 100.000 uomini sono stati vittime di violenza domestica, con un significativo aumento nel 2019. Il numero di suicidi tra gli uomini maltrattati è particolarmente preoccupante, raggiungendo l'11%, rispetto al 7,2% delle donne.²⁷

Le strategie e strumenti di contrasto alla violenza di genere. Il fenomeno della violenza di genere ha subito una trasformazione significativa, evolvendosi da una dimensione privata e silenziosa a una problematica di rilevanza pubblica e globale. La crescente consapevolezza internazionale ha portato, nel 1979, all'adozione da parte dell'ONU della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), un trattato che ha stabilito un impegno giuridico vincolante per gli Stati aderenti in materia di diritti delle donne. La ratifica della CEDAW implica per gli Stati membri l'obbligo di adeguare la propria legislazione e di adottare misure atte a modificare pratiche e consuetudini culturali discriminatorie.

Negli anni successivi, anche il Consiglio d'Europa ha seguito le direttive della CEDAW, promuovendo iniziative mirate alla protezione delle donne dalla violenza maschile. Nel 2002, ha adottato una raccomandazione che ha gettato le basi per numerose campagne di sensibilizzazione e azioni concrete a livello europeo tra il 2006 e il 2008. Tuttavia, è stata la Convenzione di Istanbul, adottata nel 2011, a rappresentare un punto di svolta cruciale. La Convenzione definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione di genere. Include una vasta gamma di crimini, tra cui violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica e sessuale, matrimoni forzati, aborti forzati e mutilazioni genitali femminili. Nel 2017, la CEDAW ha ulteriormente aggiornato il suo quadro normativo con l'adozione della General Recommendation n. 35, che chiarisce gli obblighi degli Stati nella prevenzione e contrasto della violenza di genere. La raccomandazione introduce una visione più ampia del concetto di maltrattamento, includendo forme

²⁶ P. Romito, *op. cit.*, p. 114.

²⁷ Benedetta Frigerio, *La nuova bussola quotidiana* (2020), *I dati inglesi sulle violenze: sempre più uomini vittime*, consultabile su: <https://lanuovabq.it/it/i-dati-inglesi-sulle-violenze-sempre-piu-uomini-vittime>

di violenza emergenti, come la negazione del diritto alla salute riproduttiva e la violenza perpetrata attraverso il digitale, in particolare gli atti di odio di genere online. ²⁸

I Paesi dell'UE sono dotati di apparati legislativi atti a contrastare gli abusi e i soprusi compiuti tragicamente in relazione a questioni inerenti al genere e/o all'orientamento sessuale; tuttavia, sono ancora privi di una comune definizione o di regole condivise, spingendo il Parlamento europeo a richiedere l'elaborazione di una normativa comunitaria inquadrante la violenza di genere come grave crimine contro l'umanità. L'organo legislativo qui menzionato, in aggiunta, esprime la necessità della presenza capillare dei centri antiviolenza in ogni Paese UE, riconoscendo la loro importanza come servizi essenziali e necessari ai fini della protezione e del recupero della salute psico-fisica della vittima. Un'ulteriore svolta arriva nel 2021: il Parlamento europeo ha richiesto l'assoluta ed immediata adozione di una definizione comune di cyberviolenza, dato il vorticoso aumento degli episodi di odio di genere riscontrati sulle piattaforme web. ²⁹

Qui di seguito, al fine di fornire una panoramica normativa maggiormente dettagliata e comprensibile, vengono riportate talune delle manovre legislative e delle convenzioni in ambito comunitario volte al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della violenza di genere:

- *Convezione di Lanzarote*, 25 ottobre 2007. Ratificata dal Parlamento italiano nel 2012, il suddetto corpo di regole prevede la protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, apportando svariate modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario della penisola mediterranea, introducendo i neo-reati di adescamento di soggetti minorenni e di istigazione alle pratiche di pedofilia e pedopornografia;
- *Risoluzione n. 1714/10 e raccomandazione n. 1905/10 del Consiglio d'Europa*. I due riferimenti normativi introducono il concetto progressista di "violenza assistita", riconoscendo sovente il crimine ai danni dei minori;
- *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE*. Il suo fine ultimo si riscontra nella volontà di fornire una sempre più adeguata protezione della vittima, attraverso l'individuazione di misure e requisiti minimi di tutela della stessa e della sua famiglia. Ai soggetti in questione è riconosciuto il diritto di una giusta e completa informazione, protezione e sostegno che consentano di partecipare alla realtà processuale, indipendentemente dal Paese dell'Unione Europea all'interno del quale è stato compiuto il

²⁸ S. Botti, et al. (introduzione di L. Borinato), (collaborazione con SIPL regioni Emilia – Romagna, Liguria, Toscana), *op. cit.*, pp. 89-92.

²⁹ Ivi, p. 90.

crimine. Dunque, ogni stato, tramite l'adozione della sopracitata direttiva, si impegna alla garanzia e alla fornitura di tutele rispettose, professionali e sensibili alla problematica, tenendo inoltre considerazione delle specificità e dei bisogni singolari della persona.³⁰

Nel panorama internazionale, al di fuori dell'Europa e dell'Unione Europea, Paesi come Stati Uniti e Regno Unito hanno adottato misure significative per la repressione e prevenzione del fenomeno dello stalking. Tale comportamento si manifesta attraverso atteggiamenti ambigui e minacciosi, come pedinamenti, molestie ossessive e intrusive, telefonate insistenti, che possono culminare in atti estremi quali aggressioni fisiche e, nei casi più gravi, omicidi. Negli Stati Uniti, il termine stalking ha ricevuto una prima definizione formale nel 1990, anno in cui la California ha promulgato la prima legge anti-stalking. Entro il 1992, ben 27 stati avevano adottato legislazioni simili, e nello stesso anno il Congresso ha incaricato l'Attorney General di condurre ricerche per uniformare la normativa sullo stalking a livello nazionale. Nel 1994, tutte le giurisdizioni statunitensi, inclusi i 50 stati e il Distretto di Columbia, avevano ratificato una legislazione anti-stalking. Parallelamente, il Congresso approvava il "*Violent Crime Control and Law Enforcement Act*", una legge contro la violenza sulle donne, seguita nel 1996 dall'"*Interstate Stalking Punishment and Prevention Act*" per regolare il reato a livello interstatale. Nel 1999, la California fu ancora una volta pioniera nell'introduzione della prima legge contro il cyberstalking, poi integrata nel più ampio VAWA (*Violence Against Women Act*), normativa che definisce come delittuosi quei comportamenti che generano nella vittima una forte sofferenza emotiva.

Il Regno Unito ha seguito un percorso analogo, introducendo nel 1997 il "*Protection from Harassment Act*", che punisce comportamenti molesti o tali da suscitare nella vittima timore per la propria incolumità. La legge prevede la responsabilità civile del molestatore e la possibilità di ottenere un'ingiunzione per interrompere il comportamento illecito, il cui prolungamento può configurare un reato penale.³¹

Entrambi i Paesi hanno implementato strategie di prevenzione e contrasto della violenza di genere, riconoscendo il diritto alla vita come un bene inalienabile, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La violenza domestica è considerata una grave minaccia alla salute fisica e psicologica della vittima, spesso intrappolata in dinamiche di dipendenza economica o minacce costanti. Molte donne, sebbene chiedano aiuto, sono riluttanti a formalizzare denunce, sottolineando l'importanza di un intervento efficace e tempestivo da parte delle forze dell'ordine.

³⁰ Ivi, pp. 90-93.

³¹ Camera dei Deputati, XV Legislatura – Biblioteca, Legislazione straniera (2007), *Il reato di molestia inesistente (stalking) negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania*, consultabile su: <https://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/NIS07011.htm>

Le metodologie del Regno Unito. In Inghilterra, le forze di polizia collaborano con enti pubblici e organizzazioni come il Women's Aid, il Crown Prosecution Service (CPS), e altre istituzioni per garantire un supporto integrato alle vittime. Dal 1998, il "*Crime and Disorder Act*" include la violenza domestica tra i crimini che richiedono misure di prevenzione. Le forze di polizia inglesi, sebbene frammentate a livello territoriale, operano secondo linee guida comuni volte alla protezione delle vittime e all'arresto degli aggressori. In caso di violenza domestica, gli agenti sono obbligati a raccogliere prove in maniera accurata, spesso indipendentemente dalla volontà della vittima di cooperare, poiché ciò aumenta le probabilità di successo in sede processuale. La collaborazione con strutture sanitarie, sociali e legali, così come con rifugi e linee telefoniche di emergenza, è cruciale per offrire un sostegno continuativo alle vittime.³² Il "*Youth Justice and Criminal Evidence Act*" del 1999 ha introdotto ulteriori misure di protezione per i testimoni vulnerabili nei processi penali, facilitando la loro testimonianza con l'uso di registrazioni video o di schermi protettivi. Inoltre, il governo inglese ha implementato indicatori di efficienza per monitorare il successo delle operazioni di polizia nella prevenzione della recidiva..³³

Le associazioni volontarie giocano un ruolo chiave nel sostegno alle vittime. Tra queste, i "*Rape Support Centres*" in Inghilterra e Galles offrono supporto alle donne vittime di abusi sessuali, fornendo assistenza legale e consulenze psicologiche. I rifugi per donne e bambini vittime di violenza domestica, come il "*Refuge for Women and Children*", garantiscono protezione immediata e servizi di supporto emotivo e pratico. Infine, la "*Women's Aid Federation of England*", con oltre 500 servizi affiliati, promuove la difesa dei diritti delle donne, fornendo un aiuto integrato contro la violenza di genere³⁴

Il *Domestic Abuse Act* del 2021 rappresenta una svolta significativa per la legislazione britannica in tema di violenza domestica. È una legge completa che introduce diverse misure innovative per proteggere le vittime di abusi, sia fisici che psicologici, economici, sessuali ed emotivi, all'interno delle relazioni sentimentali. Con questa normativa, le vittime sono protette anche dal fenomeno della vittimizzazione secondaria durante i processi giudiziari, grazie a misure protettive che facilitano il loro percorso legale.³⁵ Tra le principali novità del Domestic Abuse Act, spiccano la possibilità per la polizia di emettere avvisi di protezione contro la violenza domestica e l'introduzione di ordini di

³² Ivi, pp. 3-4.

³³ Ivi, p. 7.

³⁴ European Justice (2018), *Diritti delle vittime per paese. England and Wales*, consultabile su: https://e-justice.europa.eu/171/EN/victims_rights_by_country?ENGLAND_AND_WALES&action=maximize&clang=it&idS_ubpage=4#n05

³⁵ Simona Rossitto – Il Sole 24 ORE (2021), *Violenza sulle donne, cosa possiamo imparare dalla Gran Bretagna (e cosa no)*, consultabile su: <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2021/07/14/violenza-sulle-donne-cosa-possiamo-imparare-dalla-gran-bretagna-cosa-no/>

protezione che possono obbligare gli aggressori a lasciare il domicilio della vittima e a interrompere qualsiasi forma di abuso, anche in assenza di violenza fisica. Viene riconosciuta anche la violenza assistita, che coinvolge i minori costretti ad assistere agli abusi. Inoltre, il Domestic Abuse Commissioner svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio dei servizi per le vittime e nel proporre miglioramenti legislativi.³⁶

Gli strumenti di contrasto degli USA. Negli Stati Uniti, la violenza di genere costituisce una problematica radicata che contrasta con le politiche femministe e pacifiste, e affonda le sue radici nella persistenza del patriarcato. Si stima che una donna su tre negli Stati Uniti abbia subito violenza fisica da parte di un partner intimo nel corso della sua vita, mentre una su cinque ha subito violenze sessuali. Questo fenomeno, che colpisce in particolare le donne più vulnerabili, è stato riconosciuto come un problema di salute pubblica e di diritti umani. Per contrastare questa piaga, è stata istituita nel 1928 la Commissione interamericana delle donne, la prima istituzione intergovernativa permanente per la protezione dei diritti femminili. Questa Commissione, composta da 34 membri, è strutturata in un'Assemblea delle delegate e un Comitato esecutivo, con il compito di promuovere l'uguaglianza di genere attraverso un piano quinquennale d'azione strategica e la creazione di normative innovative.³⁷³⁸

La Commissione possiede svariati compiti, quali:

- La fornitura di assistenza agli Stati membri nell'adozione o nell'aggiornamento delle disposizioni legislative utili al contrasto di qualsivoglia forma di discriminazione contro le donne;
- Il sostentamento degli Stati nell'incoraggiamento all'integrazione piena delle donne nei settori civile, politico, economico, sociale e culturale;
- L'avanzamento di una partecipazione attiva e il ruolo di comando delle donne nella progettazione e nell'attuazione di politiche pubbliche e programmi;
- Una collaborazione con Stati, strutture internazionali, società civili, accademie e settori privati, con lo scopo di creare una tipologia di sostentamento per i diritti delle donne e promuovere la parità di genere;

³⁶ Sarah Pasetto, Corte Costituzionale – Servizio Studi Area di Diritto Comparato (2021), *Approvato il Domestic Abuse Act 2021*, consultabile su: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1620292730711.pdf

³⁷ Sofia Omar Osman, Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca (2024), *La protezione dei diritti delle donne nel sistema interamericano*, consultabile su: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-protezione-dei-diritti-delle-donne-nel-sistema%20interamericano/261#:~:text=La%20Convenzione%20di%20Bel%C3%A9m%20do,pubblica%2C%20sia%20a%20quella%20privata>

³⁸ Ibidem.

- L'adozione di nuove misure di protezione dei diritti delle donne e di strategie per combattere la discriminazione nei loro confronti;
- Lo svolgimento di un ruolo consultivo per l'Organizzazione in materia di diritti delle donne e parità di genere;
- La redazione di un report con cadenza annua per l'Assemblea Generale sul lavoro svolto, lo stato delle donne nella metà del globo americano, i progressi compiuti e le principali sfide riguardanti i diritti delle donne e la parità di genere, con raccomandazioni specifiche per gli Stati.³⁹

Tra i principali strumenti giuridici adottati dalla Commissione, si annoverano la *Convenzione sulla nazionalità delle donne* (1933), le *Convenzioni sui diritti civili e politici delle donne* (1948) e, soprattutto, la *Convenzione di Belém do Pará* (1994), che rappresenta il fulcro della lotta contro la violenza di genere nel sistema interamericano. La Convenzione definisce i diritti fondamentali alla libertà dalla violenza e alla dignità personale. Nel 2020, i rapporti presentati dagli Stati firmatari indicavano un aumento delle segnalazioni di violenza di genere durante la pandemia da COVID-19, con un incremento del 25% delle richieste di aiuto. Gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a implementare politiche di prevenzione e monitorare i progressi attraverso rapporti periodici alla Commissione interamericana dei diritti umani.⁴⁰

Un'altra iniziativa chiave è l'istituzione, nel 1995, dell'*Office on Violence Against Women (OVW)*, che gestisce programmi federali per la lotta contro la violenza di genere. L'OVW ha erogato circa 9 miliardi di dollari in finanziamenti federali dal 1995 per sostenere programmi di prevenzione, assistenza alle vittime e formazione delle forze dell'ordine. In particolare, il programma STOP (Services, Training, Officers, Prosecutors) ha finanziato più di 600 organizzazioni tra enti governativi e non-profit per fornire servizi diretti alle vittime. Le relazioni dell'OVW al Congresso sottolineano che, nel 2018, circa 350.000 vittime hanno beneficiato di servizi legali, alloggi temporanei e assistenza psicologica. Tuttavia, le disparità regionali e la difficoltà di accesso ai servizi da parte di gruppi come donne indigene e immigrate rimangono preoccupanti. Tra i programmi federali di maggior rilievo, il *Violence Against Women Act (VAWA)* del 1994 ha introdotto misure legislative fondamentali per la protezione delle vittime di abusi sessuali, violenza domestica e stalking. Nel 2019, il VAWA ha permesso la formazione di oltre 80.000 operatori tra forze dell'ordine e personale giudiziario, per migliorare la risposta istituzionale ai casi di violenza. Aggiornamenti significativi del VAWA nel 2000 e nel 2013 hanno esteso le tutele per le vittime di tratta e per gruppi vulnerabili

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Biblioteca, Legislazione straniera (2017), *Le politiche adottate in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti per contrastare la violenza contro le donne: normativa e piani d'azione*, pp. 23-24, consultabile su: <https://www.camera.it/temiap/allegati/2018/03/08/OCD177-3482.pdf>

come immigrati e persone con disabilità. Il VAWA ha avuto un impatto sostanziale: secondo il Bureau of Justice Statistics, tra il 1994 e il 2010, la violenza domestica contro le donne è diminuita del 63%, anche se le disparità razziali e di genere permangono, con le donne afroamericane e native americane che continuano a essere colpite in misura sproporzionata.⁴¹ Il VAWA ha subito importanti aggiornamenti nel 2000 e nel 2013, con l'obiettivo di includere ulteriori protezioni e rinnovare i programmi federali esistenti. Difatti, si è provveduto ad un ampliamento della portata della legge, la quale, in aggiunta, menziona la protezione delle vittime di trafficking e violenze maggiormente estese, promuovendo la collaborazione tra gli Stati e rafforzando le tutele per gruppi vulnerabili come immigrati, disabili e anziani. Il VAWA rappresenta un pilastro legislativo nella lotta contro la violenza di genere negli Stati Uniti, influenzando politiche statali e federali, in vista di un miglioramento dell'assistenza alle vittime e al perseguimento dei perpetratori di crimini violenti contro le donne.⁴²

Conclusioni

Nonostante i progressi legislativi e sociali, la violenza contro le donne rimane un problema globale diffuso, caratterizzato da numeri allarmanti. In tutti e tre i paesi esaminati, la violenza domestica, sessuale e psicologica colpisce una parte significativa della popolazione femminile, evidenziando la persistenza di strutture sociali patriarcali che legittimano il controllo e l'abuso.

Esistono considerevoli differenze socioculturali che influenzano il quadro normativo; ogni paese presenta un quadro normativo diverso per affrontare la violenza di genere, ma le disparità culturali e sociali continuano a influire sull'efficacia delle misure di protezione. In Italia, ad esempio, la denuncia di abusi è spesso ostacolata da un contesto culturale che stigmatizza le vittime, mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti sono stati fatti maggiori progressi nel supporto istituzionale alle vittime, pur restando problematiche le dinamiche di potere che perpetuano l'abuso.

Fondamentale è l'importanza delle normative internazionali. Strumenti come la Convenzione di Istanbul in Europa e il VAWA negli Stati Uniti hanno segnato una svolta fondamentale nel riconoscimento della violenza di genere come violazione dei diritti umani. Tuttavia, l'attuazione di queste normative spesso incontra difficoltà a livello pratico, a causa di limiti strutturali e mancanza di risorse adeguate.

L'analisi rivela che, nonostante gli strumenti legislativi, le barriere culturali e sociali continuano a rappresentare un ostacolo significativo per la piena realizzazione dei diritti delle donne. L'isolamento sociale, la stigmatizzazione delle vittime e la paura di ritorsioni contribuiscono a mantenere alta la percentuale di casi non denunciati. Per affrontare efficacemente la violenza di genere, sono necessari

⁴¹ Ivi, p. 22.

⁴² Ibidem.

interventi integrati che combinino politiche normative, sensibilizzazione sociale ed educazione culturale. Solo attraverso un approccio olistico, che coinvolga istituzioni, società civile e comunità, sarà possibile ridurre la prevalenza della violenza di genere e promuovere un cambiamento duraturo.

BIBLIOGRAFIA

Benedettelli, B. (prefazione di Parsi, M. R.), (2017), “50 sfumature di violenza: femminicidio e maschicidio in Italia”, Cairo, Milano

Bonura, M. L. (in collaborazione con Pirrone, M.), (2016), “Che genere di violenza: conoscere e affrontare la violenza contro le donne”, Erickson, Trento

Botti, S. et al. (introduzione di Borinato, L.), (collaborazione con SIPL regioni Emilia – Romagna, Liguria, Toscana), (2022), “La violenza di genere e domestica: strumenti di prevenzione e contrasto per gli operatori delle Polizie locali”, Maggioli, Santarcangelo di Romagna

Corradi, C. (2016), “Sociologia della violenza: identità, modernità, potere”, Mimesis, Milano e Udine

Romito, P. (2005), “Un silenzio assordante: la violenza occultata su donne e minori”, Franco Angeli, Milano

SITOGRAFIA

Camera dei Deputati, XV Legislatura – Biblioteca, Legislazione straniera (2007), “Il reato di molestia inesistente (stalking) negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania”, <https://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/NIS07011.htm>

Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Biblioteca, Legislazione straniera (2017), “Le politiche adottate in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti per contrastare la violenza contro le donne: normativa e piani d’azione”, <https://www.camera.it/temiap/allegati/2018/03/08/OCD177-3482.pdf>

“Circolare del Ministero degli Interni 19/2000 – violenza domestica”, Inghilterra e Galles, <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/CIRCOLARE-DEL-MINISTERO-DEGLI-INTERNI.pdf>

European Justice, “Diritti delle vittime per paese. England and Wales”, https://e-justice.europa.eu/171/EN/victims_rights_by_country?ENGLAND_AND_WALES&action=maximize&clang=it&idSubpage=4#n05

Fazzini, L., OSSERVATORIO DIRITTI (2019), “Violenza sulle donne: in America Latina sempre più vittime under 15”, <https://www.osservatoriodiritti.it/2019/07/02/violenza-sulle-donne-dati-america-latina/>

Frigerio, B., La nuova bussola quotidiana (2020), “I dati inglesi sulle violenze: sempre più uomini vittime”, <https://lanuovabq.it/it/i-dati-inglesi-sulle-violenze-sempre-piu-uomini-vittime>

Gottardi, F., ISSUU (2022), “La violenza di genere negli Stati Uniti”, https://issuu.com/edizioniiprinted/docs/feltrinonews_feb_2022_web/s/14712074

Kontochristou, A. (in collaborazione con Apone, M.), (2021), “Dati e conclusioni dal Femicide Census”, <https://femicidiocasadonne.wordpress.com/2021/04/16/dati-e-conclusioni-dal-femicide-census/>

Omar Osman, S., Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca, “La protezione dei diritti delle donne nel sistema interamericano”, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-protezione-dei-diritti-delle->

[donne-nel-sistema](#)

[interamericano/261#:~:text=La%20Convenzione%20di%20Bel%C3%A9m%20do,publica%2C%20sia%20a%20quella%20privata](#)

Save the Children Italia (2020), “Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici, il 64% si è sentita a disagio per avance di un adulto di riferimento”, <https://www.savethechildren.it/press/violenza-contro-le-donne-il-70-delle-ragazze-dichiara-di-aver-subito-molestie-e-apprezzamenti>

Address correspondence to monica.calderaro@unint.eu

Received 4 September, accepted 10 September 2024

L'ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO DI FAMIGLIA E LE NOVITÀ PSICOFORENSI INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA

Monica Calderaro¹, Chiara Del Medico² e Camilla Fruet³

RIASSUNTO:

La riforma Cartabia ha operato una rivoluzione nel diritto di famiglia, con l'intento, da un lato di gettare le fondamenta giuridiche per la costruzione del *Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, e, dall'altro, di agevolare l'accesso alla giustizia per i procedimenti giudiziari relativi alle famiglie e ai minori. Tuttavia, l'introduzione del nuovo articolato (facendo riferimento agli artt. 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.6 c.p.c. 473-bis.40, 473-bis.44, 473-bis.45, 473-bis.46 c.p.c.) solleva molteplici questioni aperte relativamente alla modalità di ascolto del minore. Della c.d. *capacità di discernimento* non viene fornita una definizione né tantomeno quale operatore dovrebbe valutarla. L'attività di ascolto diviene del tutto simile alla testimonianza di fatti storici realizzata all'interno dell'istruzione probatoria. L'art. 473-bis.6 c.p.c. di fatto legittima il rifiuto del minore a incontrare un genitore nei casi di separazione, divorzio, e affidamento, disciplinando in tal modo la *Parental Alienation Syndrome*, della quale gli Ermellini in più occasioni hanno sottolineato la mancanza di scientificità. Il concetto di *capacità genitoriale* (anch'esso privo di definizione univoca) è ancora oggi spesso sovrapposto alla definizione di *idoneità genitoriale*, spostando l'attenzione dalla figura del minore a quella dei genitori, promuovendo la classificazione dei genitori tra "buoni" e "meno buoni".

Parole chiave: Ascolto del minore, Riforma Cartabia, Sindrome da alienazione parentale (PAS)

ABSTRACT:

The Cartabia Reform has brought about a revolution in family law, with the intention, on the one hand, to lay the legal foundations for the construction of the "*Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*", and, on the other hand, to facilitate access to justice for family and child court proceedings. However, the introduction of the new article (referring to artt. 473-bis.4, 473-

¹ Criminologa, Grafologa Forense, Docente di Psicologia del Crimine Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

Docente del Master in Mediazione penale e Giustizia riparativa Consorzio Universitario Humanitas – Università San Raffaele di Roma.

Docente e Coordinatore didattico del Master in Criminologia Clinica e Scienze Forensi Consorzio Universitario Humanitas – Università San Raffaele di Roma

² Dottoressa in Investigazione Criminalità e Sicurezza Internazionale - Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT

³ Dottoressa in Comunicazione e ricerca sociale. Laurea in Comunicazione Pubblica e d'impresa. Università Sapienza di Roma. Tirocinante presso l'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi, Roma

bis.5, 473-bis.6 c.p.c. 473-bis.40, 473-bis.44, 473-bis.45, 473-bis.46 c.p.c.) raises several open questions regarding the mode of listening of the minor. The “*capacity of discernment*” is not defined nor which operator should assess it. The activity of listening becomes quite similar to the testimony of historical facts carried out within the probative education. Art. 473-bis.6 c.p.c. in fact legitimizes the refusal of the child to meet a parent in cases of separation, divorce and custody, thus disciplining the *Parental Alienation Syndrome*, which the *Ermellini* have repeatedly pointed out the lack of scientificity. The concept of parental capacity (also without a clear definition) is still often superimposed on the definition of parental fitness, shifting the focus from the child to the parent, promoting the classification of parents as “*good*” and “*less good*”.

Key words: Hearing of the child, Cartabia Reform, Parental Alienation Syndrome (PAS)

RESUMEN:

La Reforma Cartabia ha llevado a cabo una revolución en el derecho de familia, con la intención, por un lado, de sentar las bases jurídicas para la construcción del “*Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*”, y, por otro lado, facilitar el acceso a la justicia para los procedimientos judiciales relativos a las familias y a los menores. La introducción del nuevo articulado (haciendo referencia a los arts. 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.6 c.p.c. 473-bis.40, 473-bis.44, 473-bis.45, 473-bis.46 c.p.c.) plantea múltiples cuestiones abiertas en relación con el modo de escuchar al menor. De la “*capacidad de discernimiento*” no se da una definición ni tampoco qué operador debería valorarla. La actividad de escucha se vuelve muy similar al testimonio de hechos históricos realizado dentro de la instrucción probatoria. El art. 473-bis.6 c.p.c. de hecho legitima la negativa del menor a encontrarse con un progenitor en los casos de separación, divorcio y custodia, disciplinando así la Síndrome de Alienación Parental, del cual los *Ermellini* han subrayado en varias ocasiones la falta de científicidad. El concepto de capacidad parental (también sin definición unívoca) es todavía hoy a menudo superpuesto a la definición de aptitud parental, desplazando la atención de la figura del menor a la de los padres, promoviendo la clasificación de los padres entre “*buenos*” y “*menos buenos*”.

Palabras clave: Escuchar al menor, Reforma Cartabia, Síndrome de Alienación Parental (PAS)

Introduzione

Negli ultimi decenni, i Tribunali hanno esaminato le controversie legali relative ai procedimenti di separazione, divorzio e affidamento realizzando una valutazione complessiva delle “capacità” dei genitori.

Il termine “capacità” o, per meglio dire, la sua connotazione negativa (“incapacità”) è rintracciabile esclusivamente nell’art. 30 della Costituzione italiana, che recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [...]»⁴.

Tale concetto non è contemplato né nella Legge 8 febbraio 2006 n. 54 (*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento*), né nella Legge 206 del 2021; quest’ultima ha apportato modifiche non solo al processo civile, ma anche ai procedimenti giudiziari relativi ai diritti delle persone e della famiglia, introducendo l’istituzione del nuovo “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.

La formulazione dell’espressione “capacità genitoriale” evoca la presenza di un preciso un deficit normativo, riferendosi ad una sommaria “idoneità” che è stata declinata, negli ultimi anni, in modo differenziato dai tribunali italiani e dalla letteratura.

Il concetto astratto di “capacità genitoriale” rappresenta così un costrutto forense (e non sanitario, quindi non afferente alla psicologia o alla medicina): risulta infatti irrealizzabile la formulazione di una diagnosi di “incapacità genitoriale” da una prospettiva clinica. Né uno psicologo né uno psichiatra potrebbe infatti certificare la capacità / incapacità di una persona nell’adempimento della funzione genitoriale, poiché tale concetto è di natura giuridica e, difatti, non è contemplato dai manuali clinici (DSM, ICD...)⁵.

Nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei minori, è definito genitore *idoneo* colui / colei che è in grado di garantire la tutela dei diritti del figlio, sanciti dall’art. 337-ter co.1 c.c.: «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale [...]»⁶.

⁴ Art. 30 Cost.:

<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-30>

⁵ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

⁶ Art. 337-ter c.c.:

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primotitolo-ix/capoi/art337ter.html#:~:text=Il%20figlio%20minore%20ha%20il,parenti%20di%20ciascun%20ramo%20genitoriale.>

Capacità genitoriale e i *best interests* del minore

Alla luce di tali considerazioni, è opportuno affermare che la valutazione della genitorialità rientra primariamente nelle competenze del Tribunale, il quale può avvalersi del supporto del CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio), delegando a tale figura professionale lo svolgimento di un esame tecnico, finalizzato alla stesura di una relazione valutativa riguardante la capacità genitoriale degli ex coniugi da una prospettiva psico-forense.

In linea di principio, alcuni Tribunali ritengono che la coppia separata debba dimostrarsi estremamente competente nella funzione genitoriale. Non sono, difatti, infrequenti i casi in cui alcune condotte adottate dall'uno o dall'altro genitore, considerate normali durante il matrimonio o la convivenza, vengano esasperate dopo la separazione. Ad esempio, la permanenza prolungata di un genitore al di fuori del nucleo familiare per motivazioni lavorative, tollerata in precedenza, potrebbe essere giudicata come “*disfunzionale*” se realizzata dopo la separazione; allo stesso modo, un incidente involontario del bambino (come una caduta), considerato un *momento sfortunato* durante la convivenza, potrebbe essere in seguito interpretato come un sintomo di inidoneità genitoriale, e ricordato come un episodio significativo inserito in una strategia difensiva volta a dipingere in modo negativo l'ex partner.

Nei Tribunali non di rado si rileva infatti una tendenza, dopo la dissoluzione della coppia, a classificare un genitore come *capace* o *incapace* sulla base di comportamenti che, se in precedenza erano normalmente tollerati (come un hobby serale del genitore con l'affidamento del bambino alla supervisione di un babysitter, oppure una banale discussione con il figlio), ora sono osservati in maniera critica dall'altro genitore e presentati come esempi di condotta disfunzionale in Tribunale.

Anche gli Ermellini si sono pronunciati sul tema della capacità genitoriale, ribadendo la loro posizione:

«In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. Civ. sez. VI-I n. 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. Civ., sez. I, n. 977 del 17 gennaio 2017) con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere

sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Civ., sez. VI-1, n. 24526 del 2 dicembre 2010)»⁷.

In sintesi, secondo la Suprema Corte, il Tribunale è chiamato ad esercitare un giudizio prognostico sulla presenza / assenza di competenze, in capo all'uno o all'altro genitore, tali da permettere la crescita e l'educazione del bambino nella nuova condizione delineatasi dalla dissoluzione della coppia. I Giudici di primo grado sono tenuti a considerare diversi aspetti, tra i quali annoverano:

Le modalità adottate dalla coppia per assolvere ai compiti genitoriali fino a quel momento;

Le capacità, di ogni genitore, di instaurare relazioni significative e di dimostrare attenzione, empatia, rispetto e apertura al mantenimento di un rapporto assiduo;

I tratti di personalità dei genitori;

Le abitudini, la routine e le interazioni con l'ambiente familiare che i genitori possono offrire al bambino.

In considerazione di quanto detto, sorge spontanea una domanda: dove si colloca il bambino in tutte queste valutazioni che il Tribunale è chiamato ad esprimere?

Sembra infatti che il costrutto di "*idoneità genitoriale*" sia focalizzato solamente sui genitori, trascurando la figura del figlio. Interpretare il concetto di capacità genitoriale in questo modo potrebbe promuovere la classificazione dei genitori tra "*buoni*" e "*meno buoni*", dimenticando il focus originario, ovvero il *migliore* interesse del bambino. Concentrare, viceversa, l'attenzione sulla figura del minore coinvolto nel procedimento giudiziario potrebbe invece incoraggiare la protezione dei suoi *best interests* e la salvaguardia dei suoi diritti.

È imperativo adottare una prospettiva opposta: partire dal bambino per delineare una valutazione dei genitori, anziché procedere in senso contrario. I Giudici di primo grado dovrebbero concentrare la loro attenzione:

Su tutte le variabili relative al contesto in cui il figlio ha vissuto ed è stato educato;

Sull'abilità del bambino (tenendo conto della sua età e capacità di discernimento) di instaurare rapporti significativi con i genitori e la sua apertura a frequentare assiduamente entrambi;

Sullo stato di benessere psicofisico del minore;

⁷ Cassazione Civile, Sez. VI, ord. 8 febbraio 2018, n. 16738, pp. 6-7:
<https://lnx.camereminorili.it/wp-content/uploads/2018/07/ordinanza-affido.pdf>

Sulle abitudini quotidiane e l'ambiente familiare in cui il bambino vive.⁸

Le valutazioni e decisioni formulate in questo contesto si fondano infatti sul principio cardine dell'interesse del minore.

Tale principio, conosciuto anche con l'espressione inglese "*best interests of the child*" costituisce la base giuridica di tutta la normativa finalizzata alla tutela dei diritti del fanciullo e, per la sua rilevanza, deve essere costantemente tenuto in considerazione dal Giudice in qualsiasi pronuncia giurisdizionale.

L'interesse superiore (o supremo) del fanciullo viene menzionato per la prima volta nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, firmata a New York nel 1989 (e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176).

Prima di tale Convenzione, le normative internazionali riguardanti i minori non definivano esplicitamente il principio del supremo interesse dello stesso, lasciando alla discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria il compito di attribuirgli un significato: in tal modo, nella riflessione giurisprudenziale e dottrinale del Novecento, il minore era considerato un oggetto del diritto, in balia delle dinamiche familiari, essendo sottoposto all'autorità della figura paterna. Con la Convenzione di New York, il fanciullo assume una propria, autonoma rilevanza a livello giuridico, diventando un soggetto di diritto, titolare di una soggettività giuridica degna di tutela e protezione e a cui lo Stato deve garantire che i diritti fondamentali da lui posseduti trovino effettiva affermazione nei suoi rapporti familiari e sociali.⁹

L'utilizzo, nella traduzione italiana, del termine "*interesse*" al singolare (anziché il plurale "*interests*" previsto dal testo originario) potrebbe generare interpretazioni ambigue, poiché implicitamente si farebbe riferimento ad un *interesse* inteso come un'entità astratta, unica e di valore assoluto, e non ad una varietà di *interessi* suscettibili di declinazioni per ogni contesto, che richiedono inevitabilmente una valutazione da un'ottica multidimensionale.

Un secondo aspetto da segnalare è strettamente connesso alla traduzione del termine *best* adottato nel testo originale: l'adozione dell'aggettivo "*superiore*" o "*supremo*" con accezione superlativa non

⁸ Pingitore, M. (2018). *La Cassazione sul concetto di idoneità genitoriale (con cambio prospettiva)*, Psicologia Giuridica: <https://psicologiagiuridica.marcopingitore.it/la-cassazione-sul-concetto-di-idoneita-genitoriale-con-cambio-prospettiva/2018/07/05/4057/>

⁹ Pisicchio, P. (2021). *Ordinamenti giuridici e gestione dei flussi migratori*. Nuova ediz., Cacucci Editore, Bari.

risulta ottimale, mentre sarebbe più adeguato l'utilizzo dell'aggettivo "*migliore*" (con connotazione comparativa).¹⁰

Risulta lampante come la preferenza di un'espressione più appropriata e conforme ai propositi dell'autore del testo originario, ossia "*migliori interessi*" invece che "*interesse superiore*" modifichi radicalmente la prospettiva.

Il focus primario non deve infatti essere la ricerca dell'interpretazione più corretta di tale concetto in termini assoluti, bensì la realizzazione di una relazione valutativa fondata su una comparazione degli interessi coinvolti, definendo quali siano prevalenti in quel determinato momento e in quello specifico contesto, e quali assumono invece un ruolo marginale. Questa prospettiva è intrinsecamente connessa alla sfera dei diritti, intesi come l'elenco di norme in riferimento alle quali l'Autorità Giudiziaria deve operare un bilanciamento. Se i *migliori interessi* del bambino discendono dalla tutela dei suoi diritti, va sottolineato che, in questo caso, ci si riferisce ai cosiddetti *diritti relazionali*, i cui fondamenti giuridici risiedono nella Costituzione italiana fin dall'articolo 1, poiché sarebbe impensabile esercitare la democrazia senza l'interazione con l'Altro.

Il bilanciamento dei diritti relazionali chiamati in causa e i doveri degli adulti di riferimento di garantirli corrisponde dunque al rispetto dei *migliori interessi* dei fanciulli e dovrebbe costituire il fulcro di ogni valutazione. Non si deve inseguire *l'interesse superiore* come se fosse un'entità suprema, astratta, bensì identificare le opportunità in grado di appagare le esigenze del bambino (considerando la fase di sviluppo in cui si trova, in relazione alle necessità e alle responsabilità dei genitori che provvedono alla sua crescita ed educazione).¹¹

Se, da un lato, il concetto di *capacità genitoriale* non è esplicitamente menzionato dal legislatore italiano, la nozione di *responsabilità genitoriale* è stata invece prevista e disciplinata con il D. Lgs. 154/03 (art. 316 c.c.) in sostituzione del costrutto di *potestà genitoriale*: «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore [...]»¹².

Il genitore ha il dovere di provvedere all'educazione del figlio, ma cosa avviene se non è in grado di farlo? In tali situazioni, abitualmente, si procede ad una rilevazione delle competenze genitoriali, che

¹⁰ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Art. 316 c.c.:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=316&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=316.,la%20residenza%20abituale%20del%20minore.

verranno poi confrontate ad un livello standard (che rappresenta un valore *minimo ma sufficiente* di competenze); laddove esso non venga raggiunto, si configura una *incapacità* non dissimile al vizio di mente e all'inidoneità – fisica o mentale - a rendere testimonianza.

Tuttavia, si ricorre alla valutazione della capacità genitoriale solo in alcune specifiche condizioni, tra le quali rientrano tutte le condotte che potrebbero apportare un *pregiudizio* al minore (previste dall'art. 333 c.c. *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*), ovvero nei casi in cui sia necessario definire se il singolo genitore possieda, le capacità (sufficienti e) necessarie per garantire al bambino la tutela dei diritti previsti dall'art. 315-bis c.c. («*Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni [...]*»¹³).

Appare evidente che la condizione di “*pregiudizio*” si configura nel non raggiungimento (*nemmeno minimo*) di tali competenze, prefigurandosi in tal modo la concreta possibilità che per il minore sia prevista l'assegnazione presso soggetti estranei al nucleo familiare.

Del tutto differente risulta la valutazione della *capacità genitoriale* nei casi di separazione e divorzio, in cui, anziché considerare se il livello di competenze genitoriali raggiunge lo standard minimo prefissato, si procede con la comparazione delle capacità possedute da entrambi i genitori per stabilire quale sia la soluzione abitativa migliore. In ogni caso, i *best interests* del bambino hanno un valore preminente rispetto ad ogni valutazione che il Giudice (mediante il CTU) potrà richiedere per ogni genitore.

Non bisogna infatti dimenticare che la *capacità genitoriale*, per quanto sia definita erroneamente come un costrutto unico e astratto, si declina quotidianamente, manifestandosi pienamente nelle condotte agite dai genitori nel rapporto con il minore.¹⁴

In particolar modo la genitorialità viene descritta in ambito psicologico e neuropsichiatrico come elemento essenziale della personalità di ogni persona, rappresentando uno spazio psicomotivo che inizia a delinearsi fin dall'infanzia, quando il bambino progressivamente interiorizza le azioni, la comunicazione verbale e non-verbale, le aspettative, le aspirazioni e le fantasie dei genitori; in ragione dell'importanza rivestita dalla figura genitoriale durante una fase così delicata per il bambino,

¹³ Art. 315-bis c.c.:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=315&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=\(\(Il%20figlio%20ha%20diritto,rapporti%20significativi%20con%20i%20parenti.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=315&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=((Il%20figlio%20ha%20diritto,rapporti%20significativi%20con%20i%20parenti.)

¹⁴ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

madre e padre devono essere in grado di fornire cura, protezione e sostegno, per soddisfare i bisogni (fisici ed emotivi) del figlio, stabilendo, al contempo, un regime di regole e divieti.¹⁵

Visentin (2006)¹⁶, attraverso una revisione della letteratura scientifica, individua 12 funzioni specifiche della genitorialità:

1. Funzione protettiva: consiste nel fornire al bambino cura e accudimento, fondamentali per soddisfare il bisogno avvertito dall'infante di ricevere protezione fisica e sicurezza; la funzione protettiva favorisce, più di tutte le altre, il legame di attaccamento e offre al bambino un *porto sicuro*, da cui allontanarsi per esplorare il mondo e dove ritornare quando ne sente la necessità.

2. Funzione affettiva: è la capacità del genitore di sintonizzarsi emozionalmente con il piccolo (*la c.d. sintonizzazione affettiva di Stern*¹⁷); questa funzione permette al bambino, ma anche all'adulto, di sentirsi a suo agio con i suoi vissuti oggettivi perché ascoltati e accettati dall'altro, permettendo altresì al figlio di aumentare la sua sicurezza per esplorare l'ambiente.

3. Funzione regolativa: consiste nella capacità di fornire al bambino le strategie necessarie per la regolazione emotiva, grazie alle quali diventerà capace di amplificare adeguatamente le emozioni positive, controllare quelle negative e costruire dei margini di tolleranza e controllo dei suoi stati d'animo, che gli consentiranno di mettere in atto risposte comportamentali adeguate ad ogni evento.

4. Funzione normativa: ovvero l'abilità di fornire delle regole, ma soprattutto le motivazioni che ne stanno alla base così da spingere il bambino ad interiorizzarle e farle proprie, consentendogli, negli anni futuri, di fare esperienza del mondo avendo ormai sviluppato un senso di sicurezza dai pericoli e creando così le premesse per l'autonomia.

5. Funzione predittiva: consiste nella capacità del genitore di intuire quale momento evolutivo sta attraversando il proprio figlio e quale sarà il successivo, in modo da attivare comportamenti e atteggiamenti che facilitino e favoriscano la risoluzione e il passaggio alla fase seguente; oltre a ciò, la funzione predittiva rappresenta anche la capacità di cambiare progressivamente il modo di interazione con la crescita del bambino e delle sue esperienze.

6. Funzione rappresentativa: cioè la capacità del genitore di costruire una rappresentazione mentale reale, veritiera ed attuale del proprio bambino, di come lui/lei è realmente nel qui ed ora e di riuscire a mutare incessantemente le proprie rappresentazioni in base all'evoluzione del figlio e delle sue

¹⁵ Visentin, G. L., *Le funzioni della genitorialità*:

<https://www.genitorialita.it/documenti/le-funzioni-della-genitorialita/>

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Per ulteriori informazioni sul concetto di *sintonizzazione affettiva*, che in questa sede è solo menzionato per non deviare l'attenzione del lettore dall'argomento principale, si rimanda a Stern D. N. (1987). *Il mondo interpersonale del bambino*, Trad. it., Bollati Boringhieri, Torino.

competenze, proponendo nuove modalità e comprendendo i segnali di mutamento evolutivo eventualmente manifestati dal minore.

7. Funzione significativa: questa funzione consiste nella capacità del genitore di attribuire un significato al mondo del bambino, ai suoi vissuti, alle sue necessità; il genitore in questo modo si propone come un «contenitore» dentro al quale il figlio può riversare i suoi pensieri, le esperienze sensoriali ed emotive che percepisce e grazie al quale inizia a comprenderle e a fornirle di senso.

8. Funzione fantasmatica: il bambino, al momento della nascita, si insinua all'interno delle fantasie dei genitori, configurando per loro un nuovo stato. Ogni persona possiede infatti un proprio bagaglio, costituito da fantasie infantili e attuali. Laddove il figlio venga accolto e invitato a fantasticare con i genitori, si instaura una condizione di gioco e riconoscimento vicendevole, che aiuterà la formazione nel bambino di un'idea di Sé realista, in equilibrio tra chi è e come vorrebbe diventare.

9. Funzione proiettiva: strettamente collegata alla funzione fantasmatica, la funzione proiettiva riguarda le proiezioni di Sé che ogni genitore, inevitabilmente, delinea nei confronti del proprio figlio. Tale funzione è continuamente soggetta alla rielaborazione, per poter permettere al bambino, nel suo percorso di crescita, di diventare autonomo, considerandolo non più un oggetto narcisistico del genitore ma un Altro da Sé, pur mantenendo un legame significativo. Laddove tale processo di indipendenza non avvenisse, il genitore riverserà inconsciamente i propri desideri e sogni mai realizzati sul figlio, cercando invano di correggere i propri errori passati.

10. Funzione triadica: l'attenzione è posta sulla diade genitoriale, sulla capacità dei genitori di essere alleati, sostenersi vicendevolmente, mantenendo ognuno la propria individualità, e di promuovere al contempo lo sviluppo di un rapporto empatico sia con il partner che con il bambino. In altri termini, è il vivere la relazione di coppia come spazio in cui può esistere anche un terzo, offrendo al bambino maggiori possibilità di adattamento e di interazione.

11. Funzione differenziale: la genitorialità si differenzia per due modalità di espressione, quella materna e quella paterna. Tuttavia, è necessario evitare di conferire semplicisticamente ed unicamente alla madre la maternità e al padre la paternità, siccome entrambe tali espressioni sono insite in ogni genitore (mediante il genitore interno), ricorrendo in percentuali e sfumature diverse. L'unica condizione necessaria è che, all'interno della coppia genitoriale, siano presenti entrambe le componenti, assunte dall'uno o dall'altro genitore, promuovendo così nel bambino, che si interfaccia, giocosamente, con l'una e l'altra modalità, uno sviluppo psichico adeguato.

12. Funzione transgenerazionale: si configura come l'inserimento del figlio nella storia familiare (reale e immaginata), intesa come un *fil rouge* continuo, che collega la generazione precedente a quella successiva. Riuscire ad immaginarsi all'interno della narrazione familiare suscita nel bambino

la sensazione di sentirsi parte di un romanzo iniziato molti anni prima di lui, che riconosce come punto di partenza per la costruzione della propria identità.¹⁸¹⁹

Un protocollo valutativo delle competenze genitoriali è il Lausanne Trilogue Play (LTP), progettato da Elizabeth Fivaz-Depeursinge all'interno del Centro di Studi e Ricerche per la Famiglia dell'Università di Losanna e declinato da Malagoli Togliatti e Mazzoni (2006) nel *Lausanne Trilogue Play Clinico*.²⁰

Tale strumento, utile sia sul piano diagnostico che su quello terapeutico, si realizza mediante la successione (rigidamente codificata) di diversi momenti di gioco tra i genitori (singolarmente e congiuntamente) e il figlio, introducendo per la prima volta il tema dell'osservazione triadica padre-madre-figlio per osservare la qualità delle interazioni familiari, valutare il nucleo come un'entità unica e vagliare l'esistenza di una correlazione tra lo sviluppo del bambino e i modelli relazionali dei genitori. Il protocollo del Lausanne Trilogue Play consente di esaminare il funzionamento del sistema famiglia, in relazione al grado in cui la triade riesce a coordinarsi ai fini dello svolgimento di un obiettivo comune, suggerito dall'osservatore.

Lo schema del gioco prevede 4 fasi successive: un genitore interagisce con il bambino, mentre l'altro rimane distante; i genitori invertono i propri ruoli; entrambi giocano con il figlio; i genitori dialogano senza il coinvolgimento dell'infante. La visione delle videoregistrazioni di tali incontri consentirà agli esperti di analizzarli secondo quattro letture (funzionale e clinica, strutturale, del processo ed evolutiva). Tra i vari elementi che vengono rilevati, rientrano la regolazione affettiva, la capacità di responsività empatica, il livello di coordinazione congiunta e quanto tali fattori siano accompagnati da calore e affetto. La triade familiare è definita funzionale quando i partecipanti si mostrano in grado di coordinarsi efficacemente, manifestando al contempo gesti di supporto e divertimento nello stare insieme. L'alleanza si rivela invece problematica quando il dialogo è sconnesso (se non assente) e vi è una incapacità di collaborazione per il raggiungimento dello scopo predeterminato.²¹²²

I parametri di valutazione, come dimostrano il LTP ed altri protocolli valutativi, non si fondano su un criterio standardizzato rappresentativo della capacità genitoriale di assolvimento delle esigenze fondamentali del bambino, ma si concentrano invece sulla comparazione tra i genitori, ognuno

¹⁸ Visentin, G. L., *Le funzioni della genitorialità*:

<https://www.genitorialita.it/documenti/le-funzioni-della-genitorialita/>

¹⁹ Ordine degli psicologi della Liguria, *Linee esplorative di intervento nell'ambito della valutazione alla genitorialità*:

<https://www.ordinepsicologi-liguria.it/wp-content/uploads/2019/10/Genitorialita%CC%80.pdf>

²⁰ Malagoli Togliatti, M. & Mazzoni, S. (2006). (a cura di). *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli. Il Lausanne Trilogue Play clinico*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

²¹ Fivaz-Depeursinge, E. & Corboz-Warnery, A. (1999). *Il triangolo primario. Le prime interazioni triadiche tra padre, madre e bambino*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

²² Malagoli Togliatti, M. & Mazzoni, S. (2006), (a cura di). *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli. Il Lausanne Trilogue Play clinico*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

caratterizzato dalle proprie qualità e risorse, limiti e abilità (tenendo in considerazione che ciascun genitore manifesta una maggiore predisposizione a svolgere determinate funzioni in base alle proprie possibilità e inclinazioni individuali).

Risulta così evidente che il costrutto di *idoneità genitoriale* adottato in sede giudiziaria è ancora inesatto e inadeguato: esso viene invocato dagli artt. *de potestate* (330 c.c. e seguenti), volti a sanzionare l'eventuale condotta irresponsabile dei genitori, dimostratisi manchevoli di tutelare gli interessi dei figli; tuttavia, nei casi di affidamento del minore a seguito della disgregazione del nucleo familiare, l'attenzione primaria non dovrebbe essere rivolta ai genitori, quanto ai *best interests* e diritti del minore, così come stabiliti dal summenzionato art. 337-ter co.1 c.c.

Non deve realizzarsi un confronto tra le competenze possedute dall'uno e dall'altro genitore, ma la valutazione del CTU dovrebbe altresì essere centrata sulla rilevazione di eventuali inadeguatezze o incapacità di un genitore che ostacolano il rispetto dei diritti del bambino, tali da suggerire l'assegnazione di modalità alternative, come l'affidamento super-esclusivo o l'affidamento ai Servizi Sociali con collocamento presso una casa famiglia.²³

(Modalità di) Ascolto del minore

Il diritto del minore di esprimere la propria opinione è stato istituito, a livello europeo, dal Regolamento UE 2019/1111²⁴ che, all'Art. 21 (*Diritto del minore di esprimere la propria opinione*), recita: «[...] le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o organismo appropriato [...]»²⁵; al contempo, il medesimo Regolamento, precisa però al 39° Considerando che «il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell'audizione»²⁶.

Di tale discrezionalità si è valso il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “*Riforma Cartabia*”), prevedendo gli artt. 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.45 del Codice di Procedura Civile, che si riportano integralmente, in modo da evidenziarne le peculiarità:

Art. 473-bis.4 c.p.c. - Ascolto del minore:

²³ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023)- *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

²⁴ Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111>

²⁵ *Ibidem*, p. 25.

²⁶ *Ibidem*, p. 7.

«1. Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

2. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. 3. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario»²⁷.

Art. 473-bis.5 c.p.c. - Modalità di ascolto del minore:

«1. L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.

2. L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale. 3. Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

4. Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8.

5. Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore»²⁸.

Art. 473-bis.45 c.p.c. – Ascolto del minore:

«1. Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

²⁷ Art. 473-bis.4 c.p.c.:

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capoi/art473bis4.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

²⁸ Art. 473-bis.5 c.p.c.:

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capoi/art473bis5.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

2. Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive»²⁹.

Secondo tali dispositivi, il minore è *ascoltato* dal Giudice, che può avvalersi dell'assistenza di *esperti e altri ausiliari*. L'art. 337-octies c.c.³⁰, ora abrogato, prevedeva invece che «*il giudice dispone(sse) l'ascolto*».

Un primo elemento di novità è costituito dall'indicazione del Giudice come unica figura autorizzata ad ascoltare il minore conteso nella separazione, la cui audizione non potrà più essere delegata ad uno psicologo, ad un neuropsichiatra o al Consulente Tecnico d'Ufficio stesso.

Come sottolineato copiosamente dagli Ermellini (Cass. Civ. sez. I - 23/06/2022, n. 20323; Cass. Civ. sez. I - 25/01/2021, n. 1474; Cass. Civ. sez. I - 24/05/2018 n. 12957; Cass. Civ. sez. I - 29-09-2015, n. 19327), il nuovo articolato sancisce un nuovo principio inviolabile: il minore implicato, in qualunque maniera, all'interno di un processo, deve essere ascoltato dal Giudice, che ne deve aver attestato la capacità di discernimento. L'audizione del minore non può essere sostituita dalle conclusioni della CTU.

La formula “*capacità di discernimento*” dà luogo a una dubbia interpretazione: essa può, ad esempio, essere intesa come la capacità dell'individuo di attribuire una valutazione alle situazioni che lo coinvolgono.

Le ricerche condotte dalla psicologia dell'età evolutiva evidenziano che, a partire dai dodici anni di età, si inizia a delineare il pensiero formale, che permette all'individuo di valutare coscientemente gli esiti delle proprie azioni e di dare un giudizio anche alla condotta degli adulti.

Sembra che tali evidenze siano il motivo per cui la Riforma ha introdotto una *presunzione* di capacità di discernimento nel minore che abbia già raggiunto i dodici anni di età, stabilendo invece una valutazione preventiva di tale competenza nei bambini più piccoli, sulla base della quale decidere se abbiano il diritto all'ascolto.³¹

²⁹ Art. 473-bis.45 c.p.c.:

<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis45.html#:~:text=Dispositivo%20dell'art.,45%20Codice%20di%20procedura%20civile&text=Il%20giudice%20procede%20personalmente%20e,degli%20abusi%20o%20delle%20violenze.>

³⁰ Art. 337-octies c.c.:

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-ix/capo-ii/art337octies.html>

³¹ Spiegazione dell'art. 473 bis 4 Codice di procedura civile:

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis4.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

La locuzione “*capacità di discernimento*” può essere intesa come la sintesi del lungo processo evolutivo della concezione del ruolo del minore nel contesto giuridico.

Il primo step fondamentale indicativo di una maggiore attenzione al fanciullo e al suo mondo interiore si registra con la già menzionata Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia del 1989 (conosciuta anche come *Convenzione di New York*), alla quale si deve il merito di aver concepito il bambino come un soggetto detentore di diritti propri, piuttosto che considerarlo (come era prassi fino a quel momento) esclusivamente come un oggetto da tutelare e proteggere. Il portato innovativo della Convenzione è esplicitato anche nei suoi articoli: ai diritti universalmente riconosciuti (diritto ad un nome, diritto all’educazione) si affianca una sequela di nuovi diritti, quali il diritto di partecipazione alla comunità, diritto al gioco, al rispetto della privacy e alla libertà di opinione ed espressione.

L’art. 12, nello specifico, merita un’attenzione prioritaria, in quanto obbliga gli Stati a garantire «*al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità*»³².

Due sono le principali criticità individuate in riferimento al concetto di *capacità di discernimento*: innanzitutto, manca una definizione chiara e condivisa nel contesto psicoforense, a differenza di altri costrutti come *la capacità di intendere e di volere*, definiti in maniera univoca. La *capacità di discernimento* viene ancora interpretata arbitrariamente, sia dalla psicologia che dal diritto, a seconda delle circostanze e dagli orientamenti dell’Autorità Giudiziaria, con parametri valutativi estremamente cangianti.

In secondo luogo, non è stato dichiarato esplicitamente chi debba effettuare la valutazione richiesta, se essa rientri tra le competenze del Giudice o se questi possa delegarla, come nei casi di valutazione delle altre (*in*)*capacità*, ad un professionista. La valutazione della capacità dovrebbe essere condotta non *in astratto*, ma considerando le circostanze concrete e le inesorabili influenze provenienti dall’esterno: non tanto per evitare che l’audizione avvenga, ma per avere maggiore contezza della situazione e adottare gli strumenti più efficaci per recepire i pensieri e le emozioni del minore. L’opinione del bambino deve dunque essere valutata tenendo conto del contesto familiare e relazionale in cui si è delineata, considerando anche le eventuali manipolazioni, suggestioni e conflitti di lealtà vissuti che possono compromettere la sua capacità di discernimento.

³² Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, p. 8:
<https://www.datocms-assets.com/30196/1607611722-convenzionedirittiininfanzia.pdf>

Nel processo civile, l'audizione del minore è spesso permeata da dichiarazioni e ricordi di episodi (anche di rilevanza penale) la cui validità dovrebbe essere verificata: abusi familiari, condotte di violenza domestica / assistita e critiche violente di un genitore all'altro. Pertanto, potrebbe essere efficace in sede giudiziaria l'assimilazione dei parametri valutativi della *capacità di discernimento* a quelli previsti per *l'idoneità a testimoniare*, mediante la differenziazione delle capacità *generiche* da quelle *specifiche*, delineata dalla Carta di Noto IV – *Linee Guida per l'esame del minore* (2017).³³

Le capacità di discernimento *generiche* sono riconducibili alla capacità di *intendere* valutabile a livello psicologico mediante l'analisi delle funzioni cognitive (quali la percezione, la memoria, la concentrazione, l'abilità di distinguere il reale dal fantastico), delle funzioni riflesse, dei meccanismi di difesa e dell'esame della realtà.

Diversamente, le capacità di discernimento *specifiche* sono assimilabili alla capacità di *volere* e al contesto relazionale, in quanto correlate all'abilità del bambino di auto-determinarsi; la difficoltà dell'esperto sarà quella di riuscire a valutare se gli episodi e i vissuti riferiti dal minore coincidano con la realtà dei fatti o siano stati condizionati da influenze esterne. La capacità di discernimento *specifico* risulta infatti compromessa in presenza di pressioni e manipolazioni a cui il bambino può essere sottoposto da uno o da entrambi i genitori.^{34,35}

Non rientra dunque tra i compiti dell'esperto designato dall'Autorità Giudiziaria stabilire se vi sia stata una coartazione dell'autodeterminazione del minore, in quanto tale valutazione rientra nella sfera di competenza del Giudice (riguardando la realtà dei fatti).

Tuttavia, l'analisi della *capacità di discernimento*, sia *generica* che *specifico* (soprattutto la seconda), da una prospettiva prettamente psicologica, può coadiuvare parallelamente l'attività probatoria, allegando informazioni che risultano fondamentali per valutare l'autenticità delle parole del minore e il suo grado di autonomia negli atteggiamenti riferiti.

Le relazioni valutative cliniche e psicologiche, insieme all'audizione del minore, concernono dunque le prove "specifiche della materia", rientrando pienamente nella complicata questione della sfera di competenza dell'Autorità Giudiziaria e dell'esperto. Non è compito del Giudice pronunciarsi su concetti come la qualità del legame simbiotico tra genitore e figlio (che spetta all'esperto, in quanto concerne la psicologia), come, al contempo, non rientra tra le facoltà di quest'ultimo l'esprimersi

³³ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

³⁴ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

³⁵ Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), Carta di Noto IV, *Linee guida per l'esame del minore*, 14 ottobre 2017, p. 5:

<https://aipgitalia.org/wp-content/uploads/2021/06/Carta-di-Noto-IV-2017.pdf>

sulla eventuale presenza di coartazioni o condizionamenti psicologici operati da un genitore (che riguarda l'ambito fattuale, di competenza del Giudice).³⁶

La Riforma Cartabia (istituendo l'art. 473-bis.4 c.p.c.) attribuisce integralmente al Giudice l'incarico di condurre l'audizione del minore, con la possibilità di avvalersi di *esperti ed altri ausiliari*. È necessario attuare una precisazione lessicale in riferimento a tali figure. Con il termine *esperto*, ci si riferisce comunemente ad un professionista nel campo sanitario, come uno psicologo, uno psicoterapeuta o un neuropsichiatra infantile, mentre per *ausiliario* spesso si intende un operatore che adempie a compiti pratici (occupandosi della manutenzione dell'impianto adibito alla videoregistrazione o della redazione del verbale...). Dopo aver esplicitato questa differenziazione, è necessario specificare le funzioni del Giudice e dell'esperto.

Considerando che spetta al Giudice la conduzione dell'ascolto della persona minorenni, quale ruolo assumerebbe l'esperto in tale contesto? Potrebbe infatti essere effettuata una delega, da parte dell'Autorità Giudiziaria, ad uno psicologo o neuropsichiatra infantile, affinché realizzi autonomamente l'audizione del minore.

Il Giudice possiede le competenze necessarie per la conduzione dell'ascolto del minore in un contesto così delicato e tortuoso?

Se, da una parte, la decisione di rendere tale incarico una prerogativa esclusiva del magistrato sembra essere adeguata, d'altra parte è ragionevole supporre che, nella pratica, lo psicologo, lo psicoterapeuta o il neuropsichiatra infantile rimarranno (esplicitamente o implicitamente) incaricati dal Giudice della conduzione dell'audizione, sollevando diverse problematiche. Nello specifico, l'esperto:

È legittimato a correggere il magistrato nel caso in cui ritenga che le domande siano formulate in modo inesatto?

Ha la facoltà di richiedere l'interruzione dell'audizione se ritiene che la situazione stia diventando troppo stressante per il minore?

Può introdurre nuovi temi senza averli precedentemente concordati con il magistrato?³⁷

L'intervento dell'esperto potrebbe certamente risultare benefico nella fase precedente all'audizione, quando il Giudice delinea e comunica alle parti gli aspetti da affrontare. In questo frangente, l'esperto potrebbe fornire un giudizio tecnico sugli argomenti generali e sulle specifiche domande da rivolgere al minore (anche se, prima di tale attività, l'esperto deve essersi dedicato alla lettura approfondita

³⁶ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

³⁷ *Ibidem*.

degli atti relativi al procedimento in essere). Tale procedura risulterebbe tuttavia difficilmente attuabile nel concreto (se si tiene conto che spesso, l'ascolto si svolge senza considerare quali sarebbero le tempistiche e i luoghi adeguati al minore, che molte volte si ritrova ad attendere a lungo nei corridoi del Tribunale in attesa di fornire la sua dichiarazione).

Inoltre, l'art. 473-bis.5 (*Modalità dell' ascolto*) specifica che il magistrato *indica i temi oggetti dell'adempimento prima di procedere con l'ascolto*, modalità che rischia di costituire il concreto rischio che il bambino sia sottoposto a manipolazioni e pressioni da parte dei genitori circa gli avvenimenti da raccontare durante l'audizione.³⁸

La Riforma Cartabia, istituendo che l'ascolto del minore sia effettuato dal magistrato *personalmente e senza ritardo*, ha comportato una considerevole deviazione: l'attività di ascolto supera la sua primaria e originale funzione, intesa come l'esercizio di un diritto, diventando pericolosamente somigliante alla testimonianza di fatti storici realizzata all'interno dell'istruzione probatoria.

In altri termini, l'ascolto, in ambito civile, è sempre stato concepito come il rispetto del diritto del figlio di esprimere la propria opinione e di essere informato, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950) e della Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989).

Quando l'ascolto viene realizzato, nel processo civile, direttamente dal Giudice (soprattutto in circostanze particolarmente delicate, come quando siano presenti allegazioni di violenza familiare, oppure quando vi sia un rifiuto da parte del figlio verso un genitore per comportamenti negativi assunti da quest'ultimo o per influenza dell'altro genitore che invita il figlio a rifiutare l'ex partner), l'ascolto non è più configurabile come l'esercizio di un diritto, bensì come una narrazione di fatti storici, di fatto assimilabile alla raccolta di testimonianza dell'istruzione probatoria.

Gli agiti violenti di un genitore, così come le azioni manipolatorie volte ad indebolire il legame del figlio con l'ex partner, possono essere oggetto di sanzioni, a livello civilistico e amministrativo. Tuttavia, le garanzie chiamate in causa durante la prova testimoniale (come il rispetto del principio del contraddittorio) sono più attenuate nell'ambito civile. Riveste così un ruolo fondamentale, in quest'ottica, la relazione dell'esperto circa la valutazione della capacità di discernimento del minore, elemento di cui il Giudice potrà avvalersi durante la sua attività di valutazione della credibilità della prova dichiarativa.

³⁸ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

La CTU nei casi di abusi familiari, violenza domestica e di genere

Tre sono gli articoli introdotti dal legislatore italiano con la Riforma Cartabia per disciplinare l'operato dell'esperto nei procedimenti di affidamento del minore in cui sono presenti allegazioni di violenza familiare, domestica e/o di genere:

Art. 473-bis.40 c.p.c. - Ambito di applicazione:

«Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori»³⁹.

Art. 473-bis.44 c.p.c. - Attività istruttoria:

«1. Il Giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.

2. Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il Giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti»⁴⁰.

Art. 473-bis.46 c.p.c. - Provvedimenti del giudice:

«1. Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

2. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

³⁹ Art. 473-bis.40 c.p.c.:

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis40.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

⁴⁰ Art. 473-bis.44 c.p.c.:

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis44.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

3. *Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo»⁴¹.*

Diverse sono le considerazioni che meritano di essere segnalate in questa sede: in primo luogo, la normativa non specifica quali siano le concrete qualifiche che il Consulente Tecnico d'Ufficio deve possedere: l'art. 473-bis.44 menziona solamente la necessità per l'esperto di essere *dotato di competenza in materia di violenza domestica e di genere*. Al giorno d'oggi, peraltro, non esiste un percorso specifico né sono stati individuati criteri in ambito formativo che prevedano il conseguimento di questa particolare competenza.

Le *allegazioni* di violenza oggetto del procedimento in essere sono episodi progressi, avvenuti prima della nomina del consulente, che non deve svolgere un'attività istruttoria: l'analisi e valutazione dei fatti riferiti spetta esclusivamente all'Autorità Giudiziaria, che garantisce in tal modo il rispetto del principio del contraddittorio e del giusto processo. L'operato del CTU non deve concentrarsi sulla valutazione della fondatezza dei fatti (le allegazioni costituiscono infatti un'espressione processuale e non psicologica), bensì sull'indagine psicologica dei vissuti esperiti dalle persone in relazione agli episodi avvenuti. Dal nuovo articolato si deduce dunque che per il consulente tecnico d'ufficio nominato in procedimenti relativi ad allegazioni di violenza / abuso, non è previsto lo svolgimento di un'attività differente da quella realizzata da ogni CTU nei casi di affidamento di minori a seguito di separazione e divorzio.⁴²

Tuttavia, i procedimenti relativi a violenza domestica /assistita richiedono delle accortezze ulteriori, così come delineate dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi nel 2021:⁴³

Individuare e ponderare le conseguenze dei traumi cagionati da episodi di violenza cronicizzata nel tempo sulla vittima e, se essa è un genitore, valutarne il danno alla sua genitorialità al fine di delinearne le capacità genitoriali;

Proporre un percorso psicologico / psicoterapeutico volto alla comprensione ed elaborazione del trauma e delle conseguenze psicologiche ad esso annesse;

Nel caso specifico in cui la vittima di violenza domestica/agita sia un minore, si raccomanda inoltre di:

⁴¹ Art. 473-bis.46 c.p.c.:

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis46.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

⁴² Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

⁴³ Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, *Contrastare la violenza domestica e di genere: una priorità per la professione psicologica*:

<https://www.psy.it/wp-content/uploads/2021/10/Contrastare-la-violenza-domestica-e-di-genere-DEF1.pdf>

Condurre l'ascolto del minore con l'ausilio di dispositivi diagnostici in grado di rilevare l'eventuale presenza di violenza assistita o agita;

Saper determinare il tipo e l'entità della violenza;

Saper interpretare il rifiuto del minore di incontrare il genitore, non trascurando la possibilità che tale diniego sia l'esito di sentimenti e vissuti negativi conseguenti all'esposizione alla violenza;

Saper ponderare la possibilità e i tempi necessari per la previsione di incontri protetti con il genitore abusante (mantenendo l'attenzione sulla tutela psicofisica del bambino);

Diagnosticare la condotta manipolatoria perpetrata dall'altro genitore solo dopo averne acclarata l'esistenza.⁴⁴

Se tale documento da un lato introduce delle importanti linee guida per lo svolgimento della CTU, dall'altro si dimostra impreciso relativamente alla funzione del consulente, prevedendo che tale figura effettui l'accertamento dell'esistenza degli episodi violenti, competenza esclusiva del magistrato, così come l'opportunità di prevedere degli incontri protetti tra il genitore violento e il minore.

Non bisogna dimenticare infatti che il CTU è dotato della competenza tecnica per valutare il vissuto psicologico esperito dalla vittima in risposta ai (presunti) atti violenti, il cui accertamento rientra tra le prerogative del Giudice. Inoltre, l'ultimo punto, che prevede la diagnosi di manipolazione chiama in causa la *Parental Alienation Syndrome*, che la Riforma Cartabia ha inteso escludere per la sua mancanza di scientificità (come già sostenuto più volte dagli Ermellini).

Nell'art. 473-bis.46 c.p.c. si menzionano tacitamente i c.d. *incontri protetti*, tra il bambino e il genitore maltrattante, facendo riferimento al diritto di visita del genitore. Tuttavia, anziché introdurre tale diritto (che, prima della prefata riforma, era assente nella legislazione italiana) sarebbe stato maggiormente opportuno richiamare il rispetto dei diritti del figlio (ai sensi dell'art. 337-ter c.c. che dispone i provvedimenti riguardo ai figli).⁴⁵

Molti incontri si svolgono ancora all'insegna della confusione metodologica: ad oggi quasi nessun organismo, prevede l'adozione, nel progetto di intervento, di metodi chiari e condivisi, prefigurando le specifiche finalità da raggiungere. L'esito di tale anarchia metodologica è la previsione di un incontro di un'ora alla settimana, presidiato da figure professionali diverse, all'interno di una stanza di un Servizio (pubblico o convenzionato), in cui genitore e figlio sono invitati a partecipare a giochi, colloqui e attività che non sono delineate sulla base di criteri metodologici prestabiliti, ma di cui

⁴⁴ *Ibidem*, p. 5.

⁴⁵ Art. 337-ter c.c.:

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-ix/capolo-ii/art337ter.html#:~:text=Le%20decisioni%20di%20maggiore%20interesse,e%20delle%20aspirazioni%20dei%20figli.>

tuttavia l'operatore di turno effettuerà una sintetica relazione (sulla base di una metodologia improvvisata) da fornire ai Servizi o al Giudice.

Tale ambiguità metodologica diventa ancor più pregiudizievole alla distensione dei rapporti genitore e figlio nei casi di rifiuto del bambino di incontrare il padre / la madre: in queste situazioni, talvolta, si tenta di persuadere il bambino ad interagire con il genitore rifiutato mediante modalità che si rivelano infruttuose proprio in ragione della mancanza di un programma dettagliato, con il solo risultato di rafforzare ulteriormente il legame simbiotico tra il minore e il genitore preferito.

Il bambino è così costantemente in balia di eventi e sentimenti contrastanti: da un lato è costretto per un'ora ogni settimana ad interagire con quel genitore *che rifiuta* (e con cui può desiderare segretamente di riallacciare i contatti), dall'altro lato è inevitabile che il genitore dominante, temendo un riavvicinamento del figlio con l'ex partner, aumenterà le sue condotte manipolative, insinuando dubbi e paure tramite messaggi disfunzionali prima (*“peccato che debba vedere tuo padre / tua madre, saremmo andati al parco”*; *“per colpa di questo incontro, dovrai finire i compiti tardi stasera”*; *“non appena entri, aspetta 10 minuti e chiama l'operatore; io ti aspetto e poi ti prendo un regalo”*) e dopo ogni incontro (*“tuo padre/tua madre vuole solo vederti per infastidirmi”*; *per fortuna c'era l'operatrice, sai che (l'altro genitore) è pericoloso e non voglio stiate da soli”*; *“ti sei annoiato durante l'incontro, vero?”*) nel bambino, il cui pensiero sarà scisso tra coloro che lo invitano a frequentare il genitore rifiutato e l'altro genitore che invece ne scoraggia il riavvicinamento.⁴⁶

In base a queste considerazioni, è più che lecito reputare che gli incontri protetti non sembrano in grado di garantire la tutela del benessere del minore, riversando in effetti su quest'ultimo tutte le aspettative di coloro che credono che tali incontri possano mutare una condizione ormai consolidata da anni; tali incontri adultocentrici soddisfano così, all'apparenza, il desiderio del genitore rifiutato di incontrare il figlio, che in realtà non beneficerà di tali interazioni (essendo sempre più sovraccaricato di opinioni contrastanti), e si dimostrerà sempre più insofferente alla frequentazione; l'unico a trarne un beneficio indiretto sarà il genitore preferito che continuerà indisturbato il suo processo di influenzamento del bambino.

Conclusioni

La riforma Cartabia ha operato una rivoluzione nel diritto di famiglia, con l'intento, da un lato di gettare le fondamenta giuridiche per la costruzione del *Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, e, dall'altro, di agevolare l'accesso alla giustizia per i procedimenti giudiziari relativi alle famiglie e ai minori.

⁴⁶ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

Una lettura critica della prefata riforma evidenzia la sussistenza di molteplici questioni aperte.

In primo luogo, la conduzione dell'ascolto del minore diviene di competenza esclusiva del Giudice, che si può avvalere dell'assistenza di un esperto o un ausiliario (di cui non è chiaro il ruolo assunto, non essendo più prevista la delega di tale incarico).

Il legislatore prevede che anche il minore di 12 anni ha diritto ad essere ascoltato, previa valutazione della *capacità di discernimento*, della quale tuttavia non fornisce una definizione, né tantomeno esplicita chi la debba effettuare. L'attività di ascolto sembra travalicare la sua primaria e originaria funzione, ovvero l'esercizio di un diritto, diventando pericolosamente somigliante alla testimonianza di fatti storici realizzata all'interno dell'istruzione probatoria.

Un'ulteriore criticità è relativa al concetto di *capacità genitoriali*, introdotto dall'art. 473-bis.25, senza fornire una definizione univoca, motivo per cui molto spesso viene sovrapposto alla definizione di *idoneità genitoriale* che risulta ancora troppo focalizzata sui genitori, trascurando la figura del figlio. Interpretare il concetto di capacità genitoriale in questo modo potrebbe promuovere la classificazione dei genitori tra “*buoni*” e “*meno buoni*”, dimenticando il focus originario, ovvero il *migliore* interesse del bambino. Concentrare, viceversa, l'attenzione sulla figura del minore coinvolto nel procedimento giudiziario, valutandone, ad esempio, la salute psicofisica, i legami significativi, la capacità di discernimento e di relazione affettiva, oltre al contesto familiare e ambientale, potrebbe invece incoraggiare la protezione dei suoi *best interests* e la salvaguardia dei suoi diritti.

Si auspica che, in previsione dell'istituzione del *Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, il legislatore operi un mutamento radicale della prospettiva, ribadendo con fermezza la centralità della necessaria tutela del minore, specificando chiaramente i ruoli e le metodologie assunte da ogni professionista, anche tenendo conto delle traumatiche conseguenze a cui i bambini sono inevitabilmente esposti laddove la decisione giudiziaria non solo disattenda le loro richieste, ma comporti invero un mutamento radicale della loro vita, prevedendo il collocamento presso soggetti terzi e/o deprivandoli di uno o di entrambi i genitori.

BIBLIOGRAFIA:

- Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.
- Fivaz-Deperusinge, E. & Corboz-Warnery, A. (1999). *Il triangolo primario. Le prime interazioni triadiche tra padre, madre e bambino*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Malagoli Togliatti, M. & Mazzoni, S. (2006). (a cura di). *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli. Il Lausanne Trilogue Play clinico*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

- Pingitore, M. & Mirabelli, A. (2021). *Cos'è l'alienazione parentale*, in Pingitore, M. (a cura di), *Nodi e snodi nell'alienazione parentale. Nuovi strumenti psicoforensi per la tutela dei diritti dei figli*, FrancoAngeli, Milano.
- Pisicchio, P. (2021). *Ordinamenti giuridici e gestione dei flussi migratori*. Nuova ediz., Cacucci Editore, Bari.

SITOGRAFIA:

- Art. 315-bis c.c.:
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=315&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=\(\(Il%20figlio%20ha%20diritto,rapporti%20significativi%20con%20i%20parenti.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=315&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=((Il%20figlio%20ha%20diritto,rapporti%20significativi%20con%20i%20parenti.)
- Art. 316 c.c.:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=316&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=316.,la%20residenza%20abituale%20del%20minore.
- Art. 337-octies c.c.:
<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-ix/capo-ii/art337octies.html>
- Art. 337-ter c.c.:
<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-ix/capo-ii/art337ter.html#:~:text=Il%20figlio%20minore%20ha%20il,parenti%20di%20ciascun%20ramo%20genitoriale.>
- Art. 473-bis.4 c.p.c.:
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis4.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top
- Art. 473-bis.5 c.p.c.:
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis5.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top
- Art. 473-bis.6 c.p.c.:
<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis6.html>

- Art. 473-bis.40 c.p.c.:
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis40.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top
- Art. 473-bis.44 c.p.c.:
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis44.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top
- Art. 473-bis.45 c.p.c.:
<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis45.html#:~:text=Dispositivo%20dell'art.,45%20Codice%20di%20procedura%20civile&text=Il%20giudice%20procede%20personalmente%20e,degli%20abusi%20o%20delle%20violenze.>
- Art. 473-bis.46 c.p.c.:
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-iii/sezione-i/art473bis46.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top
- Art. 30 Cost.:
<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-30>
- Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), Carta di Noto IV, *Linee guida per l'esame del minore*, 14 ottobre 2017, p. 5:
<https://aipgitalia.org/wp-content/uploads/2021/06/Carta-di-Noto-IV-2017.pdf>
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. 22 gennaio 2021, n. 13217, p. 6:
https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B6c167a8e-3c2c-477f-a061-cdd967dc6912%7D_cassazione-civile-ordinanza-13217-2021.pdf?_ga=2.169101287.774965262.1706693362-887946184.1704965004&_gl=1%2An4dkhf%2A_ga%2AODg3OTQ2MTg0LjE3MDQ5NjUwMDQ.%2A_ga_B95LYZ7CD4%2AMTcwNjY5MzM2My45LjEuMTcwNjY5MzY5My4wLjAuMA..
- Cassazione Civile, Sez. VI, ord. 8 febbraio 2018, n. 16738, pp. 6-7:
<https://lnx.camereminorili.it/wp-content/uploads/2018/07/ordinanza-affido.pdf>

- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, *Contrastare la violenza domestica e di genere: una priorità per la professione psicologica*:
<https://www.psy.it/wp-content/uploads/2021/10/Contrastare-la-violenza-domestica-e-di-genere-DEF1.pdf>
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, p. 8:
<https://www.datocms-assets.com/30196/1607611722-convenzionedirittininfanzia.pdf>
- Ordine degli psicologi della Liguria, *Linee esplorative di intervento nell'ambito della valutazione alla genitorialità*: <https://www.ordinepsicologi-liguria.it/wp-content/uploads/2019/10/Genitorialita%CC%80.pdf>
- Pingitore, M. (2018). *La Cassazione sul concetto di idoneità genitoriale (con cambio prospettiva)*, Psicologia Giuridica:
<https://psicologiagiuridica.marcopingitore.it/la-cassazione-sul-concetto-di-idoneita-genitoriale-con-cambio-prospettiva/2018/07/05/4057/>
- Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111>
- Spiegazione dell'art. 473 bis 4 Codice di procedura civile:
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capoi/art473bis4.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top
- Visentin, G. L., *Le funzioni della genitorialità*:
<https://www.genitorialita.it/documenti/le-funzioni-della-genitorialita/>

Address correspondence to monica.calderaro@unint.eu

Received 16 September, accepted 25 September 2024

IL RIFIUTO DEL MINORE AD INCONTRARE IL GENITORE SECONDO LA RIFORMA CARTABIA

Monica Calderaro¹, Chiara Del Medico² e Camilla Fruet³

RIASSUNTO:

Il presente studio esamina gli effetti psicologici sui minori coinvolti in separazioni conflittuali caratterizzate da episodi di violenza contro il padre. Sebbene la violenza domestica non sia sempre diretta verso i bambini, essa può creare un ambiente di stress cronico, manipolazioni emotive e tensioni persistenti, influenzando negativamente lo sviluppo psicologico dei minori. Attraverso una revisione sistematica della letteratura, sono stati identificati diversi esiti psicologici, tra cui ansia, depressione, difficoltà nelle relazioni interpersonali, bassa autostima e sintomi post-traumatici. Lo studio sottolinea la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga psicologi, assistenti sociali e il sistema giudiziario, al fine di tutelare il benessere dei minori e prevenire la riproduzione di modelli disfunzionali. Inoltre, viene analizzato l'impatto delle recenti modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, finalizzate a rafforzare le tutele per i minori coinvolti in contesti di elevata conflittualità familiare e a promuovere un equilibrio tra la protezione dei diritti del bambino e la salvaguardia della relazione con entrambi i genitori.

Parole chiave: Rifiuto del minore, dinamica triangolare, disturbo post-traumatico da stress

ABSTRACT:

This study analyzes the psychological effects on children living in conflictive separation contexts where episodes of violence against the father occur. Domestic violence, even when not directly targeted at minors, can create an environment characterized by chronic stress, emotional manipulation, and constant tension, negatively impacting the children's psychological development. Through a literature review, various psychological outcomes were identified, including anxiety, depression, relational difficulties, low self-esteem, and post-traumatic symptoms. The study highlights the need for an integrated approach involving psychologists, social workers, and the

¹ Criminologa, Grafologa Forense, Docente di Psicologia del Crimine Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

Docente del Master in Mediazione penale e Giustizia riparativa Consorzio Universitario Humanitas – Università San Raffaele di Roma.

Docente e Coordinatore didattico del Master in Criminologia Clinica e Scienze Forensi Consorzio Universitario Humanitas – Università San Raffaele di Roma

² Dottoressa in Investigazione Criminalità e Sicurezza Internazionale - Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

³ Dottoressa in Comunicazione e ricerca sociale. Laurea in Comunicazione Pubblica e d'impresa. Università Sapienza di Roma. Tirocinante presso l'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi, Roma

judicial system to ensure the well-being of minors and prevent the perpetuation of dysfunctional patterns. Additionally, the recent regulatory changes introduced with the Cartabia Reform are examined, aiming to strengthen protections for minors involved in highly conflictual family situations, promoting a balance between the protection of the child's rights and the safeguarding of the relationship with both parents.

Key Words: child refusal, triangular dynamic, post-traumatic stress disorder

RESUMEN:

Este estudio analiza los efectos psicológicos en los niños que viven en contextos de separación conflictiva donde se producen episodios de violencia contra el padre. La violencia doméstica, incluso cuando no se dirige directamente a los menores, puede crear un entorno caracterizado por un estrés crónico, manipulaciones emocionales y tensiones constantes, afectando negativamente el desarrollo psicológico de los niños. A través de una revisión de la literatura, se identificaron varios resultados psicológicos, como la ansiedad, la depresión, las dificultades en las relaciones, la baja autoestima y los síntomas postraumáticos. El trabajo destaca la necesidad de un enfoque integrado entre psicólogos, trabajadores sociales y el sistema judicial para garantizar el bienestar de los menores y prevenir la perpetuación de modelos disfuncionales. Además, se analizan las recientes modificaciones normativas introducidas con la Reforma Cartabia, que buscan reforzar las protecciones para los menores involucrados en situaciones de alta conflictividad familiar, promoviendo un equilibrio entre la protección de los derechos del niño y la salvaguardia de la relación con ambos padres.

Palabras claves: rechazo del menor, dinámica triangular, trastorno de estrés postraumático

Introduzione

Le separazioni e i divorzi caratterizzati da alta conflittualità rappresentano eventi traumatici per i minori, specialmente quando si verificano episodi di violenza all'interno del nucleo familiare. In questi contesti, il padre può diventare il bersaglio di atti violenti da parte dell'altro genitore, una dinamica che incide sul legame affettivo tra il padre e i figli e influenza negativamente il benessere psicologico dei minori. Gli effetti psicologici derivanti da queste situazioni familiari disfunzionali sono spesso sottovalutati, ma risultano fondamentali per comprendere le implicazioni a lungo termine nello sviluppo emotivo, sociale e relazionale dei bambini. Questo studio si propone di esaminare gli effetti psicologici della violenza diretta verso il padre sui figli, attraverso una revisione della letteratura esistente e un'analisi delle recenti evoluzioni normative, come la Riforma Cartabia, volte a migliorare la protezione dei minori nei procedimenti di separazione e affidamento.

L'articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile, introdotto con la Riforma Cartabia, affronta in maniera diretta la delicata questione del rifiuto del minore di incontrare uno o entrambi i genitori nei contesti di separazione o divorzio. Tale norma mira a garantire una valutazione tempestiva delle motivazioni che spingono il minore a esprimere un rifiuto, consentendo al giudice di adottare le misure necessarie per proteggere il benessere psicofisico del bambino e favorire la ricostruzione delle relazioni familiari.

L'introduzione di questa normativa rappresenta un passo significativo nella gestione dei casi di alta conflittualità familiare, con particolare attenzione alle dinamiche relazionali e agli eventuali episodi di violenza all'interno del nucleo familiare.

Art. 473-bis.6 c.p.c. – Rifiuto del minore a incontrare il genitore (introdotto con la Riforma Cartabia):

«1. Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

*2. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegare o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».*⁴

Questo articolo è rappresentativo del principale obiettivo che il legislatore si era prefissato di raggiungere con la Riforma Cartabia, ovvero l'attribuzione di una considerazione specifica al tema del rifiuto del minore a incontrare un genitore (che potrebbe essere indicativo di una presenza di episodi violenti all'interno del nucleo familiare), con la volontà di evitare, durante l'iter giudiziario, di esporre il figlio a una forma di vittimizzazione secondaria. Nei casi di diniego del bambino alla frequentazione di madre e/o padre, il Giudice ascolta, tempestivamente, il minore, il cui ascolto non può essere guidato da un ausiliario o da altre figure, che potranno semmai fiancheggiare il magistrato durante lo svolgimento dell'esame. Il Giudice procede poi con l'assunzione delle sommarie informazioni circa le motivazioni del rifiuto del bambino, potendo disporre l'abbreviazione dell'iter processuale, in ragione dell'incombente esigenza di delineare, rapidamente, azioni di tutela e protezione del benessere psicofisico del figlio, ivi incluso anche il recupero delle relazioni familiari.

Come previsto dal secondo comma del summenzionato articolo, il Giudice procede in maniera analoga laddove siano, anche solo segnalati, comportamenti adottati da uno dei due genitori che

⁴ Art. 473-bis.6 c.p.c.:

<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis6.html>

pregiudichino il regolare rapporto tra il co-genitore e il figlio (o tra il figlio e i parenti dell'altro genitore).

Il rifiuto del bambino, inteso come il diniego categorico nei confronti di uno o entrambi i genitori in casi di separazione, divorzio o affidamento⁵, non può essere oggetto di diagnosi, come già ricordato dalla Cassazione numerose volte: il rifiuto non è sintomo della presenza di una sindrome o di una malattia, come invece affermano i sostenitori della Parental Alienation Syndrome.

Con la riforma Cartabia, il legislatore ha tentato di concludere definitivamente il dibattito sulla PAS, con l'introduzione del nuovo articolato, ma *disponendo*, al contempo, l'art. 473-bis.6 che disciplina il rifiuto del minore a incontrare un genitore nei casi di separazione, divorzio, e affidamento.

Nel suo tentativo di escludere la PAS e le sue declinazioni (*alienazione parentale, sindrome della madre malevola*), la prefata riforma ha previsto (e dunque legalizzato) la negazione del bambino a frequentare un genitore a seguito della disgregazione del nucleo familiare: il magistrato, infatti, deve identificare i motivi del rifiuto, che possono risiedere nel comportamento sconsiderato assunto dal genitore rifiutato (come nei casi di violenza endofamiliare) oppure in azioni di manipolazione e condizionamento del figlio operate dal genitore preferito, agevolando, con tali condotte, l'insorgenza di atteggiamenti e percezioni negative nel bambino, che rifiuterà l'altro genitore.

La Riforma riesce così a contrastare la teoria della sindrome di alienazione parentale (in quanto, come ricordato dagli Ermellini, è impossibile diagnosticare il rifiuto e, di conseguenza, la presenza di una *sindrome*), ma non il concetto di *alienazione parentale* che poggia le sue fondamenta proprio sul concetto di *rifiuto*, disciplinato dall'art- 473-bis.6.⁶

In ragione di tale articolo, ogni Consulente od esperto chiamato in causa potrà, in maniera legittima, valutare i profili di personalità delle parti, effettuando una diagnosi (ex art. 473-bis.25 c.p.c. – *Consulenza tecnica d'ufficio*), riferendosi alla versione più recente del *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, attribuendo le motivazioni del diniego del bambino ai tratti personologici del genitore preferito, senza necessariamente riferirsi alla PAS o all'alienazione parentale.

Un caso esemplificativo di tale applicazione è il seguente:

“il disturbo paranoide di personalità diagnosticato al genitore X favorisce una marcata diffidenza e sospettosità pervasiva nei confronti dell'ex partner il quale viene percepito come pericoloso per il

⁵ Pingitore, M. & Mirabelli, A. (2021). *Cos'è l'alienazione parentale*, in Pingitore, M. (a cura di), *Nodi e snodi nell'alienazione parentale. Nuovi strumenti psicoforensi per la tutela dei diritti dei figli*, FrancoAngeli, Milano.

⁶ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

disfunzionali, è colui che maggiormente viene compromesso dalla mancanza di coesione nella relazione triadica, con evidenti ricadute sul suo benessere psicofisico.

Spesso il rifiuto viene inteso come il naturale esito di situazioni di conflitto genitoriale. In realtà, la sola presenza di ostilità non cagiona il diniego del bambino, che invece scaturisce da una pluralità di circostanze, croniche e ripetute, che gradualmente evolvono nel tempo.

Non è assolutamente immediata l'identificazione delle cause del rifiuto del bambino: esse costituiscono un processo psicologico, che si instaura parallelamente all'iter giudiziario, coinvolgendo tutti i protagonisti del sistema famiglia, nel momento in cui il genitore incubo adotta la prima condotta deviante, servendosi del figlio.

Per comprendere la complicata evoluzione di tale processo, è necessario distinguere tre momenti storici, indicati da Camerini e Pingitore, facendo riferimento agli studi elaborati da De Leo e Patrizi (1992¹⁰, 2002¹¹) relativamente alla condotta deviante: gli antecedenti storici, la crisi e la stabilizzazione.¹²

- ***Gli antecedenti storici:*** durante tali episodi si rileva la presenza di *indicatori di rischio aspecifici*, che non configurano obbligatoriamente l'insorgenza di atteggiamenti di rifiuto. Tra queste variabili aspecifiche rientrano, a titolo esemplificativo, il conflitto genitoriale (anche violento), conflitti, discussioni o alleanze tra un genitore e il figlio, e tutti gli altri elementi che non necessariamente innescano il rifiuto.

Gli antecedenti storici rappresentano così una costellazione di dinamiche di varia natura, come la qualità e il livello di intimità della diade coniugale, la storia familiare, i legami con la famiglia d'origine e il suo coinvolgimento nella vita quotidiana.

In questo periodo, emergono però le prime modalità comunicative disfunzionali all'interno della coppia, dando luogo ai primi episodi di discussioni e frizioni, che il bambino osserva, passivamente, respirando il clima diventato ormai ostile. Hanno luogo anche le prime coalizioni e tentativi di triangolazione, che possono originare da un eccessivo coinvolgimento della famiglia di origine dell'uno o dell'altro genitore, creando attriti e dissapori dovuti alla confusione e sovrapposizione dei ruoli esercitati da ogni figura di riferimento. Tali situazioni costituiscono *condizioni necessarie ma non sufficienti* per confluire nell'atteggiamento di rifiuto.

Nonostante la presenza di dinamiche disfunzionali, in questa fase la coppia, disponendo di molteplici alternative per alterare lo status quo, potrebbe riuscire ad evitare ulteriori derive ancor

¹⁰ De Leo, G. & Patrizi, P. (1992). *La spiegazione del crimine*, Il Mulino, Bologna.

¹¹ De Leo, G. & Patrizi, P. (2002). *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma.

¹² Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

più negative, laddove, ad esempio, il genitore *incube* percepisse la gravità della sua condotta e il genitore *succube* riuscisse a dimostrarsi più determinato. A prescindere dalle declinazioni che tali situazioni possono assumere, gli scenari finali sono due: una separazione / divorzio, con la conseguente dissoluzione della triade o una ristrutturazione del sistema famiglia.

- **La crisi:** l'equilibrio familiare, già delicato, si spezza. In questo periodo, i rischi aspecifici della fase precedente possono rivestirsi di una specificità: si moltiplicano i dissidi legati all'esigenza di individualità da parte dei coniugi, che si scontrano al contempo con il fallimento di ogni tentativo di risoluzione. A questo punto, subentra la decisione congiunta di separarsi, affidandosi a un Tribunale, mentre, in via provvisoria, un genitore resta nella casa familiare o trova una soluzione abitativa differente, recando con sé anche il bambino.

- **Inizio:** l'allontanamento del bambino dal genitore *succube* instaura un affiatamento ancora più marcato tra il figlio e il genitore preferito, che inizia progressivamente ad escludere l'ex coniuge dalla vita quotidiana del bambino, sabotando le telefonate e lo scambio dei messaggi o inventando degli impegni nelle ore prestabilite dal Giudice per la frequentazione con il genitore non collocatario. Il genitore *incube* inizia ad adottare condotte devianti, notando che il figlio, in tutta risposta, si dimostra sempre più ostile e / o indifferente al genitore *succube*, che, invece, incapace di reagire, subisce tale condizione in silenzio. In questa fase, proliferano modalità comunicative altamente disfunzionali, come le prime coalizioni tra il bambino e il genitore *incube*, che, consapevole dell'influenza sempre maggiore esercitata sul figlio, si interfaccia con il genitore *succube* con aria di ostilità e sfida: in questo clima instabile e conflittuale, si crea una *triangolazione perversa*, generando un conflitto di lealtà nel bambino, che si sente conteso tra i genitori e, al tempo stesso, teme di deludere l'uno schierandosi con l'altro: se, da una parte, percepisce il sostegno del genitore *incube* (al quale è ormai legato da una relazione simbiotica a causa della rinnovata vicinanza), dall'altra vorrebbe approfondire il legame con il genitore *succube*, ormai a lui sconosciuto, ma a cui decide di rinunciare per paura di scontentare il genitore preferito. Le famiglie d'origine, schierandosi con i figli, possono a loro volta innalzare il livello di conflittualità, intensificando i vissuti di odio e ostilità tra la ex coppia.
- **Prosecuzione:** il genitore *incube* ha ormai la consapevolezza che la sua coalizione con il figlio è stabile e duratura e che i suoi ripetuti comportamenti devianti la rafforzano ulteriormente.

All'allontanamento del bambino dal genitore escluso corrisponde un legame dipendente e sempre più fusionale con il genitore collocatario; in questa fase, nascono

le prime manifestazioni di rifiuto del bambino a vedere l'altro genitore, che lamenta di riuscire a frequentare il figlio solo in sede di CTU o durante gli incontri protetti

- **La stabilizzazione:** l'ultima fase del processo psicologico del rifiuto del bambino, in cui si presentano condizioni *necessarie e sufficienti* per lo sviluppo delle dinamiche di diniego del bambino di incontrare un genitore. Il genitore incube intensifica le proprie azioni devianti ai danni dell'ex partner, facilitate dall'ormai simbiotico legame con il bambino, insieme all'impotenza e sottomissione manifestate dal *succube*. Cessa finalmente il profondo conflitto di lealtà nel bambino, che sceglie di schierarsi con il genitore preferito, per non rimanere in tale condizione di accecante indecisione. Difficilmente il minore riuscirà a cambiare posizione, sia per paura di deludere il genitore preferito, sia perché ormai rifiuta *in toto* l'altro genitore, anche in sede di CTU. Il genitore rifiutato, ormai frustrato e pervaso da un sentimento di impotenza e fallimento, richiederà al Tribunale di disporre degli interventi per vedere il figlio, che tuttavia spesso si rivelano deludenti e inutili.
 - **Consolidamento:** Tutti i tentativi (proposti dal Tribunale e dai Servizi Sociali) di riacciare il rapporto con il bambino e il genitore *succube* si sono ormai vanificati; il genitore dominante è ormai riuscito a sconfiggere l'ex partner, il cui rapporto con il figlio si è esaurito. Ogni protagonista del sistema familiare tenderà a riprodurre le medesime modalità comunicative: dal genitore *incube* si aspettano solo comportamenti devianti, dal bambino il respingimento dell'altro genitore e, da quest'ultimo, un atteggiamento *succube* e sottomesso.¹³

Conclusioni

L'analisi degli effetti della violenza nei confronti del padre in contesti di separazione conflittuale ha evidenziato la complessità delle dinamiche familiari e l'importanza di un intervento tempestivo e specifico per la tutela dei minori. La violenza assistita, anche se non direttamente rivolta ai bambini, può generare conseguenze psicologiche significative, tra cui difficoltà nello sviluppo di relazioni sane e la tendenza a riprodurre comportamenti disfunzionali. È fondamentale che le istituzioni, con il supporto di psicologi e assistenti sociali, siano in grado di garantire un adeguato sostegno ai minori, fornendo un ambiente familiare equilibrato e sicuro. In questo contesto, la Riforma Cartabia rappresenta un importante passo avanti, offrendo strumenti più efficaci per la gestione delle controversie familiari; tuttavia, richiede una coerenza integrativa tra le misure giuridiche e gli interventi di sostegno psicologico. Un approccio coordinato e specifico è essenziale per garantire il benessere dei minori, promuovere un ambiente familiare più sereno e protettivo e interrompere il ciclo della violenza, favorendo la resilienza emotiva dei bambini coinvolti.

¹³ Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide*, FrancoAngeli, Milano.

Bibliografia

- Pingitore, M. & Mirabelli, A. (2021). Cos'è l'alienazione parentale, in Pingitore, M. (a cura di), Nodi e snodi nell'alienazione parentale. Nuovi strumenti psicoforensi per la tutela dei diritti dei figli, FrancoAngeli, Milano.
- Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide, FrancoAngeli, Milano.
- De Leo, G. & Patrizi, P. (1992). La spiegazione del crimine, Il Mulino, Bologna.
- De Leo, G. & Patrizi, P. (2002). Psicologia della devianza, Carocci, Roma.
- Camerini, G. B. & Pingitore, M. (2023). Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia: Novità, prospettive e sfide, FrancoAngeli, Milano.

Sitografia

- Art. 473-bis.6 c.p.c.: <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis6.html>
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. 22 gennaio 2021, n. 13217, p. 6:
https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B6c167a8e-3c2c-477f-a061-cdd967dc6912%7D_cassazione-civile-ordinanza-13217-2021.pdf?_ga=2.169101287.774965262.1706693362-887946184.1704965004&_gl=1%2An4dkhf%2A_ga%2AODg3OTQ2MTg0LjE3MDQ5NjUwMDQ.%2A_ga_B95LYZ7CD4%2AMTcwNjY5MzM2My45LjEuMTcwNjY5MzY5My4wLjAuMA..
- Esempio estratto da Pingitore, M. (2021). PAS realmente fuori dalle aule dei tribunali?, Studio Cataldi: <https://www.studiocataldi.it/articoli/43011-pas-realmente-fuori-dalle-aule-dei-tribunali.asp>

Address correspondence to monica.calderaro@unint.eu

Received 16 September, accepted 25 September



